XLIII.

TORNATA DI SABATO 18 MAGGIO 1935

ANNO XIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE	ĺ		Pag.
	Pag.	Conversione in legge del Regio decreto-	
Congedi	1646	legge 4 aprile 1935-XIII, n. 494, che modifica il regime doganale del fosforo	
Petizione (Annunzio)	1646	bianco, giallo e rosso e dei solfuri di	
Petizioni (Esamé)	1646	fosforo	1731
Disegno di legge (Seguito e fine della di- scussione): Stato di previsione della spesa del Mini- stero delle finanze e stato di previ- sione dell'entrata per l'esercizio fi-		Conversione in legge del Regio decreto- legge 4 aprile 1935-XIII, n. 495, con- cernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni Conversione in legge del Regio decreto- legge 4 aprile 1935-XIII, n. 504, per	1731
nanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giu- gno 1936	1647	la concessione d'un sussidio straordi-	
THAON DI REVEL, Ministro	1647	nario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Mon-	
Disegni di legge (Approvazione):		teantico	1731
Disposizioni per un organico concentra- mento delle istituzioni destinate ai fini della istruzione superiore	1729	Disposizioni per il personale giudiziario e per le circoscrizioni giudiziarie del Regno	1732
Conversione in legge del Regio decreto-		Disegno di legge (Rinvio):	
legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 423, che autorizza i Comuni ad emettere		Stato degli ufficiali del Regio Esercito.	1730
disposizioni regolamentari intese a vie-		THAON DI REVEL, Ministro	1730
tare l'uso di segnalazioni acustiche		Disegni di legge (Presentazione):	
degli autoveicoli anche nelle ore di giorno in determinate zone e vie cittadine	1729	Thaon di Revel: Modifica agli articoli 4 e 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684 circa il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di va- scello, ammiragli e gradi corrispondenti collocati in tale posizione direttamente	
annuo a favore dell'Ente per la colo- nizzazione della Tripolitania e della Cirenaica	1729	dal servizio permanente effettivo — Conversione in legge del Regio decreto- legge 9 maggio 1935-XIII, n. 606, con- cernente agevolazioni tributarie in	1732
legge 7 marzo 1935-XIII, n. 264, con- cernente la rettifica e la delimitazione delle circoscrizioni del Governatorato e dei Comuni finitimi	1730	materia di tasse di registro	1733
Conversione in legge del Regio decreto- legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 289, concernente la esclusione dal beneficio della franchigia doganale delle pneu- matiche e camere d'aria per ruote da		sione dell'entrata, a quelli della spesa dei varî Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finan- ziario 1934-35, nonchè altri indifferibili	1502
veicoli introdotte nella zona franca del		provvedimenti	1733
Carnaro	1730	Disegni di legge (Votazione segreta)	1733

legislatura xxix — 1ª sessione — discussioni — tornata del 18 maggio 1935

La seduta comincia alle 16.

 $(\mathbf{\dot{E}} \ approvato).$

Congedi.

Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Corni, di giorni 1: Guglielmotti, di 1; Rotigliano, di 1; Velo, di 1; Ferretti Lando, di 1; Fantucci, di 1; Urso di 1; per motivi di salute, l'onorevole Lanfranconi, di giorni 30; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Caffarelli, di giorni 15; Allegreni, di 1; Fregonara, di 1; Caccese, di 1; Moncada di Paternò, di 12; Durini, di 1; Menegozzi, di 1; Serpieri, di 1; Bifani, di 1; Marchini, di 1; Bertagna, di 1; Basile, di 1; Amicucci, di 1; Luzzati, di 1; Bonfatti, di 1; Pottino di Capuano, di 1; Gervasio, di 1. (Sono concessi).

Petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di una petizione pervenuta alla Presidenza. SCARFIOTTI, Segretario, legge:

7503. Tornatore Rosario ed altri ex-dipendenti della Società ferroviaria circumetnea, esonerati dal servizio per limiti di età, chiedono che la Società sia obbligata a corrispondere il compenso di buonuscita e quello maturato per aumenti biennali nonchè a liquidare l'indennità di quiescenza.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà inviata alla Commissione permanente.

Esame di petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: l'esame di un elenco di petizioni (Documento IV, n. 5).

La prima è quella n. 7495, con la quale il dottore Alfio Spitaleri ed altri chiedono che il concorso notarile di quest'anno, bandito per esami, sia integrato da uno speciale concorso per titoli o quanto meno che il concorso successivo sia bandito per esami e per titoli, e ciò per dar modo di parteciparvi ai notari ex-combattenti o benemeriti della Causa Nazionale, i quali abbiano superato gli esami nelle Corti d'appello sino all'anno 1924 incluso.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno, su questa petizione. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

La seconda è quella n. 7496, con la quale il signor Orlando Domenico, tubercolotico di guerra, chiede che in via eccezionale gli sia concessa la pensione già negatagli per tardiva presentazione della domanda.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno, su questa petizione. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

 $(Sono\ approvate).$

La terza è quella n. 7497, con la quale il signor Pantina Luciano fu Salvatore da Polizzi Generosa (Palermo), cieco di guerra, non avendo tempestivamente presentata domanda di pensione, chiede che siano eccezionalmente ritenute valide le domande presentate nel 1930 e 1933.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno, su questa petizione. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

La quarta è quella n. 7498, con la quale il signor Giangreco Annunziato, affetto da cecità permanente, chiede di essere autorizzato, con provvedimento eccezionale, al patrocinio legale presso la pretura di Adrano, sebbene sprovvisto della laurea in giurisprudenza.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno, su questa petizione. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

((Sono approvate).

La quinta è quella n. 7499, con la quale il signor Nicolò Vivona chiede che, a seguito dell'aggravamento della bronchite cronica contratta in guerra, gli sia in via eccezionale concessa la pensione, quantunque la relativa domanda al Ministero delle finanze ed un ricorso a Sua Eccellenza il Capo del Governo siano stati respinti.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno su questa petizione. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

La sesta è quella n. 7500, con la quale il signor Alfonso Battaglia e altri cittadini di Altomonte (Cosenza) chiedono la costruzione di una strada che permetta più agevoli comunicazioni con Lungro, capoluogo del mandamento.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di qiesta petizione al Mi-

nistero dei lavori pubblici. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

La settima è quella n. 7501, con la quale il signor Holzer Nicolò chiede la sospensione di un esproprio a suo danno, la revisione della pratica concernente la liquidazione dei danni di guerra da esso subiti, e fa voti che sia promossa un'inchiesta sull'operato di un ex podestà del comune di Sesto in Pusteria.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno, su questa petizione. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

L'ottava ed ultima è quella n. 7502, con la quale il signor Giuseppe Palmeri da Sant'Angelo di Brolo (Messina), chiede di essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari perchè, riconosciuta la sua inabilità al lavoro come conseguenza di malattia contratta in guerra e per la quale già godette un assegno temporaneo, gli sia assegnata una pensione vitalizia.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno, su questa petizione. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Come la Camera ricorda, ieri è stata chiusa la discussione generale, riservando la parola al relatore e al Governo.

Onorevole relatore, ella intende parlare? BRUCHI, relatore. Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze (Vivissimi applausi). Onorevoli Camerati! Il memorando discorso pronunziato dal Duce in quest'Aula il 26 maggio dello scorso anno segnò il punto di quella che era allora la situazione economico-finanziaria della Nazione

Dopo, per un certo periodo di tempo, come Egli disse, si sarebbe potuto tacere. Ecco perchè è trascorso non poco tempo dall'ultima volta in cui il Ministro delle finanze ha preso la parola, da questa tribuna, su questioni riguardanti la vita finanziaria della Nazione. Non per questo, però, è stato impossibile al Parlamento ed al Paese seguirne da vicino le vicende, vicende interne che ci interessano direttamente ed avvenimenti internazionali che hanno avuto riflessi più o meno profondi sulla nostra situazione.

La politica finanziaria del Fascismo ha seguito il suo cammino, non da oggi tracciato, ed essa ha una sua logica e delle direttive a cui il Governo non è mai venuto meno in 13 anni di Regime.

L'andamento della crisi, pur nella sua fase attuale di trasformazione di migliorata congiuntura economica, incide ancora, malgrado il quinquennio trascorso, sulle finanze statali; si tratta d'un fenomeno di carattere universale, al quale non si sottraggono nemmeno le più robuste economie. Un sano indirizzo finanziario non può, di necessità, mirare ad altro che ad attenuare i danni recati dalla crisi mondiale e a raggiungere quel pareggio del bilancio che, pare superfluo accennarlo, costituisce la fondamentale direttiva di ogni sana gestione finanziaria. Poichè la economia della Nazione non potrà che avvantaggiarsi basandosi su di una finanza salda e sicura.

Occorre, pertanto, perseverare nell'iniziato risanamento del bilancio, sia pure con quella gradualità che le circostanze impongono. In attesa, quindi, che le entrate statali migliorino il loro rendimento, è stato ed è necessario agire sulle spese per contenerle nei limiti dello stretto indispensabile.

La misura del disagio finanziario si desume dall'andamento delle entrate. Accertate in milioni 20,387 nell'esercizio 1930-31, sul quale per primo influiscono le conseguenze della crisi mondiale, esse risultano in progressiva diminuzione, scendendo sino a milioni 18,057 nell'esercizio 1933-34, ultimo che presenti risultati definitivi. La perdita ammonta a milioni 2,330 in tre esercizi.

Per l'anno in corso, le entrate sono previste in milioni 17,662 e migliorano alquanto nelle previsioni per il 1935-36, con milioni 17,988: tale miglioramento, però, corregge solo in parte la contrazione segnalata, giacchè le entrate, confrontate con quelle dell'esercizio

1930-31, accusano pur sempre la grave differenza in meno di milioni 2,399.

La limitazione delle spese ha avuto, di recente, decise e vaste applicazioni: la conversione delle rendite, col diminuito onere per interessi; le nuove riduzioni al trattamento economico del personale; la revisione e la conseguente diminuzione degli stanziamenti passivi che ne presentavano la possibilità.

In senso inverso hanno agito talune indispensabili esigenze, connesse a ragioni di vita per una Nazione che, come la nostra, si trova in via di completo rinnovamento; in linea principale, i nuovi o maggiori oneri riguardano principalmente la sistemazione ed il sostegno dei vari settori produttivi, la difesa militare, l'assestamento coloniale, ed infine il gravoso peso costituito dal disavanzo ferroviario.

In questi ultimi mesi particolarmente, tanto come risultato della notevole ripresa economica della Nazione, quanto sopratutto per l'energica azione governativa che in qualche settore è riuscita ad arginare i dannosi effetti della depressione economica, si incominciano a registrare chiari segni di miglioramento delle entrate. E così aumentato il gettito delle tasse sugli affari ed anche quello delle imposte indirette, considerate nel loro complesso. Le imposte dirette, invece, segnano per ora soltanto una sosta nella discesa, constatazione questa però che conferma la delineata tendenza a migliorare.

Per la parte effettiva del bilancio 1934-35 vennero valutati, nella previsione iniziale, milioni 17,662 di entrate e milioni 20,636 di spese, con un disavanzo di milioni 2,974.

Di fatto, alla fine di aprile, e cioè per i primi dieci mesi dell'esercizio, le entrate accertate sono risultate di milioni 15,138 e gli impegni di spesa di milioni 17,333, donde un disavanzo di milioni 2,195. Nelle spese sono inclusi gli oneri per le esigenze dell'Africa Orientale in 620 milioni. Prescindendo da questi oneri, le spese si riducono a milioni 16,713, ed il disavanzo di carattere normale, per i dieci mesi decorsi, risulta di milioni 1,575.

Alla fine di aprile 1934, per il corrispondente periodo del precedente esercizio, l'entrata raggiunse milioni 14,547, onde la gestione attuale presenta un maggiore accertamento di milioni 591.

La spesa fu di milioni 18,078, al netto dell'onere straordinario derivante dalla conversione e dall'emissione di buoni poliennali, e pertanto si ha ora, in confronto, una riduzione di milioni 1,365.

Il saldo della gestione, per la parte effettiva, a fine aprile segna così, nella parte normale del bilancio, sul precedente esercizio, un miglioramento, per maggiori entrate e minori spese, di milioni 1,956.

Senza eccessivi ottimismi, l'andamento della gestione finanziaria, considerata nelle sue basi essenziali di carattere normale, offre quindi taluni manifesti e sicuri elementi di fiducia.

I motivi che ci rendono fiduciosi nell'esame della situazione finanziaria ed economica interna, non trovano per ora adeguato riscontro nella situazione internazionale. Regna in questo campo, e particolarmente nel settore monetario, il più assoluto disordine e la più grande incertezza.

Tuttavia i presupposti fondamentali della politica monetaria fascista sono rimasti e rimangono immutabili.

Per difendere la lira il Governo non ha esitato a perseguire negli anni scorsi una politica di deflazione, il cui rigore non ha riscontro in alcun altro paese del mondo, e che si è resa possibile solo in Regime fascista, per la mirabile disciplina di cui ha dato esempio ancora una volta il popolo italiano. (Vivissimi applausi).

Per difendere la lira il Governo ha ancora imposto i provvedimenti del maggio dell'anno scorso, che intendevano limitare le operazioni in cambì a quelle derivanti dalle necessità reali dell'industria e del commercio, vietando l'acquisto sui mercati stranieri di titoli e di valori, sia esteri che italiani emessi all'estero, inibendo altresì l'esportazione dei biglietti di banca, di assegni e di titoli stilati in lire.

Per difendere la lira il Governo, in data 8 dicembre 1934, è ricorso all'adozione di misure difensive ancora più energiche, che possono riassumersi:

- a) nell'instaurazione del monopolio dei mezzi di pagamento all'estero, affidato all'Istituto dei cambi;
- b) nel censimento delle divise estere e dei titoli esteri posseduti da enti e da cittadini italiani, censimento che ci ha permesso di avere una visione più esatta della nostra situazione e dei nostri rapporti monetariovalutari con l'estero;
- c) infine nell'obbligo della cessione dei crediti esteri appartenenti agli enti, provvedimento che fu consigliato dalla necessità di porre rimedio al fenomeno del mancato rientro del ricavo delle nostre esportazioni.

Alla fine dell'anno scorso l'emorragia di oro, che in un anno ci aveva portato via 1,800

milioni, non cessava, tanto che dal 10 dicembre 1934 al 28 febbraio ultimo scorso la Banca d'Italia operava cessioni di divisa per un ammontare di oltre due miliardi, al solo scopo di fronteggiare il fabbisogno derivante da importazioni. Questa media di 710 milioni circa mensili è assai superiore a quella rilevata per la stessa epoca in anni precedenti e dimostra il dilagare delle importazioni, di fronte al restringersi sempre maggiore dell'ammontare delle nostre esportazioni.

Infine, per difendere strenuamente la lira si è dovuto giungere ai provvedimenti di contingentamento generale delle importazioni del 16 febbraio e del 1º marzo ultimo scorso; nè il Governo avrebbe imposto al Paese il sacrificio d'una simile misura se non vi fosse stata l'assoluta necessità e volontà di difesa e di controllo della nostra moneta.

Mi sembra d'altronde appena necessario soggiungere, che non poteva essere proprio l'Italia a sottrarsi all'adozione di simili misure difensive, allorchè esse avevano trovato attuazione da parte di quasi tutti gli Stati. compresi quelli che meno del nostro avevano a preoccuparsi delle ripercussioni sfavorevoli del disavanzo commerciale sulla loro bilancia dei pagamenti. Così pure non ritengo del tutto superfluo rammentare — benchè ciò appaia evidente da quanto ho già detto — che a tali provvedimenti il Governo fascista addivenne solo come *extrema ratio*, allorchè cioè essi si imposero come indispensabile mezzo difensivo e solo quando apparve evidente l'assoluta necessità di non indulgere oltre in un regime che dava libera entrata alle importazioni, senza che le nostre esportazioni trovassero un corrispondente accesso sui mercati esteri.

L'Italia, che è una notevole importatrice di materie prime e di derrate alimentari, ed una grande esportatrice di prodotti agricoli e di manufatti, ha da anni una bilancia commerciale in disavanzo. Tuttavia l'apporto attivo dei pagamenti dall'estero, costituito da noli, rimesse di emigranti e turismo, aveva permesso in passato di pareggiare in definitiva la bilancia dei pagamenti.

In questi ultimi tempi i noli marittimi si sono ridotti, a causa della contrazione sempre maggiore dei traffici; si sono annullate o quasi le rimesse degli emigranti, per la situazione di grave disagio di questi nostri italiani all'estero; infine le entrate dovute a ragioni turistiche sono diminuite, non tanto per l'entità del movimento turistico quale numero di persone, quanto per la minore capacità di spendere di ogni singolo turista. Mentre l'apporto attivo della bilancia dei pagamenti, non com-

preso il commercio, tendeva a diminuire, il deficit della bilancia commerciale diventava sempre più notevole. Siamo passati così, per tale bilancia, da un disavanzo di 1,456 milioni nel 1932 a 1,441 nel 1933 e a ben 2,441 milioni nel 1934.

Messi sulla strada di uno sbilancio commerciale crescente, e nella necessità di dover ottenere a tutti i costi il pareggio della bilancia dei pagamenti, ci siamo trovati costretti ad adottare anche noi, mano a mano, quei sistemi di costrizione del commercio che ci eravamo visti opporre nei nostri rapporti di scambio con l'estero.

Abbiamo dovuto così anche noi sottoporci alla severa esperienza degli accordi di compensazione delle valute, vale a dire dei cosidetti clearings. Ma tale esperienza, se i clearings sono presi a sè stanti, può ormai essere qualificata come completamente negativa. Tuttavia tali accordi hanno servito a dimostrare, a chi già non ne fosse stato convinto, alcuni principì che debbono essere considerati come verità irrefutabili, e cioè:

- 1º) che gli scambi di merci e di servizi fra due paesi non si perfezionano attraverso la cessione di divise, ma solo se merci e servizi trovano compenso effettivo con altre merci ed altri servizi;
- 2°) che l'unico modo di reagire praticamente alla creazione delle barriere di ogni genere tendenti a rendere sempre più difficile, se non impossibile, l'efficienza delle nostre esportazioni, è quello di considerare come nostri fornitori solo coloro che a loro volta accettino di essere nostri clienti; (Approvazioni)
- 3°) che i saldi passivi nella bilancia dei pagamenti fra due Nazioni non possono essere indefinitamente pagati mediante cessione di oro o con indebitamenti. Tale sistema lede profondamente e immediatamente l'interesse del Paese che deve subirlo, ma si ripercuote in definitiva sopratutto sul Paese che lo applica, poichè questo, a distanza di tempo più o meno breve, o deve rinunciare al proprio credito o deve rinunciare al proprio cliente.

All'offensiva iniziata dai paesi esportatori di materie prime è seguita la difesa dei paesi importatori, che hanno cercato di contrarre i saldi passivi delle proprie bilancie commerciali mediante riduzioni costrittive delle importazioni. A queste sono succedute nuove reazioni da parte dei paesi esportatori lesi da tale procedimento, e così, di restrizione in restrizione, si è giunti a ridurre il volume del

commercio mondiale attuale a circa un terzo di quello che esso era nel 1929.

Oggi comincia a farsi strada l'idea che, pur dovendosi mirare ad una bilancia commerciale con tendenza al pareggio, vi è però la convenienza reciproca a che tale adeguamento avvenga nel senso dell'aumento dei traffici, anzichè in quello della diminuzione, come è stato fatto fino ad ora.

Si tratta di mettersi d'accordo sul modo di raggiungere questo risultato. A tale ordine di idee dovrebbero improntarsi alcune trattative commerciali in corso e dovremmo trarre buoni auspici da recenti dichiarazioni francesi al riguardo. Questo è pure il pensiero del Governo italiano nello stabilire nuovi rapporti commerciali con gli altri Stati.

Del resto il nostro Governo è giunto per ultimo ad applicare la politica drastica dei divieti e dei contingentamenti. Ben può dirsi che esso vi è stato costretto con ogni riluttanza, e che il decreto del 16 febbraio non rappresenta che la reazione ultima alla somma degli innumerevoli surrogati delle ormai viete misure doganali, dei dazi protettivi, quali i divieti e i contingentamenti, i congelamenti di crediti ed i clearings, le svalutazioni monetarie e i cambi manovrati, di cui l'Italia da sei anni ad oggi soffre per parte del maggior numero di nazioni con le quali essa si trova in rapporti economici o commerciali.

Tale è la verità, che è bene proclamare oggi qui con assoluta franchezza, come non si è mancato di confermarla ai rappresentanti di quegli Stati che hanno creduto di sollevare obbiezioni per i noti decreti del 16 febbraio. Pochi in verità, anche perchè nessuno di essi era senza peccato, e quindi in grado di scagliare la prima pietra.

Non certo per nostra volontà, ma indottivi da serie circostanze, indipendenti da noi, e provocate da Nazioni estere, fummo trascinati alla politica dei contingenti e degli scambi bilanciati, politica che siamo i primi a deplorare quale sistema permanente di commercio fra le Nazioni. Dobbiamo però riconoscere che nelle circostanze attuali è questo l'unico metodo capace di ridarci il controllo sul nostro commercio estero e di permetterci di evitare la continua emorragia di oro che, solo in questi ultimi anni, ci ha depauperati di quasi 6 miliardi di riserve che il nostro Istituto di emissione era andato lentamente accumulando spesso anche a costo di sacrifici e di prestiti tuttora accesi con l'estero.

Come ho già avuto occasione di dire, fu la ferma volontà di restare fedeli al tallone oro e di mantenere il controllo sul cambio della nostra lira che ci ha costretti ad applicare agli altri quei principì di controllo sul commercio, di cui siamo stati vittime noi stessi. Abbiamo dovuto proclamare anche noi, nei confronti dell'estero, il principio che, ogni qualvolta le circostanze ce lo consentiranno, compreremo esclusivamente da chi acquista i nostri prodotti; e, nei confronti dell'interno, che intendiamo importare nei limiti di quanto ci è strettamente indispensabile per rifornire le nostre industrie e la nostra attrezzatura economica.

Lo Stato Fascista, che non ha voluto la battaglia economica in cui però da anni siamo praticamente impegnati, è pronto ad accettarla con tutte le sue conseguenze. Lo Stato Fascista è particolarmente attrezzato per tale compito e, in fatto di volontà autarchica, ha già dimostrato, con la vittoriosa battaglia del grano, come esso sappia liberarsi — e come eventualmente potrà liberarsi ancora — dalla schiavitù dei rifornimenti esteri di derrate e materie prime vitali per la Nazione, tutto le volte che ciò sia ritenuto indispensabile per il bene del Paese. Dieci anni fa importavamo dagli Stati Uniti e dal Canadà circa 15 milioni di guintali di frumento. Era tanto oro che usciva dall'Italia e che andava ad impinguare i farmers o coltivatori di quei Paesi.

Oggi ci limitiamo a importare pochi milioni di quintali, tre o quattro, e ancora da Stati con i quali abbiamo possibilità di compensazioni, come gli Stati europei e l'Argentina.

Dieci anni fa importavamo dagli Stati Uniti e dall'Oriente per oltre 85 milioni di tabacco. Oggi lo produciamo noi stessi e la nostra bilancia dei tabacchi non solo non è passiva, ma discretamente attiva.

Domani, se sarà necessario, sapremo liberarci anche dalla servitù di altre materie prime. Siamo attualmente larghi importatori di fibre tessili vegetali e animali. L'utilizzazione perfezionata delle fibre tessili nazionali, prodotte dal nostro suolo o dai nostri allevatori, congiunta con il perfezionamento conseguito negli ultimi anni nella produzione di fibre tessili artificiali in sostituzione del cotone e della lana, ci permettono di affermare che in pochi anni, qualora lo volessimo, potremmo renderci completamente indipendenti dai Paesi produttori di tali fibre.

Pur avendo accettata la battaglia, perchè abbiamo la coscienza di possedere tutti i mezzi per vincerla, grazie all'attrezzatura del sistema corporativo fascista, mediante un'economia il cui controllo, in definitiva, è nelle mani di un unico comando, noi non chiediamo

di meglio che di disarmare l'attuale bardatura di guerra economica. Saluteremo con gioia il ritorno agli scambi plurilaterali, purchè ad essi si ritorni in condizioni di economia mondiale riassestata in un nuovo equilibrio stabile, in base ad accordi duraturi, che sanciscano quella reciproca comprensione degli interessi economici fra le varie Nazioni, cui il Governo Fascista non è mai venuto meno, mentre altrettanto non può dirsi della maggior parte degli Stati del mondo, che per tale fatto hanno provocato la crisi del sistema, crisi che perdura oltre e sopra ogni ripresa del ciclo nel sistema economico presente. (Approvazioni).

Le dichiarazioni fatte fin dall'ottobre scorso dal signor Cordell Hull, Segretario di Stato, circa la resipiscenza ormai provata negli Stati Uniti per le misure di elevata protezione doganale prese anni prima dal suo Governo, sono di buon auspicio per un ritorno sulla via della saggezza. Questi suoi sentimenti si concretano nella buona intenzione, sono le sue parole « di demolire tutti gli ostacoli artificiali ed esagerati che si oppongono alla ripresa del commercio mondiale, non solo nell'interesse del suo stesso Paese, ma a beneficio di tutti gli altri Paesi, perchè solo ristabilendo la prosperità del mondo intero le varie nazioni possono sperare, nella nostra epoca di interdipendenza e di rapide comunicazioni, di conservare a lungo la propria prosperità ».

Le recentissime dichiarazioni, poi, del signor Morgenthau, Segretario al Tesoro, con le quali egli afferma di desiderare la stabilizzazione del dollaro e un'intesa internazionale che raggiunga tale scopo, non possono essere accolte che con grande simpatia in Italia, dove il principio della stabilizzazione della moneta è stato mantenuto da dieci anni a questa parte a costo dei più gravi sacrifici.

Solo così, se questi intendimenti saranno seguiti dai fatti, non sarà stato vano lo sforzo che si sta compiendo per rimettere in sesto l'economia nazionale, dato anche che già s'intravvedono chiari segni di ripresa industriale che potranno tradursi in una situazione duratura, sopratutto se essi saranno assecondati da una chiarificazione dei rapporti politici ed economici internazionali.

Per parte nostra abbiamo seguito il sistema della più saggia e rigida economia classica: quello della deflazione dei costi, compresa naturalmente quella del costo del denaro.

Condizione essenziale per realizzare questa deflazione era il ribasso del tasso di interesse degli investimenti, e però la stessa conversione del consolidato e le altre che la seguirono furono ordinate in connessione con tale intendimento.

Un attento esame merita qui il fenomeno cui assistiamo oggi, che la ripresa economica, dopo cinque anni di depressione, è finalmente in atto: quello del trasferimento del risparmio dall'una all'altra forma di investimento, temporaneo o duraturo, industriale o statale.

L'accrescersi del risparmio italiano, quale risulta dai totali complessivi dei crediti dei depositanti presso le Casse di Risparmio ordinarie, quelle postali, i Monti di Pietà, le Banche ordinarie di credito, quelle popolari e quelle regionali, segna nel 1934 un tempo di sosta, con una diminuzione di circa 140 milioni al 31 dicembre 1934 rispetto al 31 dicembre 1933. In questa diminuzione non deve ravvisarsi nulla di allarmante, appunto perchè legata al fenomeno cui ho accennato, dipendente, a sua volta, dai primi segni di una migliorata congiuntura economica che l'Italia attraversa in questo periodo.

L'eccessivo afflusso di risparmio presso i vari istituti di credito in conto deposito non costituiva un fatto normale, nè benefico per l'economia nazionale, in quanto rappresentava l'effetto della scarsa fiducia per gli investimenti privati e industriali di carattere duraturo.

In periodo di congiuntura favorevole siamo passati da 32,306 milioni al 31 dicembre 1924 a 39,957 milioni al 31 dicembre 1929, con un aumento annuo di poco più di un miliardo di lire. Dal 31 dicembre 1929 al 31 dicembre 1933 siamo passati invece da 39,957 a 52,297, e cioè con una differenza di milioni 12,340, corrispondente ad un aumento annuo di oltre 3 miliardi.

Ciò dimostra come in tempo di crisi la sfiducia e il disagio abbiano fatto affluire il pubblico risparmio alle Casse e agli Istituti, mentre la ripresa economica tende a restituire il risparmio a impieghi più duraturi e a investimenti economici di cui il risparmiatore assume la diretta iniziativa anzichè lasciare questa agli Istituti di credito.

Per ragioni non dissimili il volume delle operazioni di borsa sui titoli di Stato è notevolmente diminuito in questi ultimi tempi rispetto all'anno scorso.

Il fatto che i titoli a reddito fisso, compresi quelli di Stato, siano oggi trascurati rispetto a quanto avveniva negli anni passati, non deve essere interpretato come connesso al credito dello Stato, e se può rappresentare per i portatori di tali titoli un

disappunto per i momentanei tagli sul loro valore attuale, deve essere considerato anche questo come un sintomo di ripresa economica. È infatti risaputo che in periodo di euforia la tendenza degli investimenti del risparmio si sposta dai titoli a reddito fisso verso quelli a reddito variabile, quali le azioni industriali. Il Governo, più che di ogni altra cosa, si preoccupa che tali spostamenti corrispondano ad un fenomeno di naturale collocamento dei risparmi, e si è quindi avvalso della facoltà, consentitagli dalla legge, di imporre l'obbligo del deposito del 25 per cento in contanti per l'acquisto e la vendita a termine delle azioni.

Si è cercato di porre in tal modo una remora fin dall'inizio al sorgere d'una speculazione mal sana, fatta da chi non ne ha nè la possibilità nè i mezzi, provocata e provocatrice a sua volta di forti spostamenti al rialzo della maggior parte dei corsi dei titoli azionari.

Del resto la storia economica del passato insegna come le alterne vicende delle ascese e delle depressioni economiche conducano al rialzo delle azioni ed al ribasso delle obbligazioni e viceversa.

I possessori di titoli a reddito fisso che non siano dei semplici speculatori occasionali, desiderosi soltanto di realizzare a breve scadenza delle differenze sui corsi, possono attendere fiduciosi la loro ora. Purtroppo i periodi di ripresa industriale non sono indefiniti e il momento della crisi torna sempre alla scadenza del termine non oltre decennale. Torna allora in quel momento la ventata favorevole ai portatori di obbligazioni e di titoli a reddito fisso.

Essi non hanno che da aspettare, poichè il tempo è sempre per loro. Non altrettanto può dirsi per i possessori di azioni, poichè se fosse esatta l'esperienza fatta nel secolo scorso in Francia, essi tosto o tardi rischierebbero di essere defraudati del loro avere, risultando la vita probabile dei titoli azionari inferiore a quella della vita probabile dell'uomo. Nè la esperienza fatta in questo primo scorcio del secolo XX permetterebbe di ritenere che la situazione sia migliorata.

Da questa constatazione sorge un problema importantissimo: quello della tutela del risparmio, intesa come funzione pubblica dello Stato. Problema che involge quello del controllo degli Istituti di Credito, per i depositi a risparmio, e quello del controllo degli investimenti durativi nell'industria, poichè la recente esperienza insegna come lo Stato Fascista non possa neppure in questo campo

lasciar fare e lasciar passare, secondo il vecchio adagio dell'economia liberale.

E ciò sia per ragioni di legittima tutela del risparmiatore, sia per ragioni di difesa di un patrimonio industriale che deve considerarsi come una forma di ricchezza che è indice sicuro della solidarietà costituitasi fra l'individuo e la Nazione, e che per tale stesso motivo non può essere affidata che a persone particolarmente degne e capaci di conciliare il privato interesse con le superiori esigenze dell'interesse nazionale.

La materia del credito ha perciò formato e forma oggetto di particolari cure da parte del Ministero delle Finanze. Le direttive che il Governo Fascista da ha tempo fissate rimangono ferme e costituiscono la base della azione che gli organi dell'Amministrazione svolgono con vigile continuità.

Gli enti di credito che raccolgono depositi rimborsabili a vista od a breve termine devono particolarmente provvedere al credito commerciale, cioè al credito inerente al ciclo di produzione, nonchè ai servizi bancari ed al movimento del denaro, mentre i finanziamenti e le operazioni finanziarie in genere devono appoggiarsi ad altri organismi che possono provvedersi con mezzi propri od attinti al risparmio in forma corrispondente alla natura dei loro impegni a medio e a lungo termine. Il Governo ha già, in diversi modi, provveduto alla costituzione o al rafforzamento di questi organismi, tanto per i bisogni industriali e commerciali, quanto per l'agricoltura; ma altre provvidenze ed iniziative dovranno essere prese per completare e perfezionare la rete di questi organismi finanziari, affinchè essa meglio corrisponda alle necessità del Paese.

Per quanto concerne il campo del credito commerciale o di esercizio è bene siano tolti di mezzo senz'altro quelle incertezze e quei dubbi che, pur senza ragione, sono qua e là affiorati.

Il Governo ritiene che debbasi arrivare ad un ben ordinato assetto creditizio, e che a tal fine sia utile di accelerare quel processo di adeguamento che è già in atto, e che tende tanto ad eliminare superstrutture e doppioni, quanto a contenere concorrenze non proficue, in modo che la struttura bancaria risulti proporzionata alle realli necessità ed alle possibilità di operare con sano rendimento. Queste finalità che il Governo intende perseguire, sia mediante un'azione diretta, sia per mezzo degli organi di vigilanza, non deve creare preoccupazioni infondate o alimentare notizie spesso tendenziose. Mi riferisco, ad esem-

pio e per essere preciso, alla voce ogni tanto ricorrente e per nulla utile, di fusioni od assorbimenti delle tre maggiori banche nazionali. Del resto ogni banca od istituto che abbia una organizzazione sana e sia in grado con le proprie risorse di alimentare la propria esistenza, sarà non solo avvantaggiata, ma incoraggiata e protetta dall'applicazione di queste direttive di Governo.

Quanto ho affermato vale per tutti gli istituti ed enti di credito, ma in modo particolare per le banche provinciali e locali, per le banche popolari ed in genere per tutti gli organismi creditizi che sopperiscono ai bisogni della media e piccola industria, del medio e piccolo commercio, organismi la cui azione, per così dire capillare, merita ogni più largo incoraggiamento e il più benevolo appoggio.

Deve però essere ben chiaro — e il ripeterlo non nuoce — che anche gli enti di credito devono sapere vivere con le proprie risorse e che il periodo degli interventi è chiuso. Siccome una lunga esperienza ha dimostrato che la vigilanza è di per sè insufficiente, ove manchino i mezzi adeguati per richiamare all'ordine coloro che non rispettano gli avvertimenti, o si avventurino per vie non consentite, debbo dichiarare che il Governo intende riesaminare questa materia per completare quelle norme sulla protezione del risparmio che, emanate nel 1926, si sono dimostrate non sempre efficaci.

D'altro lato una revisione appare opportuna anche per dare alla vigilanza un contenuto più rispondente alla sopravvenuta attuazione dell'ordinamento corporativo.

Per quanto concerne la tutela del risparmio investito durevolmente nell'industria, giova ricordare che l'intervento dello Stato, per far ritornare le banche alle loro funzioni normali di credito, ha messo questo in condizioni di controllare una notevole parte del capitale azionario italiano.

È giusto che lo Stato ne abbia profittato per riordinare alcuni settori dell'industria italiana, ma tale compito può essere assunto dallo Stato una volta tanto, quale poderoso sforzo finanziario nella storia economica di un Paese.

Tale sforzo può essere consentito ed ammesso solo in un periodo fortunoso come l'attuale, in cui ci troviamo a fronteggiare non solo gli effetti di una crisi ciclica periodica, intesa come crisi nell'àmbito del regime economico presente, ma bensì una crisi del regime economico stesso, ormai vecchio e superato dalle necessità dell'ora che volge.

Soltanto con simili premesse può essere giustificato il grave sacrificio che lo Stato Fascista ha imposto ad una parte della Nazione per salvarne un'altra parte che minacciava di far precipitare il Paese nel baratro d'una crisi senza precedenti.

Il sacrificio non può ripetersi nè può essere imposto ad ogni generazione. Fatto una volta tanto, è per altro legittimato dal risanamento di cui la Nazione ha potuto beneficiare.

Del resto lo Stato Fascista ha dovuto ripagare ad usura gli errori finanziari commessi dai Governi che lo hanno preceduto nell'immediato dopoguerra. Due imposte a sfondo demagogico (è bene dirlo ben chiaramente per non ricadere mai più nello stesso errore) hanno creduto di dare una soddisfazione alle masse, o meglio a quei settori della Nazione che avevano subito la guerra, senza intenderne la necessità creatrice dell'unità territoriale e morale italiana.

Alle classi che avevano subito passivamente o neghittosamente il fenomeno bellico furono date in pasto due imposte: quella sui sopraprofitti di guerra e quella sul patrimonio.

La prima venne congegnata in modo che le industrie belliche, per poterla eludere, crearono impianti superflui alla attrezzatura economica nazionale o addirittura inutili; quando invece pagarono i sopraprofitti lo fecero su quelli nominali dovuti alla svalutazione della moneta anzichè su quelli reali, ormai trasferiti nelle tasche di pochi privilegiati. (Approvazioni). L'altra imposta, quella sul patrimonio, condusse ad una crisi prolungata di tutta la proprietà terriera italiana, che posta al bivio o di pagare o di realizzare a prezzi di liquidazione i propri beni, preferì, con sforzo lodevole, trasferire l'imposta sui redditi futuri. Ma quando, per effetto della riduzione dei prezzi conseguenti alla crisi, questi redditi vennero a mancare, la proprietà terriera si trovò in condizioni di non poter reggere agli impegni presi per far fronte all'onere assunto dinanzi allo Stato. (Approvazioni). E questo, che aveva ricavato poco più di 9 miliardi circa complessivamente dalla imposta sui sopraprofitti di guerra, li restituì o li restituisce a sostegno dell'industria in crisi, mentre, avendo ricavato circa 8 miliardi dall'imposta sul patrimonio in buona parte immobiliare, sta restituendo un buon numero di milioni quale contributo agli agricoltori benemeriti, che sono in gran parte agricoltori che non hanno retto al duplice sforzo di pagare l'imposta sul patrimonio e di assumere l'onere dei doverosi miglioramenti fondiari. (Applausi).

E, poichè siamo in tema di entrate, passiamo all'esame del bilancio di previsione per il 1935-36.

Il Ministro delle finanze trae pretesto dalla presentazione ed approvazione del bilancio preventivo per fare ai due rami del Parlamento la propria esposizione finanziaria.

Sarebbe pertanto doveroso fare un largo appello alle cifre contenute in quel volume dalla lettura alquanto arida e pesante per dati e numeri con molti zeri, che prende nome di « Stato di previsione della spesa e stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1935-36 ». Ma poichè tale volume è stato distribuito a tutti gli onorevoli Camerati della Camera, sono convinto che essi l'avranno letto diligentemente. In ogni modo essi si saranno fatti premura di meditare quello studio, stilato con molta cura e competenza dal relatore ca nerata onorevole Bruchi per incarico della onorevole Giunta, a illustrazione dei dati del bilancio. Ciò mi dispensa dal fare troppi riferimenti alle cifre. Potrò pertanto essere molto schematico nel parlarne, non senza aver prima rivolto alla onorevole Giunta, al suo relatore, ai camerati Da Empoli, Toselli, Casilli, Ferroni e Bertagna, che hanno partecipato alla discussione, un caloroso ringraziamento per il prezioso contributo di idee e per la simpatica e competente collaborazione data alla mia fatica.

Le previsioni per il prossimo esercizio presentano un ammontare di spese effettive per milioni 19,645, cui si contrappongono entrate per milioni 17,988, donde, un disavanzo, nella detta categoria, di milioni 1,657; e poichè il movimento di capitali presenta un saldo passivo di milioni 45, risulta un disavanzo complessivo presunto di milioni 1,702.

Confrontate le previsioni dell'esercizio 1935-1936 con quelle dell'esercizio in corso, che reca, come s'è visto, un disavanzo iniziale di milioni 2,974, si ha un miglioramento di milioni 1,317, dovuto per milioni 326 a maggiori entrate e per milioni 991 a minori spese.

Nelle previsioni delle spese non sono naturalmente comprese quelle inerenti all'Africa Orientale, poichè questa dev'essere considerata come una partita straordinaria il cui onere non può oggi essere commisurato, essendo esso in relazione con gli eventi.

La mèta ideale del pareggio non può quindi essere raggiunta nell'esercizio prossimo, ma il progressivo miglioramento degli ultimi esercizi deficitari denota lo sforzo compiuto per dare assetto alle finanze dello Stato, senza ricorrere a nuovi gravami, poichè, come ha proclamato il Capo del Governo nel suo memora-

bile discorso del 26 maggio scorso, « la pressione fiscale è giunta al suo limite estremo. Bisogna lasciare per un po' di tempo assolutamente tranquillo il contribuente italiano perchè non ce lo troviamo schiacciato e defunto sotto il pesante fardello ». (Approvazioni).

Le previsioni delle entrate sono state fatte con criterio prudenziale. Confrontando le cifre delle previsioni 1935-36 con quelle dell'esercizio in corso, possiamo rilevare come le entrate principali, ad eccezione delle dogane e delle imposte indirette che recano un miglioramento di milioni 247, presentano ancora diminuzioni. Esse riguardano, per milioni 58 il provento delle imposte dirette; per milioni 14 le tasse sullo scambio della ricchezza e per milioni 26 il provento fiscale dei monopoli.

Il miglioramento per le dogane ed imposte indirette è da attribuire, principalmente, agli olî minerali, sia in dipendenza del modificato regime fiscale che ha trasformato, con lieve aumento, in tassa di vendita la parte principale del preesistente dazio doganale sui carburanti, aumentando altresì le aliquote della tassa stessa, sia per effetto del previsto maggior consumo degli olî minerali e derivati.

La diminuzione complessiva nel gettito delle imposte dirette è determinata principalmente dall'esaurirsi delle imposte di guerra, ormai ridotte alla sola imposta straordinaria sul patrimonio, le cui rateazioni si prolungano sino all'anno 1938.

Le imposte dirette permanenti, invece, presentano un aumento netto di milioni 13,5 determinato dall'incremento di milioni 44 nel gettito dell'imposta sui celibi, per la maggiorazione del tributo disposta nell'aprile 1934, parzialmente assorbita però dalla diminuzione presunta di milioni 30,5 nel provento della quota di ricchezza mobile da riscuotersi con ritenuta, in relazione al diminuito trattamento economico del personale.

Il minor gettito di milioni 14 nel provento delle tasse sugli affari, risulta dalle variazioni che, in opposti sensi, presentano i singoli cespiti. In particolare è da notare una diminuzione nella valutazione del rendimento delle tasse di registro; così pure viene alquanto attenuata la previsione per la tassa di scambio, pur tenuto conto del maggior provento per tassa sulle somministrazioni di energia elettrica ai sensi del decreto 4 ottobre 1934.

Sono invece in aumento le tasse di bollo, in dipendenza degli aumenti recati, a partire dal 1º gennaio del corrente anno, con il decreto 10 dicembre scorso.

L'imposta sul consumo dei tabacchi segna una diminuzione di milioni 36 dovuta principalmente al trasferimento del consumo verso generi di costo minore. Tale diminuzione sarebbe stata di maggiore entità se, per il nuovo esercizio, non fosse stata elevata dal 79 all'80 per cento l'aliquota attribuita al provento fiscale.

Il provento lordo del lotto, infine, sale da milioni 490 a 500 in relazione all'andamento del cespite, di sua natura aleatorio.

Ma in relazione al notevole miglioramento della situazione economica del Paese che tutti gli indici concordano nel denunciare, si può ritenere che le previsioni fatte potranno migliorare nel corso dell'esercizio prossimo.

Per quanto riguarda il Tesoro non voglio lasciare sfuggire l'occasione che mi si offre in questa sede per rettificare una insinuazione sulla Finanza italiana, insinuazione che, dopo aver fatto il giro per vari giornali esteri, ha trovato ospitalità in quell'organo serio della finanza inglese che è l'Economist. Intendo riferirmi ad uno specchietto che metterebbe a confronto la situazione del debito pubblico italiano al 30 giugno 1934 con quella esistente all'avvento del Fascismo e cioè al 30 giugno 1922. Secondo le cifre ivi pubblicate il nostro debito pubblico sarebbe salito, in tredici anni di Regime fascista, da 93 miliardi a 149 miliardi con un aumento di ben 56 miliardi, il che rappresenterebbe l'indebitamento compiuto in questi anni per far fronte ad eccessive spese per le grandiose opere pubbliche volute dal Fascismo.

In tale affermazione si nasconde lo scopo di contrapporre alla così detta finanza di sperpero dei regimi democratici, una pretesa finanza di indebitamento esagerato dei regimi autoritari.

Orbene le cifre pubblicate meritano di essere rettificate poichè non corrispondono affatto nè alla realtà contabile dei dati, nè all'essenza economica che deve risultare da una loro sana e logica interpretazione.

I dati ufficiali, quali risultano dai documenti a suo tempo pubblicati, sono al 30 giugno 1922 e al 30 giugno 1934 i seguenti, in milioni di lire:

 Consolidati
 . rispettivamente
 44,448 e
 9,892

 Redimibili
 ...
 12,152 e
 83,725

 Fluttuanti
 ...
 36 256 e
 10,625

 Totale
 ...
 92,856 e
 104,242

Tenendo conto anche dei pagamenti differiti, il cui valore attuale ammontava al 30 giugno 1922 a milioni 4,057 ed al 30 giugno 1934 a milioni 24,066, le cifre sopra riportate ascendono rispettivamente a milioni 96,913 e 128,308

con un aumento, fra il 1922 ed il 1934, di milioni 31,395.

Occorre però tener presente l'incremento della ricchezza nazionale ottenuto dagli investimenti in opere pubbliche (*Vivissimi applausi*), giusta quanto risulta dai seguenti dati riassuntivi relativi al periodo considerato:

Opere pubbliche eseguite a totale spesa delle Stato, milioni di lire 17,293;

Valore attuale di sovvenzioni, sussidi o contributi statali per la esecuzione di opere pubbliche, milioni di lire 5,815;

Investimenti patrimoniali delle Ferrovie dello Stato, milioni di lire 6,018.

Un totale di milioni 29,126, di opere stradali, idrauliche, marittime, edifici pubblici, strade ferrate, edilizia economica, popolare e scolastica, bonifiche, poste e telegrafi, servizi telefonici, impianti idro-elettrici. Non sono compresi ben 5,316 milioni di opere per riparare ai danni di alluvioni, frane, terremoti, nonchè lavori di ricostruzioni di guerra, acquedotti e opere di carattere igienico. (Vivissimi prolungati applausi — Grida reiterate di: Viva il Duce!).

Contrapponendo, quindi, all'indicato aumento del debito pubblico di milioni 31,395, il predetto importo di milioni 29,126 rappresentante l'incremento della ricchezza nazionale ottenuto con gli investimenti statali nell'esecuzione di opere pubbliche, l'effettivo maggiore indebitamento dello Stato si riduce alla cifra di milioni 2,269.

Tutto ciò senza tener conto del rilevante ammontare di residui passivi (milioni 20,290) in più dei residui attivi ereditati dai Governi precedenti e che il Regime Fascista ha dovuto necessariamente sistemare o fronteggiare senza che il conseguente onere possa ovviamente essere ad esso imputato; è anzi da ascrivere a merito della politica finanziaria fascista l'avere gradualmente ridotto l'eccedenza dei residui passivi a soli milioni 2,983 al 30 giugno 1934 senza un corrispondente aumento del debito pubblico.

Da un simile risultato noi possiamo trarre motivo di orgoglio e di legittima soddisfazione poichè esso testimonia lo sforzo finanziario cui la Nazione è stata sottoposta sopratutto in grazia alla superba disciplina e alla mirabile organizzazione conseguita dal Fascismo e dalla volontà del Duce; sforzo il cui risultato tangibile si manifesta fin d'ora nella meravigliosa trasformazione che caratterizza la nuova Italia e i cui frutti effettivi saranno costituiti dai maggiori redditi che verranno prodotti dalla Nazione arricchita in tutta la sua aftrezzatura economica-produttiva. (Vive approvazioni).

Noi possiamo andare orgogliosi della efficienza che il Regime fascista ha saputo dare alla Nazione, specialmente se la mettiamo in confronto delle decine di miliardi che altri Paesi hanno sperperati in sussidi alla disoccupazione (Vivisimi applausi) che non solo non hanno lasciato tracce di opere, ma che non hanno avuto altro effetto che quello di allontanare dalla santa pratica del lavoro milioni e milioni di lavoratori. (Vivi applausi).

La finanza fascista ha invece impresso alla Nazione un ritmo di giovanile e febbrile attività; il sacrificio dell'indebitamento subìto in dodici anni di Regime non può ritenersi eccessivo rispetto alla immensità dell'opera compiuta e al beneficio che la Nazione risanata ne trae per la sua capacità produttiva e nella sua volontà di lavoro. (Approvazioni).

Onorevoli Camerati!

Le difficoltà dell'ora presente non rendono certamente agevole il compito di chi ha l'onore e l'onere di presiedere al Dicastero delle Finanze. Ciò vale però tanto per la mia modesta persona quanto per tutti i numerosi miei colleghi delle varie Nazioni.

L'essenziale è — in qualunque settore ci sia concesso di servire il Regime — di compiere agli ordini del Duce, totalmente, cioè fascisticamente il nostro dovere! (Vivissimi, generali, prolungati applausi — Grida ripetute di: Duce! Duce! — Nuove vibranti acclamazioni).

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936. — Tabella A. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Oneri generali dello Stato. — Debiti perpetui. — Capitolo 1. Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e interessi di debiti perpetui diversi (Spesa obbligatoria), lire 359,215,085.97.

Capitolo 2. Somma dovuta alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato in corrispettivo dell'interesse sui titoli di rendita consolidata già di proprietà del Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico ed annullati a norma dell'articolo 1 del Regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2437, lire 7,286,449.50.

Debiti redimibili. — Capitolo 3. Debiti redimibili diversi — Interessi e premi (Spesa obbligatoria), lire 2,319,931,575.28.

Capitolo 4. Interersi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252) (Spesa obbligatoria), lire 68,000,000.

Debiti variabili. — Capitolo 5. Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse), lire 312,218.

Capitolo 6. Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 7. Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali (*Spesa obbligatoria*), lire 895,000,000.

Capitolo 8. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione (*Spesa obbligatoria*), lire 750,000,000.

Capitolo 9. Interessi a favore della sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, a norma dell'articolo 7, comma 1°, del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, numero 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 576, e dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512, lire 275 milioni.

Capitolo 10. Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 14,237,317.01.

Capitolo 11. Interessi per titoli del debito pubblico austriaco prebellico stampigliati dal Governo italiano (Regio decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 700,000.

Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi. — Capitolo 12. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Spesa obbligatoria), lire 7,966,353.99.

Capitolo 13. Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali e alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo, lire 35,924,155.02.

Capitolo 14. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164); annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2) (Spesa obbligatoria), lire 505,000.

Capitolo 15. Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni prove-

nienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie), lire 3,740,000.

Capitolo 16. Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (articolo 13 della legge 12 febbraio 1903, numero 50 e articolo 1 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898), lire 4,500,000.

Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali. — Capitolo 17. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, numero 67, e 19 giugno 1913, n. 641) (Spesa di ordine), lire 100,000.

Capitolo 18. Sussidio da corrispondersi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili (articolo 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 12, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2405) ed all'Istituto nazionale fascista di previdenza Umberto I per gli addetti alle Aziende industriali dello Stato e loro orfani (articolo 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641 e Regio decreto 29 novembre 1928, n. 2823) e assegno a favore dell'orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del tesoro e il detto Istituto per il ripristino della annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie al n. 1449, lire 337,750.

Capitolo 19. Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi, e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (Regio decretolegge 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578) (Spesa obbligatoria), lire 5,640,000.

Capitolo 20. Somma da corrispondersi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, giusta l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, convertito nella legge 15 ottobre 1923, n. 2293, lire 91,815.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Dotazioni. — Capitolo 21. Dotazione della Corona (articolo 1º del Regio decretolegge 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 11,250,000.

Capitolo 22. Assegno a S. A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, n. 901), lire 3 milioni.

Capitolo 23. Appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca di Aosta (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, numero 1091, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1579), lire 1,000,000.

Capitolo 24. Appannaggio a S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 542, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1578), lire 1,000,000.

Capitolo 25. Appannaggio a S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia (leggi 14 giugno 1928, n. 1311, e 26 maggio 1932, n. 549), lire 500,000.

Capitolo 26. Appannaggio a S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo (Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 291, convertito nella legge 25 maggio 1931, n. 654), lire 100,000.

Capitolo 27. Appannaggio a S. A. R. la principessa Elena di Francia, Duchessa d'Aosta madre (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1092, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577), lire 400,000.

Capitolo 28, Appannaggio a S. A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1093, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577), lire 150,000.

Capitolo 28. Appannaggio a S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino (Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1094, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577), lire 100,000.

Spese per le Camere Legislative. — Capitolo 30. Spese pel Senato del Regno, lire 15 milioni 030,000.

Capitolo 31. Spese per la Camera dei Deputati, lire 15,950,000.

Capitolo 32. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria), lire 4,906,554.80.

Presidenza del Consiglio dei Ministri. — Capitolo 33. Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri — Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse), lire 131 mila.

Capitolo 34. Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 106,000.

Capitolo 35. Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo, lire 518,200.

Capitolo 36. Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 325,000.

Capitolo 37. Funzioni pubbliche e feste governative, lire 127,500.

Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda. — Capitolo 38. Retribuzioni al personale non di ruolo in servizio del Sottosegretariato, lire 930,000.

Capitolo 39. Assegni agli addetti alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato. Indennità di missione e di trasferimento, lire 50,000.

Capitolo 40. Spese di rappresentanza, contributi vari, lire 50,000.

Capitolo 44. Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Sottosegretariato di Stato e compensi ad estranei per incarichi e studi nell'interesse del Sottosegretariato medesimo, lire 250,000.

Capitolo 42. Sussidi al personale, agli eximpiegati invalidi e alle loro famiglie, lire 45 mila.

Capitolo 43. Spese casuali, lire 40,000.

Capitolo 44. Fitto, riparazioni, manutenzione, adattamento, canoni d'acqua e arredamento dei locali in uso del Sottosegretariato, lire 450,000.

Capitolo 45. Spesa per la corrispondenza telegrafica e telefonica con l'estero (Spesa obbligatoria), lire 3,200,000.

Capitolo 46. Biblioteca. Giornali e riviste nazionali ed estere, lire 50,000.

Capitolo 47. Spese per la propaganda, lire 500,000.

Capitolo 48. Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche — Spese di impianto e di esercizio (legge 25 giugno 1913, n. 785 e Regio decreto 9 aprile 1928, n. 941), lire 100,000.

Capitolo 49. Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, lire 2,000,000.

Capitolo 50. Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo (Regi decreti-legge 23 marzo 1931, numero 371, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1631, e 21 novembre 1934, n. 1851), lire 5,980,000.

Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio. — Servizio speciale riservato. — Capitolo 51. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse), lire 2,855,000.

Capitolo 52. Indennità di missione, di trasferta e di trasloco al personale addetto al servizio speciale riservato; spese per visite medico-fiscali; indennità e spese per i corsi professionali inerenti al servizio stesso, lire 103 mila.

Capitolo 53. Premi di operosità e rendimento; compensi al personale addetto al servizio speciale riservato per prestazioni straordinarie ai sensi dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165 — Compensi per Consigli e Commissioni, lire 536,800.

Capitolo 54. Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato (*Spese fisse*), lire 74,800.

Capitolo 55. Spese per gli impianti tecnici per il servizio speciale riservato e per la relativa manutenzione; abbonamenti telefonici e canoni diversi; comunicazioni telefoniche interurbane, lire 429,250.

Capitolo 56. Sussidi agli impiegati ed agenti, a quelli cessati dal servizio ed alle loro famiglie, lire 2,000.

Servizi diversi. — Capitolo 57. Personale della Consulta Araldica — Stipendi ed asegni fissi, lire 12,200.

Capitolo 58. Spese pel servizio araldico (articolo 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, numero 313), lire 43,440.

Capitolo 59. Assegnazione a favore della Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, lire 900,000.

Capitolo 60. Assegno a favore dell'Istituto centrale di statistica del Regno, istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162, e da versare all'Istituto medesimo, lire 2,700,000.

Capitolo 61. Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali da versare all'Istituto centrale di statistica, giusta l'articolo 4, lettere a) e c) del Regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, lire 540,000.

Capitolo 62. Assegnazione per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero (Regio decreto 8 giugno 1933, n. 697), lire 150 mila.

Capitolo 63. Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile, lire 519 mila.

Capitolo 64. Premi di operosità e di rendimento al personale del Comitato per la mobilitazione civile, lire 22,880.

Capitolo 65. Somma da erogare a beneficio di istituzioni pei combattenti bisognosi, lire 510,000.

Capitolo 66. Commissariato per le migrazioni interne — Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dei servizi (arti-

colo 14 della legge 9 aprile 1931, n. 358), lire 321,500.

Capitolo 67. Personale del Commissariato per le migrazioni interne — Stipendi ed assegni fissi, lire 158,500.

Capitolo 68. Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e per le indennità al personale addettovi, lire 535,600.

Capitolo 69. Fondo a disposizione del Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (articolo 5 del Regio decreto 29 marzo 1932, n. 461 e decreto 17 giugno 1932 del Capo del Governo), lire 170,000.

Capitolo 70. Indennità da corrispondersi ai funzionari, ai testimoni, ai periti e ad altri per i procedimenti dinanzi al Tribunale speciale per la difesa dello Stato (Spesa obbligatoria), lire 150,000.

Capitolo 71. Premi d'operosità e rendimento al personale addetto al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, lire 22,000.

Capitolo 72. Spese per il funzionamento del Cemitato delle pensioni privilegiate ordinarie, lire 83,000.

Capitolo 73. Premi di operosità e rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie, lire 17,600.

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. — Capitolo 74. Assegni fissi al personale in servizio permanente, lire 25,579,000.

Capitolo 75. Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale, e relative spese di trasporto e di mantenimento — Assegni fissi agli ufficiali chiamati temporeneamente in servizio collettivo di istruzione o di ordine pubblico — Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura — Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni — Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti; premi ai vincitori (Regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 223, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1182) — Spesa per gli ufficiali e militi richiamati in servizio per scontare punizioni, lire 10,050,000.

Capitolo 76. Spese varie per l'istruzione premilitare, provvista e manutenzione d'indumenti e di materiali per l'istruzione ginnastica — Spese per i campi estivi, per l'uso di palestre, per premi agli istruttori ed agli allievi, medaglie ai premilitari ed eventuali indennizzi per infortuni in dipendenza della

istruzione premilitare, riconosciuti a carico dello Stato, lire 5,100,000.

Capitolo 77. Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi; canoni d'acqua, lire 1,759,100.

Capitolo 78. Indennità eventuali agli ufficiali ed ai militi per i servizi isolati fuori di residenza, lire 5,340,000.

Capitolo 79. Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici — Spese per la corrispondenza postale, telegrafica e telefonica — Riscaldamento degli uffici e comandi — Pulizia dei locali — Spese per il funzionamento della tipografia del Comando generale — Spese per la illuminazione dei locali — Abbonamento e provvista di giornali e pubblicazioni varie per gli uffici stampa — Provvista di carta, stampati, registri ed altri oggetti di cancelleria ed in genere spese di ufficio di qualsiasi natura cui non venga provveduto a cura del Provveditorato generale, lire 2,900,000.

Capitolo 80. Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario e di materiali di equipaggiamento generale. Spese per il trasporto sulle ferrovie dello Stato, di materiali di qualsiasi natura per conto della Milizia, lire 5,000,000.

Capitolo 81. Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere ed apparecchi di riproduzione celere; strumenti musicali; materiali sportivi; materiali di casermaggio, insegne e materiali vari, lire 765,000.

Capitolo 82. Provvista di munizioni di prima dotazione e provviste, manutenzione e trasporto di armi e di buffetterie — Provvista, manutenzione, funzionamento e trasporto di vetture e di carri automobili e di biciclette — Risarcimento di sinistri automobilistici e premi per le relative assicurazioni, lire 1 milione, 360,000.

Capitolo 83. Spese per opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri — Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena — Provvista e manutenzione e trasporto di materiale sanitario e per le squadre di soccorso, lire 575,000.

Capitolo 84. Contributi all'Opera di previdenza della Milizia, anche per integrare le provvidenze di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 — Contributo a favore dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, di cui all'articolo 3 del Regio decretolegge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928. n. 261, lire 1,000,000.

Capitolo 85. Spese segrete inerenti ai servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, lire 575,000.

Capitolo 86. Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della Milizia, lire 22,000.

Consiglio di Stato. — Capitolo 87. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse), lire 3,050,000.

Capitolo 88. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre amministrazioni per prestazioni nello interesse del Consiglio di Stato, lire 35,000.

Capitolo 89. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie, lire 2,800.

Capitolo 90. Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato, lire 17,500.

Corte dei conti. — Capitolo 91. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse), lire 12,650,000.

Capitolo 92. Retribuzioni al personale avventizio, lire 695,600.

Capitolo 93. Spesa per i servizi di riscontro di cui all'articolo 10 della legge 3 aprile 193, n. 255, lire 844,000.

Capitolo 94. Indennità per missioni e tra slochi e per recarsi al luogo di eletto domicilio, lire 22,500.

Capitolo 95. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, lire 488,720.

Capitolo 96. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie, lire 37,000.

Capitolo 97. Spese per la biblioteca della Corte dei conti, lire **22,000.**

Capitolo 98. Fitto di locali, lire 467,500.

Capitolo 99. Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti e relative dipendenze, lire 60,000.

Avvocatura dello Stato. — Capitolo 100. Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse), lire 7,665,000.

Capitolo 101. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato ed al personale di altre amministrazioni e ad estranei, per prestazioni nell'interesse dell'Avvocatura, lire 52,800.

Capitolo 102. Indennità per missioni e traslochi e per recarsi al domicilio eletto, lire 23,200.

Capitolo 103. Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli e impiegati ed agenti e loro famiglie, lire 7,000.

Capitolo 104. Retribuzione al personale avventizio, lire 16,000.

Capitolo 105. Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 200,000.

Capitolo 106. Fitto di locali non demaniali (Spese fisse), lire 255,000.

Spese generali di amministrazione. — Ministero e Intendenze di finanza. — Capitolo 107. Personale di ruolo amministrativo, di ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime — Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse), lire 44,320,600.

Capitolo 108. Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, lire 300,000.

Capitolo 109. Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero, lire 42,500.

Capitolo 110. Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, comprese le sezioni speciali del Tesoro (*Spese fisse*), lire 1,150,000.

Capitolo 111. Fitto di locali non demaniali per le Intendenze e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (*Spese fisse*), lire 977 mila 500.

Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza. — Capitolo 112. Personale di concetto e d'ordine delle Ragionerie delle Amministrazioni centrali — Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse), lire 15 milioni 400,000.

Capitolo 113. Personale di ragioneria e di ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano, addetto alle Ragionerie delle Intendenze — Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse), lire 10,600,000.

Capitolo 114. Retribuzione al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti, lire 160,000.

Capitolo 115. Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie medesime ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra, lire 1,320,000.

Capitolo 116. Indennità di tramutamento al personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina delle Ragionerie centrali; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati delle Regionerie predette collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, lire 357,000.

Capitolo 117. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famglie, nonchè al personale subalterno addetto alle Ragionerie centrali, lire 136,200.

Servizi del Tesoro. — Capitolo 118. Personale delle sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della scuola dell'Arte della medaglia — Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse), lire 11,875,000.

Capitolo 119. Assegni fissi per spese d'ufficio alla Tesoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del debito pubblico (*Spese fisse*), lire 5,720.

Capitolo 120. Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione di valori; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro, presso la officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite, lire 2,195,000.

Capitolo 121. Spese riservate a disposizione della direzione generale del Tesoro, lire 8,500.

Capitolo 122. Spese generali d'esercizio della Zecca — Acquisti di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca — Riparazione e manutenzione dei locali — Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato — Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria, lire 510,000.

Capitolo 123. Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia Zecca; assicurazione all'Istituto Nazionale fascista contro gli infortuni sul lavoro; assicurazione contro la disoccupazione involontaria; spese sanitarie; assegni di malattia; contributo dello Stato da versarsi all'Istituto Nazionale fascista della previdenza sociale — Premi di operosità e di rendimento e di economia — Sussidi agli operai e loro superstiti — Indennità varie e premi per prolungamento di orario al personale destinato alla Zecca, lire 1 milione 200,000.

Capitolo 124. Scuola d'arte della medaglia -- Spese pel funzionamento della scuola, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, lire 28,000.

Capitolo 125. Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti, della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, per allestimento, spedizione e bollo dei titoli di debito pubblico e spese per comprovare la legittimità di circolazione dei titoli stessi, lire 17,000.

Capitolo 126. Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero, lire 2,500,000.

Capitolo 127. Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio e spese accessorie (Spesa obbligatoria), lire 7,200.

Capitolo 128. Spese per la Commissione tecnico permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; per la Commissione permanente di cui all'articolo 110 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, numero 204; per la Commissione di cui all'articolo 183, lettera d), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (articolo 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81) e per la Commissione costituita presso l'Amministrazione del debito pubblico per la convalidazione dei titoli deteriorati a norma del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 50, lire 8,800.

Capitolo 129. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria), lire 350 mila

Capitolo 130. Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero, lire 200.000.

Capitolo 131. Indennità di missione pei servizi del Tesoro all'interno e spese varie inerenti al servizio informazioni, lire 120,000.

Capitolo 132. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio — Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali, in confronto del contributo

complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, numero 652) (Spesa d'ordine), lire 2,000,000.

Capitolo 133. Compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Regia Tesoreria provinciale e coloniale, lire 21,900,000.

Spese diverse. — Capitolo 134. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ed al personale di altre Amministrazioni, lire 3,155,000.

Capitolo 135. Indennità per missioni e traslochi effettuati dai funzionari e subalterni dipendenti dall'Ufficio Centrale del personale, dalla Direzione generale del tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del Tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale, nell'interesse dei servizi del Tesoro e della vigilanza sugli Istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse della Officina carte valori) e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio, lire 493,500.

Capitolo 136. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale, esclusi quelli dei servizi speciali dei monopoli industriali; sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e del tesoro e loro famiglie, lire 693,000.

Capitolo 137. Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 767,700.

Capitolo 138. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 139. Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti, lire 54,000.

Capitolo 140. Compensi ad estranei per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria, lire 42,500.

Capitolo 141. Spese casuali, lire 51,000.

Capitolo 142. Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (escluse le Ragionerie centrali e le Ragionerie delle Intendenze) — Personale avventizio delle nuove provincie assunto secondo le norme del cessato

regime — Retribuzione ai cottimisti, lire 11 milioni 968,000.

Capitolo 143. Contributo dello Stato per la iscrizione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (articolo 3 della legge 8 luglio 1912, n, 750, e regolamento 1º agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 144. Somma da versare alla Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'ispettorato generale delle ferrovie tramvie ed automobili in ragione del 60 per cento del provento dei diritti di cui all'articolo 108 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per memoria.

Capitolo 145. Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro, e dei formaggi che si esportano all'estero (Spesa obbligatoria), lire 2,000,000.

Capitolo 146. Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il dazio consumo sul sale in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (articolo 2 del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, convertito nella legge 13 dicembre 1928, numero 3475) (Spesa obbligatoria), lire 22 milioni 700,000.

Capitolo 147. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione finanziaria (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238), per memoria.

Capitolo 148. Rimborso ai comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali (articolo 331 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) e per le sedi distaccate di pretura. Rimborsi ed anticipazioni ai comuni e pagamenti diretti ai creditori delle spese per l'impianto degli uffici giudiziari di nuova istituzione e di quelle necessarie in dipendenza delle modificate circoscrizioni giudiziarie (Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933, numero 1849 e successive disposizioni legislative)— Spese per l'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia, lire 28,132,555.

Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno. — Capitolo 149. Assegnazione corrispondente al maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423, da versarsi al capitolo n. 354 dell'Entrata, per movimento di capitali, per essere indi destinata alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (articolo 6 del Regio decretolegge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711), per memoria.

Debito vitalizio. — Pensioni ordinarie, indennità ed assegni. — Capitolo 150. Pensioni ordinarie (Spese fisse), lire 100,000,000.

Capitolo 151. Pensioni ordinarie al personale del cessato regime, lire 32,500,000.

Capitolo 152. Pensioni, al 1º maggio 1931, della casa di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577), lire 250,000.

Capitolo 153. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria), lire 400,000.

Capitolo 154. Pensioni o indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa cartevalori (*Spesa obbligatoria*), lire 1,200,000.

Capitolo 155. Assegni di medaglie al valore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca ed europea, e dei loro aventi diritto, lire 750,000.

Spese per servizi speciali. — Spese comuni alle amministrazioni esterne. — Capitolo 156. Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette — Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse), lire 186,359,100.

Capitolo 157. Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte dirette e delle dogane e delle imposte indirette (*Spese fisse*), lire 4 milioni 312,000.

Capitolo 158. Fitto di locali per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio e delle tasse, delle imposte

dirette e delle dogane e delle imposte indirette (Spese fisse), lire 6,000,000.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici. — Capitolo 159. Indennità di missione, spese per lavori a cottimo e indennità di cancelleria al personale di ruolo, provvisorio, avventizio e giornaliero, per la formazione e conservazione del catasto; paghe ai canneggiatori e indennità di tramutamento al personale provvisorio, avventizio e giornaliero, lire 6 milioni 810,000.

Capitolo 160. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza (Spesa obbligatoria), lire 5,400.

Capitolo 161. Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, di ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria), lire 90 mila.

Capitolo 162. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, lire 42,300.

Capitolo 163. Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, spese per la riproduzione zincografica delle mappe, manutenzione e riparazione di istrumenti e materiale diverso, adattamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese per la formaztone e conservazione del nuovo catasto, lire 800,000.

Capitolo 164. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici di finanza, lire 3,400,000.

Capitolo 165. Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici di finanza, lire 131,600.

Capitolo 166. Spese per la pubblicazione della Rivista del catasto e dei servizi tecnici, lire 50,000.

Amministrazione delle tasse sugli affari. — Capitolo 167. Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383 e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 168. Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie, lire 6,000.

Capitolo 169. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse e inden-

nità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse, lire 3,062,400.

Capitolo 170. Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, non richiedenti l'opera del tecnico e spese per il tramutamento dei detti uffici, lire 170,000.

Capitolo 171. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 540,000.

Capitolo 172. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 26,000,000.

Capitolo 173. Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (Spesa obbligatoria), lire 14,100,000.

Capitolo 174. Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza e ad altri per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno della Amministrazione delle tasse; per l'accertamento delle contravvenzioni alle tasse di bollo ordinarie comprese nella tariffa generale ed alle tasse sugli affari e spese relative, lire 37,400.

Capitolo 175. Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati e dei magazzini compartimentali e provinciali — Indennità speciale di maneggio di valori ai funzionari incaricati — Sussidi di malattia agli operai di detti depositi — Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle intendenze sedi di economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi — Spese d'ogni genere necessarie per lo impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime — Rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione ai funzionari che accompagnano le spedizioni di valori bollati ed ai funzionari ed operai che curano il servizio delle macchine bollatrici, lire 1,800,000.

Capitolo 176. Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (articolo 31 della legge 30 dicembre 1923, nu-

mero 3276 e legge 1º maggio 1930, n. 540) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 156 e 9 luglio 1931, n. 1008) (Spesa d'ordine), lire 2 milioni 800,000.

Capitolo 177. Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei Regi decreti-legge: 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 652, e 17 novembre 1927, numero 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355 (Spesa d'ordine), lire 16,200,000.

Capitolo 178. Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radio-elettrici (articolo 10 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988) (Spesa d'ordine), lire 630,000.

Capitolo 179. Quote sui canoni di abbonamento alle redioaudizioni circolari spettanti agli enti di cui all'articolo 2 del Regio decretolegge 20 luglio 1934, n. 1203 (Spesa d'ordine), per memoria.

Capitolo 180. Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276) (Spesa d'ordine), lire 16,000,000.

Capitolo 181. Quota annua sul provento della tassa di bollo sulle inserzioni ed abbonamenti nei giornali, riviste ed altre stampe, dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, giusta l'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456 e l'articolo 4 del decreto ministeriale 5 giugno 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 1930, lire 950,000.

Capitolo 182. Contributo dello Stato al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) (Regio decreto-legge 16 novembre 1931, numero 1471, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 671), lire 1,425,000.

Capitolo 183. Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada (Spesa d'ordine), lire 187,000,000.

Capitolo 184. Spese per l'accertamento, la riscossione, ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, per la bol-

latura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di scambio compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni; spese generali per il funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742 (Spesa obbligatoria), lire 10,800,000.

Capitolo 185. Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente istituita presso gli uffici del registro e spese varie inerenti all'esecuzione della vigilanza stessa e alla custodia dei valori bollati presso gli Istituti di credito e per acquisto di casseforti ed armadi di sicurezza, lire 2,150,000.

Amministrazione delle Aziende patrimoniali dello Stato. — Capitolo 186. Indennità ai componenti i Comitati di vigilanza per le aziende patrimoniali dello Stato, indennità di missione per le funzioni di sindaco, per la rappresentanza presso i Comitati di cura, indennità per missioni in genere, spese di assistenza tecnica e di vigilanza e pel funzionamento degli uffici tecnici demaniali presso le aziende e dei Comitati di vigilanza, lire 276,000.

Capitolo 187. Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 250,000.

Capitolo 188. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria), lire 78,500.

Capitolo 189. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 50,000.

Capitolo 190. Spese di amministrazione, manutenzione e miglioramento delle Regie Aziende del Mar Piccolo di Taranto e di quella di S. Cesarea Terme, lire 378,000.

Provveditorato generale dello Stato. — Amministrazione del Demanio pubblico e antico. — Capitolo 191. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse), lire 241,000.

Capitolo 192. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 1,450,000.

Capitolo 193. Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali — Beni della Corona, beni già della

Corona tenuti in gestione provvisoria dall'Amministrazione del demanio, ecc.; spese di materiale per la parte che non è carico degli affittuari delle miniere dell'isola d'Elba, pei servizi di Magione e delle annualità perpetue; spese per verifiche, e delimitazione dei terreni di demanio pubblico, escluse quelle per le spiaggie lacuali; spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, convertito nella legge 15 ottobre 1923, n. 2293, spese di indemaniamento, di amministrazione, per imposte ed oneri e diverse, relative alle confraternite romane di cui alla legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 630,000.

Capitolo 194. Spese di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte donata allo Stato dalla signora Henriette Tower vedova Wurts, da sostenersi con l'annua rendita proveniente dal legato di 50,000 dollari dalla stessa disposto a favore del Regio Governo, lire 24,000.

Capitolo 195. Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, di alloggio, di legna ed orto, e diverse — *Canali Cavour*, lire 23,200.

Capitolo 196. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria, e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; spese di materiale pel servizio amministrativo, tecnico e telegrafico — Canali Cavour, lire 2 milioni 040,000.

Capitolo 197. Canoni ed annualità passive — Canali Cavour (Spese fisse ed obbligatorie), lire 15,000.

Capitolo 198. Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate — Canali Cavour — (Spesa obbligatoria), lire 500,000.

Capitolo 199. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*), lire 308,100.

Capitolo 200. Sussidi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti, lire 8,000.

Capitolo 201. Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 126,000.

Capitolo 202. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 270,000.

Capitolo 203. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio — Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale — Imposte consorziali — Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Spesa obbligatoria) lire 14,000,000.

Capitolo 204. Spese di amministrazione, e di piccola manutenzione delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 2,144,500.

Servizi del Provveditorato per tutte le amministrazioni. — Capitolo 205. Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse; spese per stampati e pubblicazioni speciali e pel trasporto degli stampati e bollettari del lotto, lire 18,408,000.

Capitolo 206. Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, compresi i bollettini per le società per azioni, per la proprietà intellettuale ed i brevetti industriali delle carte rappresentative di valori e di tutte le altre specie di carte e cartoncini, dei cartoni, materiale di legatoria, rilegature, riproduzioni, e simili, da corrispondere all'Istituto Poligrafico e spese per i locali di sicurezza del Tesoro e per gli uffici dell'Ispettorato del Provveditorato e per la delegazione della Corte dei conti, presso l'officina carte-valori, lire 39,362,200.

Capitolo 207. Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato, lire 38,000.

Capitolo 208. Spese di gestione del magazzino principale di Roma, lire 530,000.

Capitolo 209. Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti i servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato, comprese quelle per l'antico demanio, lire 127,300.

Amministrazione delle imposte dirette. — Capitolo 210. Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette e spese per pagamento di onorari per visite medico-fiscali, lire 2,208,000.

Capitolo 211. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette (Spesa d'ordine ed obbligatoria), lire 180,000.

Capitolo 212. Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (*Spesa obbligatoria*), lire 92,000.

Capitolo 213. Somma da corrispondersi per diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e dal Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996 e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte e delle sezioni tecniche catastali, lire 5,420,800.

Capitolo 214. Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie, lire 500,000.

Capitolo 215. Compensi e spese pei messi notificatori, informatori e indicatori (art. 3 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, numero 259) (Spesa obbligatoria), lire 540,000.

Capitolo 216. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 17 ottobre 1922, n. 1401 (Spesa obbligatoria), lire 2,500.

Capitolo 217. Interessi dovuti agli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo nelle comunicazioni di accreditamento nei conti correnti postali a norma dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326, lire 8,500.

Capitolo 218. Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, sulle penalità in materia d'imposte dirette (articolo 18 del Regio decreto 28 gennaio 1929, n. 360) (Spesa obbligatoria), lire 103,500.

Capitolo 219. Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti alla applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'articolo 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434 (Spesa obbligatoria), lire 2,957,500.

Capitolo 220. Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno, lire 198,000.

Capitolo 221. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 220,000,000.

Corpo della Regia guardia di finanza. — Capitolo 222. Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, lire 170,550,000.

Capitolo 223. Indennità eventuali di tramutamento ed altre per la guardia di finanza; assegni al personale del Corpo addetto, in luogo del personale tecnico borghese, al servizio del naviglio per la vigilanza finanziaria, lire 16,000,000.

Capitolo 224. Compensi e sussidi alla guardia di finanza e sussidi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo e loro superstiti: elargizioni alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa caduti vittime del dovere, lire 44,000.

Capitolo 225. Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, comunicazioni, trasporti, preparazione alla mobilitazione, mantenimento della scuola di applicazione per gli ufficiali, spese di giustizia, risarcimenti, contributo a favore della Unione nazionale ufficiali in congedo ed altre spese per la guardia di finanza, lire 6,600,000.

Capitolo 226. Spese pei servizi di polizia tributaria e per i corsi di applicazione della scuola di polizia tributaria investigativa (articolo 29 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281 e articolo 1 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816), lire 174,600.

Capitolo 227. Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie ai personali della scuola di applicazione per gli ufficiali e della scuola allievi sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza; premi al personale famigliare delle scuole stesse ed al personale operaio; indennità di missione agli impiegati civili; indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 luglio 1912, n. 660). Consigli e Commissioni di disciplina e di esami d'avanzamento; premi e spese per arresti di disertori della guardia di finanza e per l'educazione fisica dei militari del Corpo; spese funebri nei casi in cui queste sono a carico dello Stato, lire 198,000.

Capitolo 228. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna; acquisto e noleggio di galleggianti, di macchine, attrezzi e materiali e altre spese pel mantenimento e l'esercizio dei galleggianti erariali, dei magazzini, degli scali e delle officine relative e degli altri locali comunque destinati esclusivamente alle stazioni del naviglio della Regia guardia di finanza, lire 3 milioni 330,000.

Capitolo 229. Assegni e compensi al personale salariato, di macchina e d'officina, addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, premi di assicurazione del personale operaio,

spese di cura ed altre spese diverse per la gestione del personale suddetto, lire 660,000.

Capitolo 230. Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, per la costruzione in economia, con personale del Corpo, di piccoli tratti della recinzione metallica al confine e per la manutenzione relativa e per l'affitto, l'acquisto e la espropriazione delle aree relative, lire 900,000.

Capitolo 231. Somme dovute ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di correzione o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare, lire 255,000.

Capitolo 232. Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11, 12 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito nella legge 6 settembre 1928, n. 2103) — Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati -Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni — Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario (Spesa obbligatoria), lire 1,280,000.

Capitolo 233. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (*Spese fisse*), lire 5 milioni 280,000.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette. — Spese generali. — Capitolo 234. Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette, lire 7,000.

Capitolo 235. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando; prelevamento di campioni; indennità di trasferta; premi per la scoperta delle contravvenzioni; trasporto dei corpi di reato; spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per la vigilanza diretta a reprimere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario o di prodotti agrari (articolo 65 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, lire 235,000.

Capitolo 236. — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione ester-

na delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione; indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione, lire 5,580,000.

Capitolo 237. Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, lire 170,000.

Capitolo 238. Costruzione di caselli doganali, piccola manutenzione dei fabbricati ed impianti in uso per i servizi esterni dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, lire 510,000.

Capitolo 239. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria), lire 130,000.

Imposte di fabbricazione. — Capitolo 240. Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine), lire 54,000.

Capitolo 241. Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione d'imposte indebitamente percepite (*Spesa obbligatoria*), lire 4,500,000.

Capitolo 242. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per la adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie; spese per l'assicurazione contro gli incendi del laboratorio chimico dei denaturanti di Milano e per l'accertamento delle imposte di fabbricazione, lire 6,200,000.

Capitolo 243. Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione, lire 50,000.

Dogane. — Capitolo 244. Mercedi alle visitatrici doganali, lire 391,000.

Capitolo 245. Indennità di giro per ispezioni e indennità per maneggio di denaro (Spese fisse), lire 66,000.

Capitolo 246. Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, per trasferte, servizi disagiati e di confine e per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio; indennità, compreso il cambio, agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero; indennità al personale doganale e della Regia guardia di finanza per il servizio di visita ai viaggiatori sui treni internazionali in corsa transitanti per qualsiasi varco, e per prestazioni straordinarie relative al servizio merci eseguito dalle ferrovie dello Stato nei transiti interessanti traffici adriatici, lire 1,940,000.

Capitolo 247. Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e di materiale speciale ad uso delle dogane e loro trasporto; illuminazione delle barriere doganali; noleggio ed aguisto di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana; mercedi al personale operaio straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali; assegno agli uffici non doganali incaricati della emissione delle bollette di legittimazione; spese di facchinaggio; acquisto di marche per l'assicurazione obbligatoria delle visitatrici doganali contro l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3158 e 3184) e spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane, lire 212,500.

Capitolo 248. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 249. Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane — Spese per imballaggio e spedizione di campioni — Acquisto di libri, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione; spese pel mantenimento del corso annuale di istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali, lire 88,000.

Capitolo 250. Restituzione di diritti alla esportazione, restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine ed obbligatoria), lire 73,000,000.

Direzione generale dei servizi per la finanza locale. — Capitolo 251. Indennità di viaggio e soggiorno per ispezioni nell'interesse del servizio per la finanza locale (articolo 91 del

testo unico di legge approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175), lire 30,000.

Capitolo 252. Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Spesa obbligatoria), lire 15,000.

Amministrazione dei monopoli. — Fiammiteri, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette. — Capitolo 253. Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento, e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi — Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi d'accensione e dei fiammiferi — Spese per giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 (Spesa obbligatoria), lire 130,000.

Capitolo 254. Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio — Indennità e spese pel funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione ed all'articolo 38 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, lire 60 000

Capitolo 255. Indennità ai procuratori del registro e del bollo sulla vendita delle marche; indennità e minute spese per la vigilanza delle fabbriche e per le operazioni di importazioni delle cartine e dei tubetti per sigarette; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio — Rimborso delle marche restituite dai fabbricanti ed importatori all'Amministrazione — Spese per acquisti di materiale da imballaggio e diverse per spedizione, assicurazione, scorta e trasporto delle marche, per stampati, pubblicazioni e diverse, lire 90,000.

Lotto. — Capitolo 256. Spese e rimunerazioni per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto — Spese per provvista e riparazione di materiali e mobili speciali per le estrazioni, per gli archivi segreti e i magazzini del lotto — Medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il

conferimento dei banchi — Spese di liti e di giustizia penale, premi e spese per la repressione del lotto clandestino e sussidi al personale ausiliario — Indennità di funzionamento degli archivi suddetti e per maneggio di valori — Spese di varia indole per i servizi del lotto — Concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli — Corresponsione ai gestori del lotto a titolo di parziale indennizzo per le spese di fitto dei locali dei banchi e sussidi ai ricevitori in caso di trasferimento (articoli 7 e 8 del Regio decreto-legge 31 ottobre 1921, numero 1520, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) — Fitto di locali, lire 330,000.

Capitolo 257. Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (*Spesa d'ordine*), lire 28,600,000.

Capitolo 258. Vincite al lotto (Spesa obgligatoria), lire 210,000,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 259. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articoio 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), lire 40,000,000.

Capitolo 260. Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato), lire 40,000,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi vari. — Capitolo 261. Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (Spesa obbligatoria), lire 21,750,000.

Capitolo 262. Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo pel culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, lire 66,759,455.

Capitolo 263. Rimborsi vari (Spese obbligatorie e d'ordine), lire 7,025,200.

Capitolo 264. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato, per pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria), lire 34,131,246.

Capitolo 265. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Lucania delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria), lire 290,000.

Capitolo 266. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della

stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 267. Assegno annuo da corrispondersi dal Demanio dello Stato all'Istituto internazionale di agricoltura, ai termini del Regio decreto 23 maggio 1920, n. 724, e da rimborsarsi dall'Opera nazionale dei combattenti, sulle rendite delle tenute già in dotazione della Corona, trasferite in proprietà dell'Opera stessa, lire 300,000.

Capitolo 268. Assegnazione straordinaria per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli e pel funzionamento dei servizi del Commissariato medesimo (art. 10 - 1° comma - ed articolo 11 dei Regi decretilegge: 15 agosto 1925, n. 1636, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 6 gennaio 1927, n. 24, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2405; e articolo 4 - lettera D - del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 281, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1324; Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 102), lire 10 milioni

Capitolo 269. Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma (Regio decreto-legge 21 luglio 1931, n. 1001, convertito nella legge 31 marzo 1932, n. 348 - 3ª delle quindici rate), lire 30,000,000.

Spese diverse. — Capitolo 270. Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti di credito, sulle somme da essi fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie, lire 6,764,865.

Capitolo 271. Interessi compresi nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte al Tesoro in dipendenza dei mutui concessi ai comuni di Melfi, Potenza e Matera giusta il Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592, lire 541,070.

Capitolo 272. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, numero 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, aboliti con l'articolo n. 148 della legge medesima (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 273. Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di Tesoreria provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377 (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 274. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei Reali decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e dei Regi decreti-legge: 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 13 agosto 1926, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605 e 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari, lire 24,000,000.

Capitolo 275. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di lire 40 milioni, e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti-legge 28 novembre 1919, n. 1405, 25 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 864 e 3 aprile 1921, n. 571, convertiti nella legge 25 giugno 1926, n. 1262 — scadenza al 25 giugno 1928 — e rimborso alla Cassa stessa del quaranta per cento del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra — (Regi decreti-legge: 6 ottobre 1921, n. 1426, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 14 maggio 1926, n. 887, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 906), lire 3,200,347.

Capitolo 276. Quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del segretariato generale della Società delle Nazioni, lire 7,467,000.

Capitolo 277. Spese varie, esclusi i premi di operosità e rendimento, per il servizio dei risarcimenti in natura dovuti secondo i trattati di pace dagli Stati ex-nemici, per memoria

Capitolo 278. Assegnazione a favore degli Istituti di credito delle nuove provincie non aventi scopo di lucro, per la garanzia di cui ai Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e 5 aprile 1925, n. 491, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, lire 1,000,000.

Capitolo 279. Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1º gennaio 1924. (Articolo 7 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ed articolo 5 del Regio decreto-

legge 30 settembre 1926, n. 1909, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1074). (12a delle venti rate), lire 400,000.

Capitolo 280. Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (articolo 4 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 226) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 281. Rimborso all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro, dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati delle rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini del Trentino ed a quelli di Fiume dagli Istituti di previdenza austriaci ed ungheresi, e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendite di infortunio sul lavoro, dovute ai cittadini della Venezia Giulia e di Zara (Regi decreti-legge 24 settembre 1931, n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375 e 21 settembre 1933, n. 1398, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 169), lire 1,000,000.

Capitolo 282. Spese per fornitura di tondelli monetati ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, numero 215, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per memoria.

Capitolo 283. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti-legge 9 novembre 1921, n. 1871 e 12 luglio 1923, n. 1817, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473) Spesa obbligatoria), lire 1,165,000.

Capitolo 284. Somma occorrente per il pagamento della quota posta a carico dell'Italia, delle pensioni per gli ex funzionari ed agenti della Südbahn, di cui all'articolo 17 dell'accordo di Roma del 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1826, n. 1867 e rimborso alle ferrovie dello Stato di passività inerenti a liquidazioni ex-Südbahn di cui all'articolo 25 dell'accordo medesimo, lire 14,900,000.

Capitolo 285. Pensioni agli ex-impiegati della Banca Austro-Ungarica di nazionalità italiana (Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2487, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 155,000.

Capitolo 286. Somma occorrente per il pagamento del canone a *forfait* di franchi oro 6,000,000, di cui all'articolo 29 dell'accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867, lire 22,000,000.

Capitolo 287. Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in eccedenza a 650,000 tonnellate annue ai termini degli articoli 15, n. 15 e 39, n. 5 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867, lire 15,000,000.

Capitolo 288. Somma per l'eventuale pagamento per conto dell'Austria, in dipendenza della garanzia assunta fino all'importo massimo di franchi oro 6,760,000, ai termini dell'articolo 36 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867, per memoria.

Capitolo 289. Interessi pei capitali investiti nelle stazioni comuni della Südbahn, ai sensi dell'articolo 15, alinea 13, dell'accordo di Roma del 29 marzo 1923 relativo alla riorganizzazione amministrativa e tecnica della Südbahn, lire 110,000.

Capitolo 290. Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta nei limiti della somma massima di franchi oro 3,300,000, ai sensi dell'articolo 43 dell'accordo 29 marzo 1923 per la sistemazione della Südbahn, approvato con Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867, per memoria.

Capitolo 291. Somma occorrente pel pagamento dei titoli redimibili del debito pubblico brebellico austriaco, posto a carico dell'Italia (Regi decreti-legge 3 novembre 1921, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e 24 giugno 1923, n. 1448, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 400,000.

Capitolo 292. Indennità di viaggio e di soggiorno e indennità per le sedute ai componenti la Commissione di esperti per la determinazione degli strumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche ed altre spese pel funzionamento della Commissione stessa (Regio decreto-legge 23 dicembre 1923, n. 2871, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto 3 giugno 1924), lire 14 000

Capitolo 293. Contributi dello Stato per gli impianti, fabbricati, macchinari, materiali e simili, da conservarsi per eventuali necessità belliche, ai sensi dei Regi decreti-legge 14 giu-

gno 1923, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e 23 dicembre 1923, n. 2871, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per memoria.

Capitolo 294. Somma da corrispondere alla Cassa di ammortamento per l'estinzione dei debiti di guerra a integrazione dell'interesse in ragione del cinque per cento sulle somme investite dalla Cassa stessa (articolo 2 Regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 951, per memoria.

Capitolo 295. Assegno temporaneo mensile ai funzionari militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 124,000,000.

Capitolo 296. Spese d'ufficio e per imposte, tasse, ecc., inerenti ai servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache comprese nel territorio delle nuove provincie del Regno, e spese relative all'intervento dei rappresentanti italiani nell'Amministrazione della Società Südbahn e pensioni alle famiglie degli ex agenti della ferrovia Bolzano-Merano, lire 35,000.

Capitolo 297. Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributi vari, lire 70 milioni.

Capitolo 298. Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione delle ferrovie dello Stato, lire 900,000,000.

Capitolo 299. Sovvenzione alla sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale (Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5 convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512 — 3ª delle venti annualità), lire 85,000,000.

Capitolo 300. Somministrazione alle ferrovie dello Stato per le spese di ricerche minerarie in Albania e per lo sfruttamento della parte del giacimento petrolifero del Devoli — 3ª delle quattro rate — legge 8 maggio 1933, n. 524, lire 40,000,000.

Capitolo 301. Erogazione a favore di enti agrari per disciplinare l'approvvigionamento del mercato interno di taluni prodotti agricoli, lire 1,615,000.

Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità. — Capitolo 302. Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria), lire 7,500,000.

Capitolo 303. Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (*Spesa obbligatoria*), lire 250,000.

Capitolo 304. Contributi dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria) lire 16,500,000.

Capitolo 305. Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni, frane ed eruzioni (articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341; articolo 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298; articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311; legge 13 luglio 1905, n. 400; decreto-legge luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, convertito nella legge 17 febbraio 1918, n. 320, legge 2 giugno 1927, n. 979 e Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3196), lire 300,000.

Capitolo 306. Contributi diretti dello Stato a favore dell'Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti (*Spesa obbligatoria*), lire 33,000,000.

Capitolo 307. Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, per mezzo delle speciali obbligazioni create dal Regio decretolegge 27 settembre 1923, n. 2309, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive estensioni e spese di acceleramento della revisione degli atti tecnici e della trattazione delle domande per contributi terremoti, giusta gli articoli 1 del Regio decreto 5 giugno 1933, n. 628 e 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1001, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1838, lire 20,000,000.

Spese per la beneficenza romana. — Capitolo 308. Spese per la beneficenza romana (Spesa obbligatoria), lire 32,644,570.

Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda. — Capitolo 309. Assegnazione straordinaria per i provvedimenti a favore delle Aziende alberghiere e del credito alberghiero giusta la legge 26 maggio 1932, n. 627. (Spesa ripartita — Quarta delle 10 rate, lire 10,000,000.

Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio. — Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti. — Capitolo 310. Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo a tariffa militare dei viaggi gratuiti in terza classe concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (articolo 130 del Regolamento approvato col Regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642), lire 500,000.

Capitolo 311. Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli Istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143, lire 16,500,000.

Capitolo 312. Assegnazione a favore della Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, lire 20,000,000.

Capitolo 313. Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (decreto-legge luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2055, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 400,000.

Capitolo 314. Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151, lire 255,000.

Capitolo 315. Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali, lire 1,147,365.

Capitolo 316. Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse, lire 800,000.

Spese per l'Avvocatura dello Stato. — Capitolo 317. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, lire 5,000.

Spese per l'Istituto centrale di Statistica.

— Capitolo 318. Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di Statistica, lire 610,000.

Capitolo 319. Assegnazione straordinaria all'istituto centrale di statistica del Regno per l'esecuzione dell'ottavo censimento generale della popolazione, lire 13,000,000.

Spese pel servizio speciale riservato. — Capitolo 320. Retribuzioni e indennità temporanea mensile al personale straordinario e avventizio, lire 40,000.

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. — Capitolo 321. Spesa per la costruzione d'un padiglione in muratura per la mostra ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale presso la Fiera campionaria di Tripoli (terza ed ultima rata), lire 50,000.

Assegni vitalizi e pensioni straordinarie. — Capitolo 322. Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse, lire 7,500,000.

Spese generali di amministrazione. — Servizi diversi. — Capitolo 323. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1928, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232; Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379; Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853 e Regi decreti-legge: 7 maggio 1927, n. 694, convertito nella legge 5 aprile 1928, n. 716, 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325), lire 750,000.

Capitolo 324. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, lire 10,000.

Capitolo 325. Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) lire 10,000.

Capitolo 326. Spese di qualsiasi natura per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime, lire 85,000.

Capitolo 327. Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili (Spesa obbligatoria), per memoria.

Spese per servizi speciali. — Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici. — Capitolo 328. Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie che ne sono sprovviste, e per l'esecuzione, mediante appalto, delle operazioni inerenti alla formazione delle mappe, lire 16,950,000.

Amministrazione delle aziende patrimoniali dello Stato. Capitolo 329. Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali per l'acquisto di immobili, indennità di esproprio, per manutenzione straordinaria e forniture e spese varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali, lire 1,000,000.

Capitolo 330. Spesa per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziatori e dalle società esercenti le Regie aziende patrimoniali, lire 15,006,730.

Provveditorato generale dello Stato. — Capitolo 331. Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato — Asse ecclesiastico (Spese fisse), lire 8,000.

Capitolo 332. Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli, lire 28,800.

Capitolo 333. Somma da corrispondere alla Regia scuola d'ingegneria di Bologna in corrispettivo della rinuncia a favore dello Stato al diritto di uso gratuito e perpetuo dello stabile in quella città — Piazza Celestini -- ed alla Regia scuola di chimica industriale nella stessa città in corrispettivo della cessione in proprietà allo Stato del fabbricato in Via Spirito Santo (legge 22 dicembre 1932, n. 1894 — 4ª delle cinque annualità), lire 720,000.

Capitolo 334. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria), lire 51,600.

Capitolo 335. Spese per l'acquisto di un fabbricato da adibire ad uso di sede degli uffici finanziari in Agrigento (articolo 4 del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1288, convertito nella legge 15 dicembre 1932, numero 1745 — 4ª delle cinque rate), lire 472,800.

Capitolo 336. — Spesa per l'acquisto di un fabbricato da adibire a sede dell'Intendenza di finanza di Frosinone (articolo 9 del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1001, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1838 — 3a delle cinque annualità), lire 170,000.

Corpo della Regia guardia di finanza. — Capitolo 337. Soprassoldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie celibi o vedovi, senza prole minorenne, giusta il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325, lire 2,030,000.

Capitolo 338. Assegnazione straordinaria per la integrazione ed il rinnovamento del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (articolo 4 del Regio decreto-legge 13 agosto 1932, n. 1033, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1746 — 4^a delle cinque rate), lire 850,000.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette. — Capitolo 339. Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca (Spesa obbligatoria), per memoria.

Direzione generale dei servizi per la finanza locale. — Capitolo 340. Spese di stralcio inerenti all'applicazione della soppressa addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra di cui al Regio decretolegge 13 febbraio 1925, n. 117, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, ed ai Regi decretilegge 6 maggio 1926, n. 769, e 24 settembre 1928, n. 2112, convertiti rispettivamente nelle leggi 27 marzo 1927, n. 635 e 6 dicembre 1928, n. 3146, e premi al personale delle amministrazioni comunali, agli appaltatori ed al dipendente personale, lire 25,000.

Amministrazione delle pensioni di guerra. — Capitolo 341. Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella italo-turca, lire 1 miliardo.

Capitolo 342. Assegni una volta tanto per ferite, lesioni e infermità contratte in guerra (articolo 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e articolo 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491), lire 1,200,000.

Capitolo 343. Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, lire 6,800,000.

Capitolo 344. Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro, lire 36,500,000.

Capitolo 345. Pensioni alle famiglie dei caduti per la Causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la Causa stessa (articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, numero 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 359), lire 1,400,000.

Capitolo 346. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici ed archivi della Direzione generale delle pen-

sioni di guerra, e paghe agli operai che vi sono addetti, lire 75,000.

Capitolo 347. Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra, lire 16,900.

Capitolo 348. Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio, lire 50,000.

Capitolo 349. Spese di liti (Spesa obbligatoria), lire 5,000.

Capitolo 350. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, lire 500,000.

Capitolo 351. Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 — Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri — anche estranei all'Amministrazione — del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57 — Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57 — Spese per visite mediche all'estero, lire 2,820,000.

Capitolo 352. Retribuzione al personale avventizio, lire 75,000.

Capitolo 353. Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232; Regio decretolegge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379; Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, e Regi decreti-legge: 7 maggio 1927, n. 694, convertito nella legge 5 aprile 1928, n. 716, 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325), lire 60,000.

Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie. — Capitolo 354. Somme occorrenti per il pagamento di indennità in contanti e per il pagamento in contanti di frazioni inferiori a lire 100 di indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3,50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie », e per spese di emissione delle obbligazioni medesime, lire 850,000.

Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze. — Capitolo 355. Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli uffici provinciali inca-

ricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e relativi decreti applicativi) e spese per il personale straordinario ed avventizio dell'ufficio centrale dei danni di guerra, lire 550,000.

Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti. — Capitolo 356. Annualità da versare alla Cassa depositi e prestiti per il servizio e l'estinzione delle polizze gratuite di assicurazione dei combattenti (articolo 1 del Regio decreto-legge 2 gennaio 1925, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e Regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 852, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), per memoria.

Categoria II. Movimento di capitali. — Estinzione di debiti. — Capitolo 357. Debiti redimibili — Ammortamento (Spesa obbligatoria), lire 147,237,521.28.

Capitolo 358. Ammortamento delle Obbligazioni sette per cento collocate negli Stati Uniti d'America (10^a annualità) (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252), lire 33,500,000.

Capitolo 359. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 360. Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui e anticipazioni amministrati dalla Direzione generale del Tesoro, lire 9,178,640.51.

Capitolo 361. Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte allo Stato dei mutui ai comuni di Melfi, Potenza e Matera, ai termini del Regio decretolegge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592, lire 72,592.68.

Capitolo 362. Rimborso di buoni del Tesoro novennali, per memoria.

Capitolo 363. Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto — Quote di ammortamento e rimborso di capitale (*Spesa obbligatoria*), lire 25,192,547.82.

Capitolo 364. Annualità spettante al fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo, per disavanzo al 30 giugno 1905 nelle Casse pensioni e di soccorso della rete Mediterranea, in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con decreto-legge luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1591, con-

vertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 — 18^a delle annualità), lire 383,696.20.

Capitolo 365. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 50.000.

Capitolo 366. Restituzione alle provincie delle anticipazioni fatte allo Stato per l'acceleramento dei lavori catastali, *per memoria*.

Capitolo 367. Annualità da corrispondersi alla Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 22 giugno 1913, numero 644) (terza delle 50 annualità), lire 103 mila 885.74.

Capitolo 368. Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio a sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836 — 15^a delle 35 annualità scadenti il 1º gennaio di ogni anno), lire 19,693.08.

Capitolo 369. Annualità decennali, da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento dell'anticipazioni di lire 200 milioni, complessive per la costruzione della strada autocamionale Genova-Serravalle Scrivia e sistemazione delle strade statali e affluenti (Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1819 e legge 8 giugno 1933, n. 775), lire 26 milioni 853,573.

Capitolo 370. Annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento all'anticipazione di 50 milioni per opere da eseguirsi dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova (Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469), lire 6,793,398.

Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno. — Capitolo 371. Versamenti a dotazione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (Regi decreti-legge: 5 agosto 1927, numero 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781; 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711 e articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059), per memoria.

Capitolo 372. Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno, del maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regió decreto 28 aprile 1930, n. 423 (articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711, per memoria.

Accensione di crediti. — Capitolo 373. Somma necessaria, per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzioni e riparazioni in dipendenza dei trattati di pace, da reintegrarsi dalle Nazioni interessate, lire 50,000.

Capitolo 374. Antipazione di somme per garanzie assunte dallo Stato (Regi decretilegge 9 maggio 1929, n. 888, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1233 e 16 febbraio 1931, n. 192, convertito nella legge 30 maggio 1932, n. 700), lire 5,169,026.90.

Capitolo 375. Quota di partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società anonima Azienda generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) (Regio decreto 30 giugno 1932, n. 893), per memoria.

Riscatti di ferrovie. — Capitolo 376. Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488, lire 1,013,031.49.

Capitolo 377. Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1919, numero 1443, e convenzione 10 giugno 1922, approvata con Regio decreto 11 gennaio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 36, del 1923), lire 6,500,000.

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato, all'azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre aziende autonome di Stato. — Capitolo 378. Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e per l'esecuzione di lavori occorrenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato e in corso di costruzione, per memoria.

Capitolo 379. Somma da provvedersi alla Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interrubane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (legge 3 luglio 1930, n. 945 — 6° ed ultima annualità), lire 11,000,000.

Anticipazioni a provincie, comuni. Opere Pie ed Enti morali. — Capitolo 380. Somme da versare nel conto corrente speciale col Municipio di Napoli per lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà delle somme autorizzate dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª); dalla legge 7 luglio 1902, n. 290; dall'articolo 1 della convenzione approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351 e dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2354, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895 approvata con l'articolo 5 dell'al-

legato L alla legge 8 'agosto 1895, n. 486, della legge 17 luglio 1898, n. 318 e della legge 12 luglio 1912, n. 783, $per\ memoria$.

Capitolo 381. Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 20,000,000.

Capitolo 382. Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito di lire 45,000,000 contratto dal Consorzio stesso con le Casse di risparmio di Genova e delle provincie lombarde, per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del molo Galliera (articolo 4, lettera a) del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 1,400,000.

Capitolo 383. Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto-legge, articolo 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, e Regi decretilegge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1425, e 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43) (Spesa d'ordine), per memoria.

Capitolo 384. Anticipazione al comune di Parma per le opere necessarie al risanamento del quartiere di Oltretorrente (legge 21 giugno 1928, n. 1583), lire 30,000.

Partite che si compensano con l'entrata. — Spese diverse. — Capitolo 385. Quote dovute ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine), lire 2,640,000.

Capitolo 386. Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione della anticipazione concessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III » pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908

per effetto dell'articolo 32 del Regio decretolegge 16 novembre 1921, n. 1705, convertito nella citata legge 17 aprile 1925, n. 473, lire 2.530.489.52.

Capitolo 387. Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di San Marino in base all'articolo 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (29ª delle cinquanta annualità), lire 9,310.04.

Capitolo 388. Somma corrispondente allo ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini (articolo 4 del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 300,000.

Capitolo 389. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti, in estinzione del mutuo a favore del comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto, corrispondente all'ammontare delle tasse portuali ed al contributo di lire 480,000 a carico del Ministero dei lavori pubblici. (Regi decreti-legge 7 maggio 1925, n. 1390, convertito nella legge 13 marzo 1926, n. 562 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3057) (11° rata), lire 1 milione 250,000.

Capitolo 390. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine), lire 3,000,000.

Capitolo 391. Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine), lire 1 milione 399,000.

Capitolo 392. Arretrati di rendita pubblica dovuti ad Fondo pel culto ed agli Enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostituzione di doti di Enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1931, n. 28), lire 713,538.

Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato. — Capitolo 393. Rimborso allo Stato della spesa per stipendi agli impiegati, lire 170,000.

Capitolo 394. Retribuzione al personale avventizio e diurnista, lire 320,000.

Capitolo 395. Spese di liti — Indennità di viaggio e di soggiorno per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato, ed altre spese

d'amministrazione a carico del fondo di garanzia, lire 30,000.

Capitolo 396. Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria, lire 35,000.

Capitolo 397. Rimborso allo Stato delle spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua, lire 100,000.

Riassunto per titoli — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I Spese effettive. — Oneri generali dello Stato. — Debiti perpetui, lire 366,501,535.47.

Debiti redimibili, lire 2,387,931,575.28.

Debiti variabili, lire 1,935,249,535.01.

Annualità fisse, sovvenzioni e sussidi, lire 52,635,509.01.

Spese derivanti da assegnazioni o convenzioni speciali, lire 6,169,565.

Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Dotazioni, lire 17,500,000.

Spese per le Camere legislative, lire 35 milioni 886,554.80.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, lire 1,207,700.

Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:

Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, lire 13,615,000.

Servizio speciale riservato, lire 4,000,850. Servizi diversi, lire 6,860,720

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, lire 60,025,100.

Consiglio di Stato, lire 3,105,300.

Corte dei conti, lire 15,287,320.

Avvocatura dello Stato, lire 8,219,000.

Spese generali di amministrazione. — Ministero e Intendenze di finanza, lire 46,790,600.

Ragionerie delle Amministrazioni centrali e delle Intendenze di finanza, lire 27,973,200. Servizi del Tesoro, lire 42,925,220.

Spese diverse, lire 70,057,255.

Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno, per memoria.

Debito vitalizio:

Pensioni ordinarie, indennità ed assegni, lire 135,100,000.

Spese per servizi speciali. — Spese comuni alle Amministrazioni esterne, lire 196,671,100.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, lire 11,329,300.

Amministrazione delle tasse sugli affari, lire 283,670,800.

Amministrazione delle Aziende patrimoniali dello Stato, lire 1,032,500.

Provveditorato generale dello Stato:

Amministrazione del demanio pubblico antico, lire 21,779,800.

Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni, lire 58,465,500.

Amministrazione delle imposte dirette, lire 232,240,800.

Corpo della Regia guardia di finanza, lire 205,271,600.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette:

Spese generali, lire 6,632,000.

Imposte di fabbricazione, lire 10,804,000. Dogane, lire 75,777,500.

Direzione generale dei servizi per la finanza locale, lire 45,000.

Amministrazione dei monopoli:

Fiammiferi, apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette, lire 280,000.

Lotto, lire 238,930,000.

Fondi di riserva, lire 80,000,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 6,659,941,439.57.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese per organi e servizi generali dello Stato. — Contributi, conservizi generali dello Stato. — Contributo, concorsi, rimborsi e sussidi vari, lire 170,255,901.

Spese diverse, lire 1,318,767,282.

Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità, lire 77,550,000.

Spese per la beneficenza romana, lire 32 milioni 644,570.

Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, lire 10,000,000.

Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio:

Spese di assistenza ai reduci della guerra ed alle famiglie dei caduti, lire 39,602,365.

Spese per la Corte dei Conti, nulla.

Spese per l'Avvocatura dello Stato, lire 5,000.

Spese per l'Istituto centrale di statistica, lire 13,610,000.

Spese pel servizio speciale riservato, lire 40,000.

Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, lire 50,000.

Assegni vitalizi e pensioni straordinarie, lire 7,500,000.

Spese generali di amministrazione. — Servizi diversi, lire 855,000.

Spese per servizi speciali. — Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, lire 16 milioni 950,000.

Amministrazione delle aziende patrimoniali dello Stato, lire 16,006,730.

Provveditorato generale dello Stato, lire 1,451,200.

Corpo della Regia guardia di finanza, lire 2,880,000.

Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, per memoria.

Direzione Generale dei servizi per la finanza locale, lire 25,000.

Amministrazione delle pensioni di guerra, lire 1,049,501,900.

Spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per le nuove provincie, lire 850,000.

Spese per i servizi di stralcio del cessato Ministero per le terre liberate, passati in parte al Ministero delle finanze, lire 550,000.

Spesa per la concessione delle polizze ai combattenti, *per memoria*.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 2,759,094,948.

Categoria II. Movimento di capitali. – Estinzione di debiti, lire 249,425,548.31.

Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno, per memoria.

Accensione di crediti, lire 5,219,026.90. Riscatti di ferrovie, lire 7,513,031.49.

Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie delle Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende Autonome di Stato, lire 11,000,000.

Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed Enti morali, lire 21,430,000.

Partite che si compensano coll'entrata: *Spese diverse*, lire 11,842,337.56.

Spese per il servizio del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato, lire 655,000.

Totale della categoria seconda della parte straordinaria, lire 307,084,944.26.

Totale del titolo II. — Spesa straordinaria, lire 3,066,179,892.26.

PRESIDENTE. Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 9,419,036,387.57.

Categoria II. Movimento di capitali (Parte straordinaria), lire 307,084,944.26.

Totale generale, lire 9,726,121,331.83. Pongo a partito questo totale.

(E approvato).

Si dia lettura degli elenchi. SCARFIOTTI, Segretario, legge:

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936 ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 1. — Rendite consolidate 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e interessi di debiti perpetui diversi.

Capitolo n. 3. — Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.

Capitolo n. 4. — Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America. (Regi decreti-legge 18 e 19 novembre 1925, nn. 1964 e 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252).

Capitolo n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Capitolo n. 7. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali.

Capitolo n. 8. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione.

Capitolo n. 10. — Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto – Interessi.

Capitolo n. 12. — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato.

Capitolo n. 14. — Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164). Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2).

Capitolo n. 15. — Annualità e prestazioni diverse, comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 17. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641).

Capitolo n. 19. — Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la
estensione al personale dell'Amministrazione
stessa dei miglioramenti economici concessi
agli impiegati ed agenti governativi, e per
stipendi, assegni e retribuzioni a favore del
personale amministrativo, tecnico, d'ordine e
subalterno addetto alla gestione dei beni
retrocessi dalla Corona al Demanio dello
Stato (Regio decreto-legge 3 ottobre 1919,
n. 1792, convertito nella legge 18 marzo 1926,
n. 562, e Regio decreto 31 dicembre 1919,
n. 2578).

Capitolo n. 32. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Capitolo n. 45. — Spesa per la corrispondenza telegrafica e telefonica con l'estero.

Capitolo n. 70. — Indennità da corrispondersi ai funzionari, ai testimoni, ai periti e ad altri per i procedimenti dinanzi al tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Capitolo n. 127. — Spese di liti nell'interesse della Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali, non aventi capitolo proprio, e spese accessorie.

Capitolo n. 129. — Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Capitolo n. 132. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od Enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo n. 137. — Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo n. 138. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 143. — Contributo dello Stato per l'iscrizione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato e per la costituzione di un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale stesso (articolo 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e regolamento 1º agosto 1913, n. 1543, articoli 17 e 18).

Capitolo n. 145. — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.

Capitolo n. 146. — Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato, o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il dazio consumo sul sale, in

conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (articolo 2 del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3475).

Capitolo n. 153. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 154. — Pensioni e indennità per una sola volta în luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.

Capitolo n. 160. — Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio, del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Capitolo n. 161. — Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico, d'ordine e di servizio in caso di cessazione dal servizio, o in caso di morte, alle loro vedove ed ai loro figli.

Capitolo n. 167. — Costituzione di un fondo di invalidità e vedovanza, a favore del personale degli uffici finanziari esecutivi già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383 e Regio decreto 18 giugno 1925, n. 1281).

Capitolo n. 171. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessorî.

Capitolo n. 172. — Restituzioni e rimborsi (Tasse).

Capitolo n. 173. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi, indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo 176. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale e ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro «Alla Scala» in Milano (articolo 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1º maggio 1930, n. 540) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931, n. 156 e 9 luglio 1931, n. 1008).

Capitolo n. 177. — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri Enti, sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei Regi decreti-legge: 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355.

Capitolo n. 178. — Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori e rivenditori di materiali radioelettrici (articolo 10 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988).

Capitolo n. 179. — Quote sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti agli enti di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203.

Capitolo n. 180. — Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè-concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).

Capitolo n. 183. — Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti all'Azienda autonoma statale della strada.

Capitolo n. 184. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di scambio, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni; spese generali pel funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742

Capitolo n. 187. — Imposte sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 188. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessorî.

Capitolo n. 189. — Restituzioni e rimborsi (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 197. — Canoni ed annualità passive – Canali Cavour.

Capitolo n. 198. — Spese per imposte e sovrimposte ed aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate — Canali Cavour.

Capitolo n. 201. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessorî.

Capitolo n. 202. — Restituzioni e rimborsi (Provveditorato – Demanio).

Capitolo n. 203. — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio – Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale – Imposte consorziali – Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Capitolo n. 211.—Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture catastali; spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Capitolo n. 212. — Spese per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Capitolo n. 215. — Compensi e spese per i messi notificatori informatori e indicatori (articolo 3 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 259).

Capitolo n. 216. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 17 ottobre 1922, n. 1401.

Capitolo n. 218. — Spese di coazioni e di liti; spese per l'applicazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, sulle penalità in materia di imposte dirette (articolo 18 del Regio decreto 28 gennaio 1929, n. 360).

Capitolo n. 219. — Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle Commissioni istituite dall'articolo 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per gli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434.

Capitolo 221. — Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).

Capitolo n. 232. — Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11, 12 del Regio decreto-legge 19 gennaio

1928, n. 26, convertito nella legge 6 settembre 1928, n. 2103). Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario.

Capitolo n. 239. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Dogane).

Capitolo n. 240. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 241. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Capitolo n. 248. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 250. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 252. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione dei procedimenti penali (Spesa obbligatoria) (Finanza locale).

Capitolo n. 253. — Acquisto delle pietrine focaie: paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi, spese per il trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi d'accensione e dei fiammiferi. Spese per giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della con-

venzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Capitolo n. 257. — Aggio di esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie.

Capitolo n. 258. — Vincite al lotto.

Capitolo n. 261. — Contributi, concorsi e sussidi varî dovuti per legge.

Capitolo n. 263. — Rimborsi varî.

Capitolo n. 264. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità.

Capitolo n. 265. — Rimborso alla provincia ed ai comuni della Lucania delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa con l'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Capitolo n. 266. — Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Capitolo n. 272. — Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, aboliti coll'articolo n. 148, della legge medesima.

Capitolo n. 273. — Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale, ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377.

Capitolo n. 280. — Interessi 6 per cento sulle somme contabilizzate e non pagate durante ed al termine dell'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ampliamento del nuovo porto industriale di Livorno (articolo 4 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, numero 3249, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 226).

Capitolo n. 283. — Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna (Regi decreti-legge 9 novembre 1921, n. 1871 e 22 luglio 1923, n. 1817, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo n. 302. — Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di

beneficenza o di altri Enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.

Capitolo n. 303. — Rimborso alle provincie ed ai comuni danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate.

Capitolo n. 304. — Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.

Capitolo n. 306. — Contributi diretti dello Stato a favore dell'« Unione edilizia » o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito, o riparato a proprie spese gli edifici distrutti

o danneggiati da terremoti.

Capitolo n. 308. — Spese per la beneficenza romana.

Capitolo n. 327. — Rimborsi di somme indebitamente riscosse per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e per le terre liberate e dal Comitato liquidatore per le gestioni di guerra e restituzioni di quote inesigibili.

Capitolo n. 334. — Spese inerenti alla vendita di beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 339 — Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca.

Capitolo n. 349. — Spese di liti.

Capitolo n. 357. — Debiti redimibili – Ammortamento.

Capitolo n. 359. — Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.

Capitolo n. 363. — Certificati ferroviari di credito 3.65 e 3.50 per cento netto. Quote di ammortamento e rimborso di capitale.

Capitolo n. 365. — Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

Capitolo n. 383. — Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto-legge; articolo 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella

legge 21 marzo 1926, n. 597; Regio decreto 11 aprile 1926, n. 736; e Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1425, e 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43).

Capitolo n. 385. — Quote dovute ai funzionari della Avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo n. 390. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Capitolo n. 391. — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Capitolo n. 4. — Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero.

Capitolo n. 14. — Spese di liti.

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 27. — Restituzione di depositi giudiziari.

Capitolo n. 30. — Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari — Spettanze di aspettativa per infermità dei medesimi, ed assegni alimentari per le loro famiglie (articoli 1, 119 e 139, comma 4º del testo organico approvato col Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e articolo 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675).

Capitolo n. 31. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (articolo 3, lettera B ed art. 50 del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, conver-

tito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ed articoli 33 e 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149).

Capitolo n. 32. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio – Indennità e trasferte a funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc. e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in Codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione nelle provincie ex regime, degli atti in materia civile

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo 8. — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica — Comunicazioni telefoniche con l'estero.

Capitolo n. 11. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 23. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Capitolo n. 5. — Spese di liti. Capitolo n. 9. — Spese per i telegrammi di Stato.

Capitolo n. 10. — Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere.

Capitolo n. 13. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 23. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a' termini del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato col Regio decreto legislativo 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Capitolo n. 4. — Spesa per i telegrammi di Stato.

Capitolo n. 9. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Capitolo n. 10. — Spese di liti, risarcimenti e accessori.

Capitolo n. 12. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 15. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante le pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 16. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (articolo 6 del Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e art. 6 della legge 14 aprile 1927, n. 604).

Capitolo n. 17. — Contributi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e assicurazione presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore del personale delle Regie Scuole tecniche e dei Regi Istituti tecnici commerciali, industriali e agrari. Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio, al personale predetto ed alle rispettive famiglie.

Capitolo n. 26. — Somme dovute all'azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno – Comunicazioni telefoniche interurbane – Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concesso all'« Agenzia Stefani » – Spedizione di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.

Capitolo n. 15. — Spese di liti.

Capitolo n. 22. — Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 25. — Contributo alla Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati e salariati degli Enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, equivalente al valore capitale dell'aumento di pensione dipendente dal riconoscimento delle campa-

gne di guerra Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293; Parte I articolo 45 e Parte II articolo 1; Regio decreto 1º maggio 1930, n. 680, articolo 45).

Capitolo n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, per i medici in servizio presso il corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Capitolo n. 27. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (articoli 3, 4 e 10, del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19).

Capitolo n. 28. — Foglio degli annunzi nelle provincie – Spese di stampa, distribuzione e spedizione – Retribuzione agli amministratori.

Capitolo n. 33. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione.

Capitolo n. 34. — Anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Capitolo n. 36. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali – Spese e concorsi pel funzionamento dei dispensari antivenerei – Consorzi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, arredi e medicinali – Spese per la vigilanza sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree (articoli 297 a 300, 303, 304 e 306 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

Capitolo n. 53. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai comuni isolani, nei periodi di siccità.

Capitolo n. 81. — Spese per l'intervento nella consegna dei benefici in caso di vacanza (articolo 30, comma 3º del Concordato Lateranense).

Capitolo n. 88. — Somme da erogare a favore degli Enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 301).

Capitolo n. 93. — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni danneggiati da operazioni guerresche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per sopperire a deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988; 18 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1969; 14 luglio 1918, n. 954; 17 novembre 1918, n. 1740; 12 febbraio 1919, n. 218, e 18 maggio 1919, n. 843).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 12. — Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Capitolo n. 13. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633. convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo n. 18. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche.

Capitolo n. 19. — Spese di liti e per arbitraggi.

Capitolo n. 26. — Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica.

Capitolo n. 28. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo n. 8. — Spese di telegrammi. Capitolo n. 9. — Spese di liti, arbitraggi, coazioni ed altre accessorie.

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 18. — Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.

Capitolo n. 21. — Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880). Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 122 e 190 del Codice per la marina mercantile). Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 56, 75 e 114 del Codice per la marina mercantile).

Capitolo n. 22. — Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzioni di Londra 20 gennaio 1915 e 31 maggio 1929).

Capitolo n. 56. — Spese per liti e per arbitraggi.

Capitolo n. 60. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 62. — Indennità per una sola volta invece di pensione, al personale dello Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili, a' termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 63. — Quota a carico dello Stato italiano, della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).

Capitolo n. 65. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di

ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168, (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto-legge luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo n. 66. — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (articolo 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo n. 67. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631).

Capitolo n. 70. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico (legge 23 giugno 1927, numero 1110).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 8. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 11. — Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923.

Capitolo n. 39. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle amministrazioni militari (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (Regio decreto 13 maggio 1929, n. 928).

Capitolo n. 43. — Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari. Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; spese di giustizia agli

agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti.

Capitolo n. 48. — Spese di giustizia penale militare.

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 5. — Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 6. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 7. — Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 8. — Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni.

Capitolo n. 20. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 44. — Spese di giustizia – Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione – Spese per le carceri militari marittime – Soprassoldi ai giudici istruttori – Contributo per il funzionamento del tribunale supremo militare.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Capitolo n. 2. — Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 3. — Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 4. — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporti in genere.

Capitolo n. 16. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensione.

Capitolo n. 38. — Spesa per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro del personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Capitolo n. 11. — Spese per telegrammi e canoni varî dovuti all'Amministrazione postale.

Capitolo n. 12. — Spese di liti.

Capitolo n. 13. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 20. — Contributo all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi) e rimborsi all'Istituto nazionale fascista contro gl'infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario.

Capitolo n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante. Servizio fitopatologico. Osservatori regionali di fitopatologia. Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle (legge 18 giugno 1931, n. 987).

Capitolo n. 43. — Quota parte del provento delle sopratasse sulle licenze di caccia o di uccellagione, e sulle tabelle indicanti il divieto di caccia, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie, o per fare fronte alle spese generali della organizzazione dei cacciatori, ai sensi degli articoli 86 e 87 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117.

Capitolo n. 69. — Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per studi. od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione o comunque eseguite col contributo dello Stato (articolo 95 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215).

Capitolo n. 70. — Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi provinciali per la viticoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987.

Capitolo n. 79. — Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio, ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed Enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio

decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, •convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Capitolo n. 116. — Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

Capitolo n. 117. — Quota d'interessi a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e sui mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni).

Capitolo n. 121. — Prezzo dei terreni espropriati (articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni).

Capitolo n. 126. — Somme dovute dai Consorzi provinciali per la viticultura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987.

Capitolo n. 128. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, successive modificazioni.

Capitolo n. 129. — Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di Credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di Credito agrario per la Sardegna) a termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Capitolo n. 9. — Spese per telegrammi e canoni varî dovuti all'Amministrazione postale. Capitolo n. 10. — Spese di liti.

Capitolo n. 11. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 15. — Contributo all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione), e assicurazioni presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore di personali varî. Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie.

Capitolo n. 47. — Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

Capitolo n. 49. — Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio (testo unico 24 settembre 1923, n. 2157).

Capitolo n. 65. — Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria.

Capitolo n. 66. — Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2032, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 120. — Spese per i servizi del Tesoro, pel trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione di valori; per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato; pel servizio di vigilanza per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro, presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di

emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite.

Capitolo n. 127. — Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del Tesoro, del Debito pubblico, dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

Capitolo n. 132. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo n. 154. — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione, agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.

Capitolo n. 171. — Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 172. — Restituzioni e rimborsi (Tasse).

Capitolo n. 173. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo n. 184. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, per la bollatura delle carte da giuoco; per la riscossione delle tasse per i servizi di audizione circolare e spese per l'accertamento, la riscossione, l'amministrazione ed il riscontro della tassa di scambio, com-

preso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative contravvenzioni; spese generali pel funzionamento delle Commissioni interprovinciali e centrale istituiti dalla legge 12 giugno 1930, n. 742.

Capitolo n. 188 Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessorî.

Capitolo n. 189. — Restituzioni e rimborsi. (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 201. — Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessorî.

Capitolo n. 202. — Restituzioni e rimborsi (Provveditorato – Demanio).

Capitolo n. 214. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.

Capitolo n. 215. — Compensi e spese pei messi notificatori, informatori e indicatori (articolo 3 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 259).

Capitolo n. 216. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 17 ottobre 1922, n. 1401.

Capitolo n. 218. — Spese di coazioni e di liti – Spese per l'applicazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, sulle penalità in materia d'imposte dirette (articolo 18 del Regio decreto 28 gennaio 1929, n. 360).

Capitolo n. 236. — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte indirette; indennità alle guardie di finanza pei servizi delle imposte di fabbricazione, indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 239. — Spese per liti civili compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali, da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza della Amministrazione nei procedimenti penali.

Capitolo n. 240. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 241. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Capitolo n. 248. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depo-

siti doganali.

Capitolo n. 250. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi, e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 252. — Spese per liti civili, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza della Amministrazione nei procedimenti penali.

Capitolo n. 253. — Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi. Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi, e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi di accensione e dei fiammiferi; spese pei giudizi arbitrali di cui all'articolo 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Capitolo n. 254. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio. Indennità e spese pel funzionamento delle commissioni di cui all'articolo 6 del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione e dall'articolo 38 del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nelle legge 7 aprile 1932, n. 356.

Capitolo n. 334. — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 390. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

ELENCO N 3.

Capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41, primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 33. — Personale di ruolo dell' Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri. Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 51. — Personale di ruolo – Stipendi ed assegni fissi (Servizio speciale riservato).

Capitolo n. 57. — Personale della Consulta Araldica – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 67. — Personale del Commissariato per le migrazioni interne – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 74. — Assegni fissi al personale in servizio permanente (M. V. S. N.)

Capitolo n. 87. — Personale di ruolo – Stipendi ed assegni fissi. (Consiglio di Stato)

Capitolo n. 91. — Personale di ruolo – Stipendi ed assegni fissi. (Corte dei conti).

Capitolo n. 100. — Personale di ruolo – Stipendi ed assegni fissi. (Avvocatura dello Stato).

Capitolo n. 107. — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 112. — Personale di concetto e d'ordine delle ragionerie delle Amministrazioni centrali – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 113. — Personale di ragioneria e d'ordine delle ragionerie delle Intendenze di finanza nonchè personale assimilato exregime austriaco ed ex-Stato Fiumano addetto alle ragionerie delle intendenze. — Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 118. — Personale delle sezioni del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di gestione e di controllo, della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 132. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti, o prima di dette condanne, o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero

di somme, non di pertinenza del bilancio – Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regia (Art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo n. 150. — Pensioni ordinarie. Capitolo n. 151. — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Capitolo n. 153. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 154. — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori.

Capitolo n. 155. — Assegni di medaglie al valore a favore dei pensionati, degli impiegati civili in attività di servizio, degli ex-militari provvisti di pensione dipendente da fatti anteriori alle guerre italo-turca ed europea, e dei loro aventi diritto.

Capitolo n. 156. — Personale di ruolo delle Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici, del demanio, delle tasse, del provveditorato, delle imposte dirette, delle dogane e delle imposte indirette – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 172. — Restituzioni e rimborsi. (Tasse).

Capitolo n. 189. — Restituzioni e rimborsi. (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 191. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali; spese per il personale avventizio salariato, indennità e mercedi, legna ed orto per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio.

Capitolo n. 199. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio.

Capitolo n. 202. — Restituzioni e rimborsi. (Provveditorato-Demanio).

Capitolo n. 221. — Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).

Capitolo n. 222. — Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse, assegni di primo corredo, contributo alla spesa vestiario e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza,

giusta l'articolo 11 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Capitolo n. 241. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie e restituzione di imposte indebitamente percepite.

Capitolo n. 250. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi e pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona. (Dogane).

Capitolo n. 258. — Vincite al lotto.

Capitolo n. 295. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo n. 317. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio (Avvocatura dello Stato.

Capitolo n. 322. — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse.

Capitolo n. 323. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato escluso quello delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232; Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379; Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, e Regi decreti-legge: 7 maggio 1927, n. 694, convertito nella legge 5 aprile 1928, n. 716, e 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325).

Capitolo n. 324. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato delle Ragionerie centrali e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza.

Capitolo n. 339. — Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca.

Capitolo n. 341. — Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito e della Regia marina e assimilati e rispettive famiglie e soprassoldi di medaglie al valore militare loro dovuti in dipendenza della guerra fra varie Potenze e di quella Italo-Turca.

Capitolo n. 342. — Assegni per una volta tanto per ferite, lesioni, e infermità contratte in guerra (art. 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e art. 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491).

Capitolo n. 343. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 e dell'articolo 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 344. — Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito Austro-Ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.

Capitolo n. 345. — Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale ed ai mutilati ed invalidi per la causa stessa (articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 359).

Capitolo n. 350. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 353. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232; Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379; Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, e Regi decretilegge 7 maggio 1927, n. 694, convertito nella legge 5 aprile 1928, n. 716, e 23 ottobre 1927, n. 1966, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1325). (Pensioni di guerra).

Capitolo n. 383. — Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta al Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (articolo 4 dell'indicato Regio decreto-legge; articolo 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Regio decreto, 11 aprile 1926, n. 736; e Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1425, e 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43). MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale – Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse).

Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati. (Spese fisse).

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili, e assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).

Capitolo n. 18. — Magistrature giudiziarie – Personale – Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza. (Spese fisse).

Capitolo n. 19. — Cancellerie e segreterie giudiziarie – Personale – Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse).

Capitolo n. 20. — Uscieri giudiziari – Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse).

Capitolo n. 40. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena. Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse).

Capitolo n. 41. — Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo; paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato e premi di economia e rendimento al personale salariato – Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Capitolo n. 48. — Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75º anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978). (Spese fisse).

Capitolo n. 50. — Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio. (Spese fisse).

Capitolo n. 52. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli Istituti di prevenzione e di pena.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 1. — Ministero – Personale di ruolo – Stipendi ed assegni varî continuativi. (Spese fisse).

Capitolo n. 2. — Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e contributo relativo al fondo pensioni. (Spese fisse).

Capitolo n. 3. — Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862).

Capitolo n. 22. — Pensioni ordinarie. (Spese fisse).

Capitolo n. 23. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).

Capitolo n. 24. — Stipendi ed assegni varî continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri.

Capitolo n. 25. — Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri.

Capitolo n. 26. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero.

Capitolo n. 28. — Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria.

Capitolo n. 41. — Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione.

Capitolo n. 50. — Competenze per il personale delle scuole e per i servizi dell'educazione fisica all'estero.

Capitolo n. 60. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio in servizio presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici periferici nel Regno (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni).

Capitolo n. 73. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, Regio decretolegge 3 giugno 1920, n. 737, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 379 e Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853).

MINISTERO DELLE COLONIE.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale. Stipendi ed assegni varì di carattere continuativo. (Spese fisse).

Capitolo n. 22. — Pensioni ordinarie. (Spese fisse).

Capitolo n. 23. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificata col Regio decreto legislativo 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Capitolo n. 1. — Ministero – Personale di ruolo – Stipendi e assegni varii continuativi. (Spese fisse).

Capitolo n. 14. — Pensioni ordinarie. (Spese fisse).

Capitolo n. 15. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante le pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).

Capitolo n. 18. — Personale di ruolo dei Regi Provveditorati agli studi – Personale ispettivo e direttivo – Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (Spese fisse).

Capitolo n. 23. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole elementari – Compensi dovuti ai maestri delle scuole reggimentali e di quelle sussidiate.

Capitolo n. 54. — Regi Istituti medi di istruzione – Stipendi ed assegni al personale di ruolo – Retribuzioni per supplenze ed incarichi. (Spese fisse).

Capitolo n. 66. — Convitti nazionali ed educandati femminili – Personale di ruolo – Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche. (Spese fisse).

Capitolo n. 71. — Regi Istituti dei sordomuti – Regia scuola di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordo-muti – Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi – Per-

sonale di ruolo – Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche – Rimunerazioni per supplenze. (Spese fisse).

Capitolo n. 74. — Regi Istituti tecnici agrari – Stipendi, assegni e retribuzioni al personale (*Spese fisse*).

Capitolo n. 90. — Personale dei Regi Istituti tecnici nautici – Stipendi ed assegni varì continuativi. (Spese fisse).

Capitolo n. 92. — Regie Università ed altri Istituti superiori – Stabilimenti scientifici universitari – Personale di ruolo – Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche. (Spese fisse).

Capitolo n. 107. — Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche. (Spese fisse).

Capitolo n. 113. — Accademie – Personale di ruolo – Stipendi, pensioni accademiche ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche. (Spese fisse).

Capitolo n. 119. — Soprintendenze all'arte medievale e moderna, alle antichità, alle opere di antichità e d'arte, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti – Gabinetto fotografico nazionale – Accademie di belle arti e licei artistici – Conservatori di musica – Scuole di recitazione – Regio opificio delle pietre dure – Regia calcografia – Personale di ruolo – Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche – Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie; compensi ed indennità a maestri di arte ed aiuti ed assistenti. (Spese fisse).

Capitolo n. 148. — Assegni di disponibilità e maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione. (Spese fisse).

Capitolo n. 150. — Indennità mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni. (Spese fisse).

Capitolo n. 141. — Indennità di caroviveri al personale salariato.

Capitolo n. 153. — Indennità mensile dovuta al personale insegnante delle scuole elementari giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni.

Capitolo n. 169. — Spesa per il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione della educazione nazionale con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641. (Spese fisse).

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione dell'interno. (Spese fisse).

Capitolo n. 24. — Pensioni ordinarie. (Spese fisse).

Capitolo n. 27. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480; Regio decreto-legge 24 novembre 1930, numero 1502, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19) (Spesa obbligatoria).

Capitolo n. 55. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza – Stipendi, paghe ed assegni varî. (Spese fisse).

Capitolo n. 80. — Stipendi ed assegni vari al personale ecclesiastico Palatino (Spese fisse).

Capitolo n. 83. — Retribuzioni e indennità di caroviveri al personale straordinario ed avventizio (articolo 117 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; articolo 61 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 20 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) e indennità di buonuscita a quello licenziato (articolo 1 del Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 14 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898).

Capitolo 84. — Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1º del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2044, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (Spese fisse).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 1. — Amministrazione centrale – Personale di ruolo e personale di altre amministrazioni, comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale – Stipendi ed

assegni varî di carattere continuativo. (Spese fisse).

Capitolo n. 2. — Genio civile – Personale di ruolo – Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse. (Spese fisse).

Capitolo n. 3. — Ufficiali idraulici e di bonifica – Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre compe-

tenze fisse. (Spese fisse).

Capitolo n. 4. — Incaricati stabili – Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1 ottobre 1925). (Spese fisse).

Capitolo n. 30. — Pensioni ordinarie. (Spese

fisse).

Capitolo n. 31. — Indennità per una sola volta invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).

Capitolo n. 133. — Personale di ruolo: stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse (Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale – Stipendi ed assegni varì di carattere continuativo. (Spese fisse).

Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie. (Spese fisse).

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).

Capitolo n. 24. — Ufficiali delle capitanerie di porto – Stipendi, indennità militare ed assegni varî di carattere continuativo.

Capitolo n. 25. — Personale d'ordine delle capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie – Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo. (Spese fisse).

Capitolo n. 43. — Personale di ruolo della Amministrazione centrale e dei Circoli ferroviari d'ispezione – Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo. (Spese fisse).

Capitolo n. 61. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili. (Spese fisse).

Capitolo n. 62. — Indennità per una sola volta invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).

Capitolo n. 71. — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, avventizio e salariato.

Capitolo n. 72. — Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria; indennità e assegni. (Spese fisse).

Capitolo n. 74. — Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione della marina mercantile.

Capitolo n. 85. — Personale di ruolo – Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 1. — Ministero – Personale civile di ruolo – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 2. — Ministero e Stato Maggiore del Regio esercito – Personale militare – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 13. — Pensioni ordinarie. (Spese fisse).

Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923. (Spesa obbligatoria).

Capitolo n. 16. — Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 17. — Stipendi, ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali.

Capitolo n. 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 19. — Sottufficiali, caporali e soldati – Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di riassoldamento.

Capitolo n. 46. — Pensioni dell'ordine militare di Savoia – Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine. (Spese fisse).

Capitolo n. 51. — Carabinieri Reali – Ufficiali – Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 52. — Carabinieri Reali – Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri – Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

Capitolo n. 60. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047).

Capitolo n. 61. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047).

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale - Stipendi ed assegni varî continuativi. (Spese fisse).

Capitolo n. 18. — Pensioni ordinarie (Personali militari e civili). (Spese fisse).

Capitolo n. 19. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante). (Spese fisse).

Capitolo n. 20. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).

Capitolo n. 21. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo – Stipendi, paghe ed assegni varì continuativi. (Spese fisse).

Capitolo n. 24. — Ufficiali della Regia marina – Stipendi ed assegni varî continuativi. (Spese fisse).

Capitolo n. 25. — Ufficiali in posizione ausiliaria – Indennità annua. (Spese fisse).

Capitolo n. 27. — Corpo Reale equipaggi marittimi – Stipendi ed assegni varî continuativi, paghe e rafferme.

Capitolo n. 28. — Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Capitolo n. 34. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali – Stipendi, assegni varî continuativi, paghe, indennità e soprassoldi.

Capitolo n. 43. — Istituti di marina – Stipendi ed assegni varî continuativi ai professori civili. (Spese fisse).

Capitolo n. 45. — Servizio idrografico – Stipendi ed assegni varî continuativi al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova. (Spese fisse).

Capitolo n. 48. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina. (Spese fisse).

Capitolo n. 51. — Personali civili dipartimentali (di ragioneria, d'ordine, chimici, tecnici e disegnatori tecnici dei Regi arsenali marittimi) – Stipendi ed assegni varî continuativi. (Spese fisse).

Capitolo n. 70. — Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio. (Spese fisse).

Capitolo n. 71. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia.

Capitolo n. 72. — Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.

Capitolo n. 74. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri – Assegni ed indennità militari. (Spese fisse).

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Capitolo n. 1. — Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale – Stipendi ed assegni varî. (Spese fisse).

Capitolo n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari. (Spese fisse).

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante. (Spese fisse).

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione. (Spesa obbligatoria).

Capitolo n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, in servizio della Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali), in servizio attivo permanente, e richiamati dal

congedo - Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi ed assegni varî. (Spese fisse).

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica – Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma.

Capitolo n. 48. — Indennità temporanea di caroviveri al personale militare ed al personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e compartimentale ed al personale comandato di altre Amministrazioni. (Spese fisse).

Capitolo n. 2. — Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (escluso il personale forestale). (Spese fisse).

Capitolo n. 18. — Pensioni ordinarie ai personali civili e militari. (Spese fisse).

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).

Capitolo n. 50. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141 e 24 dicembre 1928, n. 3207, e regolamento approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997).

Capitolo n. 54. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio nella Milizia nazionale forestale – Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141).

Capitolo n. 63. — Indennità temporanea mensile al personale avventizio ed assimilato, (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte).

Capitolo n. 110. — Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale.

Capitolo n. 111. — Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni varî di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale. (Spese fisse).

Capitolo n. 2. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato corporativo. (Spese fisse).

Capitolo n. 3. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali. (Spese fisse).

Capitolo n. 13. — Pensioni ordinarie. (Spese fisse).

Capitolo n. 14. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144) modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti. (Spesa obbligatoria).

Capitolo n. 54. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte).

ELENCO N. 4.

Capitoli pei quali è concessa al Ministro delle finanze la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 17. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67, e 19 giugno 1913, n. 641).

Capitolo n. 144. — Somma da versare alla Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, in ragione del 60 per cento del provento dei diritti di cui all'articolo 108 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Capitolo n. 176. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale e ai diritti erariali e demaniali spettante all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (articolo 31 della legge 30 dicembre 1923,

n. 3276 e legge 1º maggio 1930, n. 540) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (leggi 9 febbraio 1931 n. 156, e 9 luglio 1931, n. 1008).

Capitolo n. 177. — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri Enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento ai sensi dei Regi decreti-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355.

Capitolo n. 178. — Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radioelettrici (articolo 10 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988).

Capitolo n. 179. — Quote sui canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari spettanti agli enti di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203.

Capitolo n. 180. — Quota spettante ai comuni sul provento della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè concerti, ecc. (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).

Capitolo n. 183. — Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, del contributo di miglioramento stradale e delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per contravvenzioni alle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devoluti alla Azienda autonoma statale della strada.

Capitolo n. 194. — Spese di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte, donata allo Stato dalla Signora Henriette Tower vedova Wurts da sostenersi coll'annua rendita proveniente dal legato di 50,000 dollari dalla stessa disposto a favore del Regio Governo.

Capitolo n. 213. — Somma da corrispondersi per diritto di scritturazione ed altri, stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dagli articoli 2 e 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996 e diritto di consultazione degli atti catastali di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte e delle sezioni tecniche catastali.

Capitolo n. 385. — Quote dovute ai funzionari della Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature dello Stato e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo n. 390. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Capitolo n. 391. — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

Capitolo n. 392. — Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo pel culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostituzione di doti di enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 22 gennaio 1931 n. 28).

PRESIDENTE. Passiamo allo stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936. — Tabella B. — Titolo I. Parte ordinaria. — Tabacchi. — Capitolo 1. Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno esclusi i prodotti secondari, fire 621 milioni.

Capitolo 2. Provento dei tabacchi esportati, di quelli destinati alle provviste di bordo e di quelli venduti nel Regno a tariffa extramonopolio, nonchè dei prodotti secondari e degli indennizzi per deficienze nei trasporti ferroviari, lire 40,000,000.

Capitolo 3. Canoni delle rivendite, lire 22 milioni 500,000.

Capitolo 4. Proventi diversi e recupero fondi, lire 12,500,000.

Sali. — Capitolo 5. Proventi industriali della vendita dei sali commestibili, lire 80 milioni 600,000.

Capitolo 6. Proventi della vendita dei sali sofisticati e di quelli ceduti a prezzo di eccezione alla industria, lire 26,000,000.

Capitolo 7. Proventi diversi e ricupero fondi, lire 500,000.

Capitolo 8. Rimborso dallo Stato dell'ammontare delle restituzioni dell'imposta sul sale, concessa per i quantitativi impiegati nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi esportati (art. 27, della legge 21 gennaio 1929, n. 67), lire 2,000,000.

Chinino. — Capitolo 9. Provento della vendita del chinino di Stato, proventi diversi e ricupero fondi, lire 15,000,000.

Capitolo 10. Diritto di monopolio da corrispondersi all'Amministrazione per i prodotti chinacei importati da privati, lire 1 milione 500,000.

Entrate diverse. — Capitolo 11. Fitti dovuti dai locatari di stabili di proprietà dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, lire 225,000.

Capitolo 12. Proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di Monopolio (legge 1º maggio 1930, numero 610), per memoria.

Titolo II. Parte straordinaria. — Vendita di beni. — Capitolo 13. Proventi dell'alienazione degli immobili già adibiti ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi e resi disponibili in seguito all'acquisto o alla costruzione di nuovi edifici (Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1075), per memoria.

Entrate diverse eventuali. — Capitolo 14. Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste (art. 10 del Regio decretolegge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474), per memoria.

Capitolo 15. Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi, per memoria.

PRESIDENTE. Riassunto per titoli. — Titolo I. Parte ordinaria. — Tabacchi, lire 696 milioni.

Sali, lire 109,100,000.

Chinino, lire 16,500,000.

Entrate diverse, lire 225,000.

Totale delle entrate ordinarie, lire 821 milioni 825,000.

Titolo II. Parte straordinaria. — Vendita di beni, per memoria.

Entrate diverse eventuali, *per memoria*. Totale generale dell'entrata, lire 821 milioni 825,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Si dia lettura dello stato di previsione della spesa.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936. — Tabella C. — Titolo I. Parte ordinaria. — Spese generali. — Capitolo 1.

Personale di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, lire 27,500,000.

Capitolo 2. Premi di prolungamento di orario al personale in servizio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, lire 1,530,000.

Capitolo 3. Premi di operosità e rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e compensi ad estranei per incarichi, studi e servizi nell'interesse dell'Amministrazione stessa, lire 1,700,000.

Capitolo 4. Indennità di missione, di tramutamento, di giro ed indennità varie comprese quelle relative ai componenti del Consiglio d'Amministrazione ed al direttore generale, lire 2,650,000.

Capitolo 5. Sussidi al personale: impiegati e salariati, in sevrizio, o già appartenenti alla Amministrazione e relative famiglie, lire 120,000.

Capitolo 6. Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della Ragioneria centrale in servizio presso l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, nonchè per l'ufficio di controllo della Corte dei conti istituito giusta l'articolo 6 del Regio decretolegge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, detratte le spese degli emolumenti al personale dei ruoli della stessa Amministrazione dei Monopoli in servizio presso le altre Amministrazioni dello Stato, lire 300,000.

Capitolo 7. Rimborso al Tesoro della quota parte di spesa a carico dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per il mantenimento della Regia guardia di finanza, lire 57,100,000.

Capitolo 8. Spese casuali, lire 17,000.

Capitolo 9. Spese per assistenza medica, di medicinali e di visite medico-collegiali — Spese per il mantenimento delle sale di all'attamento e custodia dei bambini delle operaie e per gli asili infantili — Spese per l'impianto o ampliamento di cucine economiche — Spese di trasporto degli impiegati e degli operai dai centri abitati agli stabilimenti — Spese per il servizio religioso e l'insegnamento elementare nelle saline, lire 1,240,000.

Capitolo 10. Contributo per il Dopolavoro del personale dei Monopoli a termine dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2941, lire 450,000.

Capitolo 11. Importo dei proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio da de-

volvere a beneficio degli Enti od istituti di cui all'articolo 1 della legge 1º maggio 1930, n. 610, per memoria.

Capitolo 12. Spese di ufficio e di materiali di ufficio, di illuminazione e riscaldamento — Spese postali, telegrafiche e telefoniche — Spese per stampati ed affini — Acquisto di libri — Abbonamenti a giornali e pubblicazioni periodiche — (Servizi centrali e provinciali), lire 1,700,000.

Capitolo 13. Spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie — Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda, lire 6,500,000.

Capitolo 14. Fitto di locali di proprietà privata, lire 1,610,000.

Capitolo 15. Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie, lire 90,000.

Capitolo 16. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati ed ampliamento dei fabbricati medesimi in uso dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, anche per abitazione del personale — Canoni, contributi e spese di costruzione, adattamento, manutenzione di aree e strade di accesso, canali e fogne annesse od in uso agli uffici, lire 4 milioni 400,000.

Capitolo 17. Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione, lire 350 mila.

Capitolo 18. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, numero 2238), lire 20,000.

Capitolo 19. Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali e didattici degli istituti propri dell'Amministrazione dei Monopoli e spese varie inerenti all'incremento degli studi e delle ricerche e sperimentazioni interessanti l'Amministrazione stessa, lire 265,000.

Capitolo 20. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, per memoria.

Debito vitalizio. — Capitolo 21. Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile agli ex operai od ai loro superstiti — Indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898), lire 26,000,000.

Capitolo 22. Rimborso al Tesoro della quota della spesa per pensioni compreso l'asse-

gno temporaneo mensile e l'indennità in luogo di pensione agli impiegati che appartennero all'Amministrazione od ai loro superstiti, lire 4,000,000.

Spese d'esercizio. — Tabacchi. — Capitolo 23. Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni e delle manifatture dei tabacchi e dei depositi tabacchi greggi — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali — Indennità e compensi per la vigilanza degli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici preindicati, lire 93,500,000.

Capitolo 24. Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ivi comprese quelle relative alle perizie — Spese per informazioni e missioni all'estero e per il funzionamento delle Agenzie all'estero incaricate degli acquisti dei tabacchi greggi, lire 250,000,000.

Capitolo 25. Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati, lire 1,150,000.

Capitolo 26. Spese per acquisto, nolo e riparazioni di macchine, di materiali ed articoli vari e per quanto altro occorra per i servizi inerenti alla coltivazione ed alla fabbricazione dei tabacchi, lire 27,000,000.

Capitolo 27. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, lire 18,500,000.

Capitolo 28. Spese per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato in esercizio diretto, lire 560,000.

Capitolo 29. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti e rimborsi diversi, lire 250,000.

Capitolo 30. Contributi per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale e per l'esportazione dei tabacchi, lire 600,000.

Sali. — Capitolo 31. Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi delle saline — Spese inerenti a prestazioni d'opera stagionali od occasionali — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali — Indennità e compensi per la vigilanza delle saline, lire 11 milioni 500,000.

Capitolo 32. Compra dei sali, compresi i canoni e le spese per i pozzi saliferi di Volterra e per i fondi saliferi di Cervia e di Pirano già di proprietà privata — Spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza degli stabilimenti che producono sali e lo impiegano a prezzi di costo ed altre per impedire la produzione naturale clandestina del sale, lire 800,000.

Capitolo 33. Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed og-

getti vari e per quanto altro occorra ai servizi delle saline, lire 4,600,000.

Capitolo 34. Trasporto di sali e di materiali diversi e spese relative, lire 33,500,000.

Capitolo 35. Indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali, lire 5,400,000.

Capitolo 36. Restituzione dell'imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero, (articolo 27 della legge 21 gennaio 1929, n. 67), lire 2,000,000.

Capitolo 37. Restituzioni e rimborsi, lire 10,000.

Chinino. — Capitolo 38. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare compresi i sali di chinino nelle corteccie di china, lire 7,500,000.

Capitolo 39. Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali — Indennità e compensi per la vigilanza degli stabilimenti e magazzini, lire 730,000.

Capitolo 40. Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, di materiali ed oggetti vari e per quanto altro occorra ai servizi del chinino di Stato, lire 1,600,000.

Capitolo 41. Trasporto dei preparati chinacei, lire 150,000.

Capitolo 42. Aggio di vendita dei preparati chinacei ai ricevitori dei Monopoli, ai magazzinieri di vendita ed ai farmacisti, medici e rivenditori, lire 393,000.

Capitolo 43. Restituzione del diritto di monopolio per i prodotti chinacei esportati e contenenti alcaloidi, assoggettati al diritto stesso all'atto dell'importazione, lire 150,000.

Capitolo 44. Restituzioni e rimborsi, lire 10,000.

Spese promiscue per i servizi di distribuzione e vendita. — Capitolo 45. Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio — Assegni speciali ai reggenti provvisori degli uffici di vendita — Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato dei depositi di generi di monopolio — Contributi e rimborsi per assicurazioni sociali — Spese per la vigilanza notturna — Acquisto, nolo e riparazione di strumenti da pesare, e spese varie inerenti ai servizi di vendita, lire 15,500,000.

Capitolo 46. Rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali di servizio, lire 5,437,000.

Totale delle spese di esercizio delle tre Aziende, lire 480,540,000.

Titolo II. Parte straordinaria. — Servizi diversi. — Capitolo 47. Assegni e sussidi di licenziamento agli operai delle manifatture tabacchi, lire 33,000.

Capitolo 48. Acquisto di edifici ad uso di manifattura e di magazzini di tabacchi — Acquisto di aree per nuovi edifici da destinare al medesimo uso e spese per le costruzioni relative (Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1075 e articolo 9 della legge 8 giugno 1933, n. 646) (9^a delle 10 annualità), lire 7,500,000.

Capitolo 49. Ampliamento e miglioramento degli stabilimenti saliferi (legge 7 giugno 1928, n. 1336) (9ª delle 11 annualità), lire 1 milione 800,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 50. Versamento a costituzione dei fondi di riserva, per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi, dei sali e del chinino di Stato (articolo 10 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, numero 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474), lire 8,218,250.

Avanzo finanziario di gestione. — Capitolo 51. Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione (articolo 9 del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, convertito nella legge 13 marzo 1930, n. 158), lire 186,191,750.

PRESIDENTE. Riassunto per titoli. — Titolo I. Parte ordinaria. — Spese generali, lire 107,542,000.

Debito vitalizio, lire 30,000,000.

Spese d'esercizio: tabacchi, lire 391 milioni 560,000; sali, lire 57,810,000; chinino, lire 10,533,000; promiscue, lire 20,637,000; totale, lire 480,540,000.

Totale delle spese ordinarie, lire 618 milioni 082,000.

Titolo II. *Parte straordinaria*. — Servizi diversi, lire 9,333,000.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 627,415,000.

Fondi di riserva, lire 8,218,250.

Totale generale delle spese, lire 635 milioni 633,250.

Avanzo finanziario di gestione, lire 186 milioni 191,750.

Totale a pareggio coll'entrata, lire 821 milioni 825,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo agli stati di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936. — Tabella D. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Massa del Corpo. — Redditi patrimoniali. — Capitolo 1. Interessi sui titoli di debito pubblico intestati al Fondo di Massa, lire 2,254,968.50.

Capitolo 2. Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644, e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) (3ª annualità), lire 83,959.78.

Entrate diverse. — Capitolo 3. Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario di ufficio, giusta l'art. 8 dell'istruzioni approvate col decreto ministeriale 10 marzo 1917, lire 2,200,000.

Capitolo 4. Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo, lire 6,825,000.

Capitolo 5. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria*.

Capitolo 6. Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti, lire 50,000.

Capitolo 7. Vendita di mobili, libretti e scontrini ferroviari, lire 20,000.

Capitolo 8. Ricupero di somme indebitamente pagate e versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi, lire 80,000.

Titolo II. Entrate straordinarie. — Categoria II. Movimento di capitali. — Massa del Corpo. — Capitolo 9. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, per memoria.

Capitolo 10. Capitale compreso nella annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (art. 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644 e decreto luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848) (3° annualità), lire 19,925.96.

Massa individuale. — Capitolo 11. Assegni di primo corredo e contributi mensili per concorso alla spesa vestiario, depositi volontari e versamenti in conto o a salldo debiti di massa dei militari usciti dal Corpo, lire 10 milioni.

Premi di rafferma. — Capitolo 12. Premi di rafferma versati alla Massa dallo Stato e da accreditarsi ai militari ed interessi a carico della Massa sul relativo importo da accreditare parimenti ai militari, lire 9,000,000.

Partite che si compensano nella spesa. — Capitolo 13. Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali e marescialli, lire 5,000.

Capitolo 14. Ricupero di assegni di corredo per i militari incorporati nella Compagnia di disciplina, e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate e montuose e per titoli vari, lire 450,000.

Capitolo 15. Quote di contravvenzione e di premi su prodotti contravvenzionali depositate interinalmente alla Massa, lire 44,000.

Capitolo 16. Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754), lire 88,000.

Capitolo 17. Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti all personale della Regia guardia di finanza, versate al Fondo di massa per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758), lire 1,548,000.

Capitolo 18. Quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al Fondo di massa, per essere erogate in premi (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758), lire 46,000.

PRESIDENTE. Riassunto per titoli. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Massa del Corpo: Redditi patrimoniali, lire 2,338,928.28.

Entrate diverse, lire 9,175,000.

Totale della Categoria I, lire 11,513,928.28. Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria II. *Movimento di capitali*. — Massa del Corpo, lire 19,925.96.

Massa individuale, lire 10,000,000.

Premi di rafferma, lire 9,000,000.

Partite che si compensano nella spesa, lire 2,181,000.

Gestione speciale del Fondo per l'indennità supplementare, nulla

Totale della Categoria II, lire 21,200,925.96.

Totale della entrata straordinaria, lire 21 milioni 200,925.96.

Totale generale, lire 32,714,854.24. Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Si dia lettura dello stato di previsione della spesa del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1395 al 30 giugno 1936. — Tabella E. — Titoló I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Massa del Corpo. — Spese d'amministrazione e diverse. — Capitolo 1. Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa e concorso della Massa alla spesa per il personale addetto all'ufficio amministrativo del Comando generale (Spese fisse), lire 68,700.

Capitolo 2. Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario — Indennità al direttore del magazzino, al magazziniere centrale, al controllore, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario; indennità di caroviveri agli inservienti del magazzino centrale del vestiario; compensi al personale del magazzino centrale da versarsi al fondo di previdenza, lire 105,800.

Capitolo 3. Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio di amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario; medaglie di presenza e indennità di missione ai componenti il Consiglio di amministrazione ed indennità di missione alla Commissione di collaudo, lire 46,000.

Capitolo 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese di imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria), lire 6,500,000.

Capitolo 5. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, *per memoria*.

Capitolo 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa, lire 85.000.

Capitolo 7. Manutenzione dei locali per magazzini del vestiario, lire 5,000.

Capitolo 8. Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo (*Spesa obbligatoria*), lire 150.000.

Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della Massa, lire 74,800.

Capitolo 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale (*Spesa d'ordine*), lire 10,000.

Capitolo 11. Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 12. Spese casuali, lire 45,000.

Capitolo 13. Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali e militari per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (Spesa obbligatoria), lire 310,000.

Capitolo 14. Interessi sui premi di rafferma versati dallo Stato alla Massa ed accreditati ai militari nei rispettivi conti correnti (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 15. Diritti dovuti alla Cassa depositi e prestiti per la custodia dei titoli di debito pubblico di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria), lire 63,600.

Spese d'istituto. (Erogazione degli utili netti patrimoniali). — Capitolo 16. Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa, da erogarsi in concessioni ai termini dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 874 (Spesa obbligatoria), lire 2,500,000.

Capitolo 17. Assegnazione corrispondente ad un decimo degli utili netti patrimoniali del Fondo Massa, da erogarsi in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria antitubercolare agli ex-militari del Corpo (articolo 17 a 21 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187) (Spesa obbligatoria), lire 312,500.

Fondi di riserva. — Capitolo 18. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 822,528.28.

Capitolo 19. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 15,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria II. Movimento di capitali. — Massa del Corpo. — Capitolo 20. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, per memoria.

Massa individuale. — Capitolo 21. Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa, lire 3,175,000.

Capitolo 22. Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti, lire 6,825,000.

Premi di rafferma. — Capitolo 23. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria), lire 9,000,000.

Partite che si compensano nell'entrata. — Capitolo 24. Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli (Spesa obbligatoria), lire 5,000.

Capitolo 25. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate e montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria), lire 450,000.

Capitolo 26. Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa (*Spesa d'ordine*), lire 44,000.

Capitolo 27. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (*Spesa d'ordine*), lire 88,000.

Capitolo 28. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di masa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 17 dell'entrata (Spesa d'ordine), lire 1,548,000.

Capitolo 29. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 18 della entrata (Spesa d'ordine), lire 46,000.

PRESIDENTE. Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Massa del Corpo: Spese d'amministrazione e diverse, lire 7,863,900.

Spese d'istituto, lire 2,812,500.

Fondi di riserva, lire 837,528.28.

Totale della Categoria I, lire 11,513,928.28.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria II. Movimento di capitali. — Massa del Corpo, per memoria.

Massa individuale, lire 10,000,000.

Premi di rafferma, lire 9,000,000.

Partite che si compensano nell'entrata, lire 2,181,000.

Gestione speciale del Fondo per l'indennità supplementare, nulla.

Totale della Categoria II, lire 21,181,000.

Totale della spesa straordinaria, lire 21 milioni 181,000.

Totale generale, lire 32,694,928.28.

Pongo a partito questo totale.

(E approvato).

Si dia lettura dei riassunti degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Corpo della Regia Guardia di finanza.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936. — Tabelle D ed E. — Titolo I. Categoria I. — Entrate e spese effettive. — Parte ordinaria — Entrata, lire 11,513,928.28.

Spesa, lire 11,413,928.28.

Differenza, nulla.

Titolo II. Categoria I. Entrate e spese effettive. — Parte straordinaria. — Entrata, nulla.

Spesa, nulla.

Differenza, nulla.

Riepilogo della categoria prima. (Parte ordinaria e straordinaria). — Entrata, lire 11 milioni 513,928.28.

Spesa, lire 11,513,928.28.

Differenza, nulla.

Categoria II. Movimento di capitali. — Parte straordinaria. — Entrata, lire 21 milioni 200,925.96.

Spesa, lire 21,181,000.

Differenza in più, lire 19,925.96.

Riassunto generale delle differenze. — Differenza della Categoria I, nulla.

Differenza della Categoria II, in più, lire 19,925.96.

Differenza totale, in più, lire 19,925.96.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli elenchi. SCARFIOTTI, Segretario legge:

ELENCO A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo di massa della guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di

truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 8. Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 11. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 13. Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali e militari per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dall'esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 14. Interessi sui premi di rafferma versati dallo Stato alla Massa ed accreditati ai militari nei rispettivi conti correnti.

Capitolo n. 15. Diritti dovuti alla Cassa depositi e prestiti per la custodia dei titoli di debito pubblico di proprietà della Massa.

Capitolo n. 16. Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa, da erogarsi in concessioni ai termini dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 874.

Capitolo n. 17. Assegnazione corrispondente ad un decimo degli utili netti patrimoniali del Fondo Massa, da erogarsi in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria antitubercolare agli ex militari del Corpo (articoli 17 a 21 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187).

Capitolo n. 23. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo n. 24. Pagamenti per conto di ufficiali e marescialli.

Capitolo n. 25. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 26. Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

Capitolo n. 27. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

Capitolo n. 28. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento del personale della Regia guardia di finanza (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 17 dell'entrata.

Capitolo n. 29. Premi da corrispondersi sulle somme versate al Fondo di Massa, per quote del prodotto delle contravvenzioni accertate con l'intervento di impiegati e funzionari dell'Amministrazione finanziaria (Regio decreto 11 marzo 1923, n. 758) e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 18 dell'entrata.

ELENCO B.

Spese per indennità ed altre, inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa della guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa; spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo n. 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi; spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando; acquisto di pubblicazioni educative per il personale di truppa.

Capitolo n. 8. Spese per la fornitura dei medicinali ai reparti del Corpo.

Capitolo n. 10. Restituzione di quote contravvenzionali e di altre somme indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo n. 13. Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della Regia guardia di finanza, per infermità contratte in causa diretta del servizio quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio; indennizzi agli ufficiali e militari per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa.

Capitolo n. 16. Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del Fondo di Massa, da erogarsi in concessioni ai termini dell'articolo 10 del

Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 874.

Capitolo n. 21. Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazione delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie; pagamenti dei crediti di Massa.

Capitolo n. 25. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo n. 26. Restituzione di quote contravvenzionali e di premi su prodotti contravvenzionali versati interinalmente alla Massa.

PRESIDENTE. Passiamo ora allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936. — Tabella F. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Redditi patrimoniali dello Stato. — Capitolo 1. Redditi dei terreni e fabbricati del demanio, lire 11,500,000.

Capitolo 2. Proventi netti delle aziende patrimoniali dello Stato, lire 8,000,000.

Capitolo 3. Proventi delle miniere d'Elba, dello stabilimento metallurgico e meccanico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere, stabilimenti minerari e minori sorgenti d'acque minerali nei vecchi confini del Regno, lire 1,001,500.

Capitolo 4. Proventi dei canali Cavour, lire 7,600,000.

Capitolo 5. Proventi dei canali dell'antico demanio, lire 3,000,000.

Capitolo 6. Proventi dei canali navigabili, lire 1,100,000.

Capitolo 7. Somme dovute all'Erario dall'azienda di Stato per le foreste demaniali sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove provincie (articolo 126 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, legge 5 gennaio 1933, n. 30 e convenzione 15 luglio 1932, approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932), lire 3,452,684.30.

Capitolo 8 Proventi delle miniere erariali nelle nuove provincie, lire 5,000,000.

Capitolo 9. Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dello esercizio di miniere nel Regno (articoli 7 e 25 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443), lire 1,000,000.

Capitolo 10. Redditi del patrimonio mobiliare del demanio, lire 2,250,000.

Capitolo 11. Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca, lire 55 milioni.

Capitolo 12. Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle concessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia, lire 500,000.

Capitolo 13. Proventi delle concessioni di spiagge marittime e lacuali e di pertinenze marine, lire 4,500,000.

Capitolo 14. Proventi delle concessioni sul demanio pubblico militare, lire 3,000,000.

Capitolo 45. Proventi derivanti da opere pubbliche e pertinenze di bonfica (articolo 100 delle norme sulla bonifica integrale approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), lire 650,000.

Capitolo 16. Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere di Sicilia. (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, convertito nella legge 10 maggio 1928, n. 1026), lire 1,200,000.

Capitolo 17. Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (articolo 7 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e articolo 51 del regolamento approvato con Regio decreto 14 agosto 1920, numero 1285), lire 100,000.

Capitolo 18. — Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, lire 80,000.

Capitolo 19. Interessi su titoli di credito, privati, di proprietà del Tesoro, lire 50,000.

Capitolo 20. Interessi sui crediti delle amministrazioni dello Stato, lire 3,000,000.

Capitolo 21. Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, conferite dal Teria dello Stato, lire 5,000,000.

Capitolo 22. Interessi 4 per cento sul capitale conferito all'Istituto poligrafico dello Stato: utili netti annuali dell'Istituto medesimo (articoli 4 e 5 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744) e quota spettante all'Erario sulla vendita di stampati speciali da parte della Libreria dello Stato, lire 5,225,000.

Capitolo 23. Interessi 6.50 per cento dovuti dalla Società esercente la Regia azienda di Santa Cesaria sull'anticipazione di lire 700,000 concessale dal Regio demanio per la sistemazione di un albergo in Santa Cesaria (articolo 7 della convenzione 30 gennaio 1930 ap-

provata con legge 12 giugno 1930, n. 883), lire 45,500.

Capitolo 24. Interessi 3.65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000, spettante allo Stato giusta l'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325, lire 360,213.08.

Capitolo 25. Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata adibiti ai servizi governativi, lire 100,000.

Capitolo 26. Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche per uso dei locali demaniali adibiti al servizio telefonico, lire 1 milione, 250,000.

Capitolo 27. Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (articoli 46, 47 e 48 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), per memoria.

Capitolo 28. Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse all'industria privata (articolo 48 e 147 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), lire 555,000.

Capitolo 29. Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tranvie sovvenzionate (articolo 260 del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447), lire 132,000.

Capitolo 30. Quote spettanti allo Stato sui prodotti netti di linee tranviarie e di navigazione interna (articolo 14 del Regio decretolegge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per memoria.

Capitolo 31. Partecipazione dello Stato, per patto contrattuale, ai prodotti netti di tranvie concesse all'industria privata, per memoria.

Totale dei redditi patrimoniali dello Stato, lire 124,651,897.38.

Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato. — Capitolo 32. Avanzo di gestione delle ferrovie dello Stato (articolo 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137), per memoria.

Capitolo 33. Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda postale e telegrafica (Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e articolo 1 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, numero 2243, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2426), lire 56,096,494.88.

Capitolo 34. Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (articolo 26 del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, nu-

mero 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 3,706,619.72.

Capitolo 35. Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474 e articolo 9 del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, convertito nella legge 13 marzo 1930, n. 158), lire 186 milioni, 191,750.

Tributi. — Imposte dirette. — 1°) Imposte permanenti. — Capitoli 36. Imposta sui fondi rustici, lire 155,000,000.

Capitolo 37. Imposta sui fabbricati, lire 340,000,000.

Capitolo 38. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 3,129,500,000.

Capitolo 39. Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, lire 368 milioni.

Capitolo 40. Contributo sui terreni bonificati, lire 225,000.

Capitolo 41. Imposta personale progressiva sui celibi, lire 160,000,000.

2°) Imposte transitorie. — Capitolo 42. Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra, lire 200,000.

Capitolo 43. Imposta straordinaria sul patrimonio, lire 300,000,000.

Totali delle imposte dirette, lire 4 miliardi 452,925,000.

Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze. — Capitolo 44. Tasse di successione, lire 140 milioni

Capitolo 45. Tasse di manomorta, lire 23 milioni

Capitolo 46. Tasse di registro, lire 615 mi-

Capitolo 47. Tasse di bollo, lire 650,000,000. Capitolo 48. Tasse di surrogazioni del registro e del bollo, lire 277,000,000.

Capitolo 49. Tasse ipotecarie, lire 138 milioni

Capitolo 50. Tasse di radiofonia sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radio-audizioni circolari, stabilite dall'articolo 8 del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350 (articoli 54 e 55 delle norme approvate con Regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295, Regio decreto-legge 3 marzo 1928, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650 e Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203), lire 16,000,000.

Capitolo 51. Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del Regio decreto-

legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350 (articolo 61 e seguenti delle norme approvate con Regio decreto 3 agosto 1928. n. 2295 e Regio decretolegge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650, lire 2,000,000.

Capitolo 52. Canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari (Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203), per memoria.

Capitolo 53. Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici ai sensi del Regio decretolegge 3 dicembre 1934, n. 1988, lire 1,260,000.

Capitolo 54. Tasse sulle concessioni governative, lire 165,000,000.

Capitolo 55. Tasse sulle pellicole cinematografiche sonore estere, per l'adattamento supplementare in lingua italiana (articolo 5 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320), lire 4,500,000.

Capitolo 56. Tasse sugli autoscafi, lire 320 mila.

Capitolo 57. Tasse sui motocicli, sulle autovetture e sugli autocarri a contributo di miglioramento stradale di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, convertito nella legge 29 novembre 1928, numero 3421, lire 181,000,000.

Capitolo 58. Soprattassa erariale di circolazione sui rimorchi destinati ad essere trainati da autoveicoli ed a circolare su strade ed aree pubbliche (Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, convertito nella legge 1º marzo 1934, n. 636), lire 35,000,000.

Capitolo 59. Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 344, lire 55,000,000.

Capitolo 60. Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana degli autori, giusta la convenzione 21 giugno 1927, approvata con Regio decreto-legge 12 agosto 1927, numero 1553, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. 344, lire 18,000,000.

Capitolo 61. Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo, lire 500.000.

Capitolo 62. Tassa di bollo arretrata sui biglietti ordinari delle tranvie urbane (articolo 20 del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per memoria.

Capitolo 63. Tassa di bollo, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale, sulle ferrovie concesse all'industria privata, sulle tranvie intercomunali e sulle linee di navigazione intercomunali (articolo 7, comma 2°, del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 1,800,000.

Capitolo 64. Tassa di scambio, lire 1 miliardo 075,000,000.

Capitolo 65. Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato, lire 16.500,000.

Capitolo 66. Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato, lire 45,700,000.

Capitolo 67. Tasse di bollo sulle carte da giuoco, lire 8,200,000.

Totali delle tasse sullo scambio della ricchezza, lire 3,468,780,000.

Imposte indirette sui consumi. — Capitolo 68. Imposta sulla fabbricazione degli spiriti, lire 160,000,000.

Capitolo 69. Imposta sulla fabbricazione della birra, lire 25,000,000.

Capitolo 70. Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti, lire 4,000,000.

Capitolo 71. Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno, lire 1,080,000,000.

Capitolo 72. Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine, lire 6,000,000.

Capitolo 73. Imposta sulla fabbricazione dell'olio di semi, lire 65,000,000.

Capitolo 74. Imposta sulla fabbricazione dei succedanei del burro (Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1123 e Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1488), lire 5,000,000.

Capitolo 75. Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione dell'acido impuro, lire 200,000.

Capitolo 76. Tassa di vendita sugli olii minerali, prodotti o rilavorati nell'interno dello Stato, giusta l'allegato C al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373 e successive disposizioni modificative e complementari, lire 172 milioni.

Capitolo 77. Imposta sul gas e sull'energia elettrica destinata ad uso di illuminazione e di riscaldamento, lire 230,000,000.

Capitolo 78. Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè, lire 38,000,000.

Capitolo 79. Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica, lire 22,000,000.

Capitolo 80. Imposta sul consumo del caffè, lire 420,000,000.

Capitolo. 81. Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano), lire 1,600,000,000.

Capitolo 82. Soprattasse di confine, lire 15 milioni.

Capitolo 83. Tassa sulla vendita degli olii minerali importati direttamente dall'estero (allegato C al Regio decreto 15 settembre 1915, n. 1373 e successive disposizioni modificative e complementari), lire 833,000,000.

Dazio sull'importazione del grano, lire 105 milioni.

Totali delle imposte indirette sui consumi, lire 4,780,200,000.

Monopoli. — Capitolo 85. Imposta sul consumo dei tabacchi (articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474), lire 2,484,000,000.

Capitolo 86. Imposta sul consumo dei sali (articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474), lire 322,400,000.

Capitolo 87. Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e della imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi; tasse di licenza e proventi diversi, lire 123,000,000.

Capitolo 88. Provento dell'imposta sulla fabbricazione ed importazione, pel consumo nel Regno, di cartine e tubetti per sigarette; tasse di licenza e proventi eventuali diversi, lire 14,800,000.

Totale dei monopoli, lire 2,944,200,000. *Lotto*. — Capitolo 89. Lotto, lire 500 milioni.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle comunicazioni. — Capitolo 90. Tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (articolo 7 del Regio decreto medesimo), lire 12,000,000.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri. — Capitolo 91. Diritti introitati dai Regi uffici all'estero, retti da personale di 1ª categoria, quota spettante all'Erario sui diritti medesimi introitati dagli uffici retti da personale di 2ª categoria e tasse riscosse dagli uffici di pubblica sicurezza di confine e dagli scali marittimi a carico di stranieri provvisti di passaporto mancante del visto consolare, lire 16,000,000.

Capitolo 92. Tasse a carico dei vettori: per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigranti per l'estero (articoli 18, 20, 23, 26 comma 1° — e 35 del testo unico approvato con Regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 2,000,000.

Proventi di servizi pubblici minori. — Capitolo 93. Tasse di pubblico insegnamento, lire 65,000,000.

Capitolo 94. Proventi per ingressi negli aeroporti civili, per ricovero di apparecchi civili, per tasse di approdo e per assistenza ai detti apparecchi, lire 60,000.

Capitolo 95. Diritti di verificazione dei pesi e delle misure e del saggio e del marchio dei metalli preziosi, lire 19,000,000.

Capitolo 96. Diritti ed emolumenti catastali, escluso il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1929, n. 159, ed al Regio decretolegge 3 dicembre 1934, n. 1996, il terzo dei diritti catastali di cui all'articolo 3 del decretolegge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e la metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, numero 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, lire 16,000,000.

Capitolo 97. Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti, in aggiunta ai diritti catastali, dall'articolo 2 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 e dal Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, numero 705, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e metà del diritto fisso di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, lire 7,000,000.

Capitolo 98. Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario (articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595), per memoria.

Capitolo 99. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 26,150,000.

Capitolo 100. Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni sulle strade statali (articolo 119 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740), lire 6,000,000.

Capitolo 101. Provento delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato

con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 177, e ricavo dalla vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori, lire 300,000.

Capitolo 102. Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (articolo 124 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267), lire 2,500,000.

Capitolo 103. Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento approvato con Regio decreto 30 giugno 1913, n. 363; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa, lire 9,000.

Capitolo 104. Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'educazione nazionale, lire 50,000.

Capitolo 105. Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici (articolo 1º del Regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 826), lire 3,000,000.

Capitolo 106. Foglio per gli annunzi amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3195), lire 3,500,000.

Capitolo 107. Proventi delle carceri, lire 27,000,000.

Capitolo 108. Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313, e 5 luglio 1896, n. 314 e articolo 5 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367), lire 100,000.

Capitolo 109. Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca per conto dei Ministeri, di amministrazioni pubbliche, di Enti diversi e di privati, lire 400,000.

Capitolo 110. Quote a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per spese di sorveglianza amministrativa da parte del Governo, lire 364,500.

Totali dei proventi di servizi pubblici minori, lire 176,433,500.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 111. Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e delle ragionerie centrali in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli, nonchè per l'Ufficio di controllo dela Corte dei conti di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, nu-

mero 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, lire 300,000.

Capitolo 112. Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota della spesa a suo carico per il mantenimento della Regia guardia di finanza, lire 57,100.000.

Capitolo 113. Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della quota parte della spesa per pensioni e assegni temporanei agli impiegati che appartennero alla Amministrazione medesima e loro superstiti, lire 4,000,000.

Capitolo 114. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze, lire 17 milioni 086,870.

Capitolo 115. Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per interessi sulle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e sulle spese cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi (articolo 6 della legge 15 agosto 1885, n. 2892 ed articoli 3 e 4 della convenzione 15 gennaio 1895, sub-allegato L all'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486), lire 82,000.

Capitolo 116. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie, lire 480,318,998.37.

Capitolo 117. Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, degli interessi compresi nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1, paragrafo XIV, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2637), lire 295,806.44.

Capitolo 118. Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per interessi sulle somme ad essa somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale, lire 19,500,000.

Capitolo 119. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, lire 1 milione 101,170.

Capitolo 120. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, lire 1,433,566.15.

Capitolo 121. Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, subalterno, vario, am-

ministrativo e comandato. (Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), lire 14,031,500.

Capitolo 122. Concorso nelle spese per la istituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale (Legge 22 aprile 1932, n. 490), lire 7 milioni.

Capitolo 123. Contributi di enti locali pel mantenimento di scuole operaie e di avviamento, di scuole industriali e di tirocinio, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di istituti superiori di scienze economiche e commerciali (articolo 10 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; articolo 9 del Regio decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; articolo 135 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227 e legge 15 giugno 1934, n. 889), per memoria.

Capitolo 124. Contributi di enti locali pel mantenimento dei Regi istituti tecnici agrari (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e legge 15 giugno 1931, n. 889), lire 166,000.

Capitolo 125. Contributi di enti locali e Corpi morali a compenso totale o parziale delle spese a carico dello Stato per scuole medie governative istituite ai sensi dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, convertito nella legge 28 dicembre 1931, numero 1771, ovvero regolate dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 685, lire 1,289,013.

Capitolo 126. Proventi di cui all'articolo 4 del Regio decreto 5 giugno 1932, n. 1003, a favore del Comitato centrale per le Opere universitarie create con l'articolo 56 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, (articolo 5 del Regio decreto 5 giugno 1932, n. 1003), per memoria.

Capitolo 127. Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna (articolo 41 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577), lire 40,000.

Capitolo 128. Contributi di enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102), lire 270,536.

Capitolo 129. Contributi fissi della provincia e del comune di Roma per il mantenimento del Regio liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (articolo 3 della convenzione approvata con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 agosto 1919, n. 1672, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 495), lire 112,000.

Capitolo 130. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'interno, lire 15,722,500.

Capitolo 131. Contributo annuo consolidato dovuto dall'Amministrazione provinciale di Roma per l'accasermamento del Corpo di polizia entro la circoscrizione del Governatorato di Roma (Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1113), lire 762,760.10.

Capitolo 132. Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri, provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264), lire 50,000.

Capitolo 133. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per memoria.

Capitolo 134. Contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato o col consenso dello Stato (Legge 6 aprile 1933, n. 427), per memoria.

Capitolo 135. Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese per le opere marittime ordinarie (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 188 e seguenti), lire 4,800,000.

Capitolo 136. Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688), lire 500,000.

Capitolo 137. Contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche, effettuate da funzionari del Genio civile ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (Articoli 19 e 20 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1404, modificati dagli articoli 11 e 12 del Regio decreto 3 maggio 1934, n. 906), lire 1,000.

Capitolo 138. Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (Articolo 25 del testo unico approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), per memoria.

Capitolo 139. Rimborso da parte dei comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei comuni medesimi nei periodi di siccità, lire 100,000.

Capitolo 140. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio

del Ministero delle comunicazioni, lire 1 milione 030,000,

Capitolo 141. Contributo dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi nelle spese dei servizi marittimi, lire 15,000,000.

Capitolo 142. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra, lire 2,051,807.50.

Capitolo 143. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina, *per memoria*.

Capitolo 14. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'aeronautica, per memoria.

Capitolo 145. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lire 380,984.

Capitolo 146. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle corporazioni, lire 981,231.

Capitolo 147. Contributo del fondo speciale delle corporazioni nelle spese per l'assistenza dei produttori italiani all'estero, lire 7,500,000.

Capitolo 148. Rimborso, da aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato, lire 15,014,000.

Capitolo 149. Contributi nelle spese per l'Ispettorato corporativo di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, e contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche effettuate da ispettori corporativi ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone, giusta l'articolo 12 del Regio decreto 3 maggio 1934, n. 906, per memoria.

Capitolo 150. Contributo dell'azienda di Stato per le foreste demaniali per l'istruzione forestale (Regio decreto 30 novembre 1924, numero 2172), lire 120,000.

Capitolo 151. Contributo dell'azienda di Stato per le foreste demaniali per le pensioni agli agenti forestali (legge 10 aprile 1921, numero 552), lire 163,260.

Capitolo 152. Versamento da parte della azienda di Stato per le foreste demaniali del proprio avanzo di gestione, per contributo nelle spese per la Milizia nazionale forestale (articolo 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), lire 136,105.70.

Capitolo 153. Rimborso dall'azienda di Stato per le foreste demaniali degli stipendi ed assegni spettanti ai funzionari dello Stato ed agli ufficiali della Milizia nazionale forestale, comandati presso l'Azienda medesima (arti-

colo 1 della legge 5 gennaio 1933, n. 30), lire 1,390,000.

Capitolo 154. Rimborso dall'azienda di Stato per le foreste demaniali della spesa per la indennità complementare dovuta ai militi della Milizia nazionale forestale ai termini del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2627, convertito nella legge 24 dicembre 1928, numero 3207), lire 1,128,000.

Capitolo 155. Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la assistenza all'estero dei sudditi coloniali indigenti, per memoria.

Capitolo 156. Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la propaganda coloniale, per il Museo e per la mostra campionaria coloniale permanente; proventi della mostra medesima e del servizio filatelico (articolo 23 del Regio decreto 18 marzo 1929, n. 409, modificato dal Regio decreto 24 novembre 1932, numero 1756), per memoria.

Totali dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria), lire 670,959,108.26.

Entrate diverse. — Capitolo 157. Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero, lire 2,500,000.

Capitolo 158. Ricupero delle spese di mantenimento dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena ai sensi degli articoli 2 e 287 del regolamento sugli Istituti medesimi, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, lire 300,000.

Capitolo 159. Tassa del 10 per cento sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari in forza dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1932, n. 1675 e somme da versarsi dagli ufficiali medesimi agli Uffici del registro giusta gli articoli 3 e 4 della legge medesima, per memoria.

Capitolo 160. Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni, lire 110.000.000.

Capitolo 161. Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato, lire 15,000,000.

Capitolo 162. Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al tesoro dello Stato (articolo 35 del testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 34 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 6,000,000

Capitolo 163. Quota devoluta al tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (articolo 34 del decreto-legge luogotenenziale 21

aprile 1925, n. 473 e articolo 10 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367), lire 15,000,000.

Capitolo 164. Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al tesoro dello Stato (articolo 19 del decreto interministeriale 5 maggio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1930), lire 15 milioni.

Capitolo 165. Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli utili di gestione e interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria, lire 35,000,000.

Capitolo 166. Proventi e ricuperi di portafoglio, lire 100,000,000.

Capitolo 167. Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria per le ferrovie medesime, lire 1 milione, 1,443,387.50.

Capitolo 168. Ricavo dalla vendita dei prodotti dei centri di rifornimento quadrupedi (legge 3 aprile 1933, n. 287), lire 400,000.

Capitolo 169. Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (legge 20 giugno 1909, n. 364 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421), lire 450,000.

Capitolo 170. Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti, sulla tassa speciale annua per gli animali caprini, istituita, in aggiunta alla tassa sul bestiame caprino, con Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, e modificato con legge 3 luglio 1930, n. 1080, lire 2,000,000.

Capitolo 171. Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini che si trovano nelle condizioni stabilite dallo stesso articolo 4, lire 5,000,000.

Capitolo 172. Quota spettante allo Stato, giusta l'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 aprile 1920, n. 577, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sul contributo fisso riscosso dai comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione, lire 10,000,000.

Capitolo 173. Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione od in esportazione (articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), lire 10,100,000.

Capitolo 174. Provento della vendita dei sieri e vacini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori della sanità pubblica, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale di sanità; prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'articolo 4 della legge 16 luglio 1916, n. 947, e del diritto di patente sanitaria previsto dall'articolo 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318; rimborso delle spese per il controllo dei sieri e vaccini, ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico 1º agosto 1907, n. 636, lire 900 mila.

Capitolo 175. Versamenti per le analisi di revisione dei campioni di farina e di pane, previsti dall'articolo 15 della legge 17 marzo 1932, n. 368 e dagli articoli 21 e 29 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904 per l'applicazione della legge medesima, per memoria.

Capitolo 176. Diritto dovuto sulla seta tratta semplice, presentata agli stabilimenti di stagionatura ed assaggio (articolo 18 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158), per memoria.

Capitolo 177. Ricavo dalla vendita delle marche anagrafiche del bestiame ai termini dell'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148, sulla prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e dell'articolo 34 del relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, numero 372, per memoria.

Capitolo 178. Tassa annuale d'ispezione sulle farmacie e le officine di prodotti chimici e di preparati galenici (articolo 128 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1265), lire 500,000.

Capitolo 179. Tasse pagate per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e di arte, da restituire agli interessati qualora la reimportazione avvenga nel termine di un biennio (articolo 10 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e 165 e 167 del regolamento approvato con Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 e Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421), lire 60,000.

Capitolo 180. Provento della tassa per la costituzione delle riserve aperte di caccia, in applicazione dell'articolo 53 del testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, lire 1,000,000.

Capitolo 181. Addizionale all'imposta ettariale sulle riserve di caccia, giusta l'articolo 86 del testo unico di leggi, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, da devolversi alle Commissioni provinciali venatorie, per memoria.

Capitolo 182. Importo delle soprattasse riscosse dagli Uffici del registro ai termini dell'articolo 86 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117, da destinarsi alle Commissioni provinciali venatorie, per memoria.

Capitolo 183. Diritti dovuti per operazioni di visita e prova di autoveicoli, di rimorchi di autoveicoli ed altre previste dall'articolo 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per memoria.

Capitolo 184. Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tranvia e degli scarichi nei porti, di carbone fossile (articolo 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1108, e articolo 1 del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1857), lire 22,000,000.

Capitolo 185. Contribuzioni a carico dei ricevitori o speditori di merci, imbarcate o sbarcate nei porti del Regno, nelle spese di funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e nelle spese di vigilanza — Canoni di imprenditori portuali per concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti — Contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro per prevvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale degli operai portuali: proventi eventuali degli uffici suddetti ed avanzi dei fondi di cui all'articolo 12 del Regio decretolegge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269 (articoli 1 e 12 del Regio decreto medesimo), per memoria.

Capitolo 186. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette e le imposte di produzione versate direttamente dai debitori, lire 150,000.

Capitolo 187. Multe a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione, lire 200,000.

Capitolo 188. Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette ed aggi per le quote delle imposte sul patrimonio e sugli aumenti di patrimonio, derivanti dalla guerra, versate direttamente in tesoreria, lire 300,000.

Capitolo 189. Entrate eventuali e diverse dei Ministeri, lire 40,000,000.

Capitolo 190. Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso, lire 6,400,000.

Capitolo 191. Entrate eventuali diverse del Provveditorato generale dello Stato e dell'Amministrazione delle tasse, lire 4,500,000.

Capitolo 192. Provento, in ragione del 5 per cento, dell'introito delle rappresentazioni

ed esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (articolo 34 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369), lire 1,500,000.

Capitolo 193. Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. '776), lire 200,000.

Capitolo 194. Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (articolo 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, numero 263), per memoria.

Capitolo 195. Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articolo 21 e 44 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), per memoria.

Capitolo 196. Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (articolo 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958), per memoria.

Capitolo 197. Rifusione, da parte degli enti culturali, delle economie sulle somme loro concesse per la gestione delle scuole non classificate e versamenti volontari ad incremento del fondo destinato alla preparazione dei maestri per le scuole gestite dagli enti medesimi (articolo 81 del testo unico approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577), per memoria.

Capitolo 198. Versamenti, da parte di Associazioni sindacali e di altri enti, delle economie realizzate ai termini dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, per memoria.

Capitolo 199. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio, lire 58 milioni 500,000.

Totali delle entrate diverse ordinarie, lire 464,403,387.50.

Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 200. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 1,050,000.

Capitolo 201. Ricupero dai comuni e dalle provincie della Sardegna delle spese anticipate dallo Stato per la esecuzione di opere publiche (Regi decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1931 e 28 maggio 1925, n. 854, convertiti nella legge 18 marzo 1926, n. 562), per memoria.

Capitolo 202. Contributi della provincia e del comune di Ancona per il consolidamento delle rupi del Guasco (articolo 5 del Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026), per memoria.

Capitolo 203. Concorso di comuni del Lazio nella spesa sostenuta per l'esecuzione diretta, a cura dello Stato, di nuovi acquedotti o per il miglioramento delle opere esistenti per il rifornimento idrico (articolo 4 del Regio decretolegge 18 ottobre 1927, n. 2058, convertito nella legge 7 gennaio 1929, n. 161), per memoria.

Capitolo 204. Rimborso delle quote a carico dei consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria, lire 90,000.

Capitolo 205. Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime, *per memoria*.

Capitolo 206. Concorso nella spesa per il personale ed in quella per il consumo dei materiali, sostenute dal Ministero dei lavori pubblici nella escavazione di porti e di spiagge per conto di altre Amministrazioni statali e di Enti parastatali (Regio decreto 3 agosto 1930, numero 1336), per memoria.

Capitolo 207. Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508, lire 50,000.

Capitolo 208. Concorso di enti diversi interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048 e Regio decreto 3 dicembre 1925, n. 2501), lire 100,000.

Capitolo 209. Tassa di lire 1.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Livorno (articolo 6 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 226), lire 1,300,000.

Capitolo 210. Rimborsi delle spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, lire 40,000.

Capitolo 211. Rimborsi diversi di spese straordinarie, lire 3,000.

Capitolo 212. Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, numero 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333, lire 775,000.

Capitolo 213. Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni esportati ai debitori di imposte e poscia dai debitori medesemi, o dai loro creditori legali, riscattati a norma dell'articolo 57 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, lire 2,000.

Capitolo 214. Somme da versare ai sensi dell'articolo 95 delle norme per la bonifica integrale approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, dai concessionari di opere e di sussidi di bonifica per spese di vigilanza o per studi od accertamenti relativi ad opere affidate in concessione, lire 1,400,000.

Capitolo 215. Somme da versare da privati, comprese quelle delle missioni da compiersi da funzionari del Corpo Reale delle miniere e dagli Ispettori corporativi, in applicazione dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 20 marzo 1927, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, numero 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 658, nonchè del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 143, lire 150,000.

Capitolo 216. Annualità a carico dei consorzi provinciali per la viticoltura per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi (articolo 92 del regolamento approvato con Regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700), lire 40,000.

Capitolo 217. Annualità a carico dei comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (articolo 5 del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 909), lire 400,000.

Capitolo 218. Rimborsi, a carico dei vettori, delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti, nonchè delle spese necessarie per il servizio di vigilanza dell'emigrazione (articolo 7 del testo unico 13 novembre 1919, n. 2205, e articolo 110 del Regio decreto 26 maggio 1926, n. 1395), lire 1,228,500.

Capitolo 219. Versamenti dell'Istituto delle case popolari in Roma a scomputo del debito di lire 50,000,000 assunto verso il Tesoro dello Stato giusta l'articolo 4 della convenzione 29

gennaio 1931, approvata con decreto del Ministro delle finanze 3 marzo 1931, n. 155784, lire 3,204,682.10.

Capitolo 220. Rimborso al demanio dello Stato, da parte dell'Opera nazionale dei combattenti, dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura, lire 300,000.

Capitolo 221. Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra, in ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal Tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 2, lettera b, del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, lire 5,000,000.

Capitolo 222. Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli nn. 15 (n. 15) e 39 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Südbahn stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867 e ratificato il 16 ottobre 1923, lire 5,000,000.

Capitolo 223. Rimborso, dal Fondo speciale delle Corporazioni, delle somme anticipate dallo Stato per stipendi ed assegni fissi al personale dei ruoli speciali delle Corporazioni (articolo 39 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908 e successive modificazioni) lire 800,000.

Capitolo 224. Somma da versarsi dal Ministero delle corporazioni (Fondo speciale delle corporazioni) per gli esercizi finanziari dal 1933-34 al 1937-38, per concorso nella corresponsione al Consorzio, delle scuole professionali per la maestranza marittima del contributo di cui all'articolo 1 del Regio decretolegge 27 novembre 1933, n. 1605, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 232 (articolo 2 del Regio decreto medesimo), lire 30,000.

Capitolo 225. Contributi di enti e di istituti per il completamento delle opere di assetto edilizio e per l'arredamento della Regia Università di Roma (articoli 1 e 2 della Convenzione approvata con la legge 5 giugno 1932, n. 607) (44 delle 10 rate), lire 1,400,000.

Totali dei rimborsi e concorsi (parte straordinaria), lire 22,363,182.10.

Entrate diverse. — Capitolo 226. Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 1,000.

Capitolo 227. Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità.che dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno poste a debito degli acquirenti, e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661), per memoria.

Capitolo 228. Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2º comma dell'articolo 8 del decreto-legge luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 574 e il decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (articolo 10 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 3,500,000.

Capitolo 229. Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (articolo 11 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 50,000.

Capitolo 230. Partecipazione dello Stato ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli olii minerali (articolo 2, lettera c del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1131), per memoria.

Capitolo 231. Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti o nelle spiagge del Regno (articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891), lire 40,000,000.

Capitolo 232. Ritenuta del 0.50 per cento sull'importo delle vendite di prodotti pescherecci, eseguite nei mercati all'ingrosso del pesce da commissionari o direttamente dai produttori, stabilita dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1933, n. 397, a favore dell'incremento della produzione, del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, nonchè dell'assistenza ai pescatori, per memoria.

Capitolo 233. Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, lire 30,000.

Capitolo 234. Somma dovuta all'Erario dalla Società anonima cantieri navali Orlando, concessionaria dell'esercizio del cantiere navale di San Rocco in Livorno, a norma dell'articolo 23 della Convenzione 23 agosto 1626, approvata col Regio decreto-legge 20 settembre successivo, n. 2125, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 338, lire 450,000.

Capitolo 235. Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di

proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, per memoria.

Capitolo 236. Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei comuni colpiti dal terremoto (articoli 7 e 12 del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 10,000,000.

Capitolo 237. Canoni per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici (articoli 20 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), per memoria.

Capitolo 238. Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (articoli 19 e 25 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), lire 50,000.

Capitolo 239. Somme prelevate dal fondo del servizio delle obbligazioni terremoti, autorizzato con la legge 27 giugno 1929, n. 1069 e da inscrivere negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici per provvedere alle spese di acceleramento della revisione degli atti tecnici e della trattazione delle domande per contributi terremoti (articolo 1 del Regio decreto 5 giugno 1933, n. 628 e articoli 6 e 7 del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1001, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1838), per memoria.

Capitolo 240. Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario, a norma dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144), lire 1,000,000.

Capitolo 241. Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1º gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gl'impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, lire 25,000.

Capitolo 242. Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898, lire 10.000.

Capitolo 243. Somma corrispondente alla economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche inscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al deficit del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186), lire 455,000.

Capitolo 244. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (articolo 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), per memoria.

Capitolo 245. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina (articoli 21 e 44 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263), per memoria.

Capitolo 246. Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese stroardinarie da sostenersi dall'Amministrazione aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti per i servizi aeronautici (articolo 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958), per memoria.

Capitolo 247. Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per memoria.

Capitolo 248. Proventi derivanti dalla alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo, per memoria.

Capitolo 249. Ricavo dall'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, numero 856, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per memoria.

Capitolo 250. Ricuperi da enti morali e da privati per somministrazioni di legnami ed altri materiali e canoni per l'uso di baracche costruite dallo Stato e di aree temporaneamen-

te o definitivamente occupate dal Governo nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915, *per memoria*.

Capitolo 251. Ricuperi per lucri indebiti od eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del Regio decreto-legge 16 febbraio 1923, n. 294, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per memoria.

Capitolo 252. Somme riscosse dagli enti e dai privati per somministrazioni di materiali e somme ricuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3,000, a termini dell'articolo 1, lettera c, del Regio decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1315, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e ricuperi in genere di fondi autorizzati in occasione del terremoto del 6-7 settembre 1920, per memoria.

Capitolo 253. Canoni annui dovuti dai comuni concessionari di teleferiche residuate dalla guerra (articolo 3 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2314, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 20,000.

Capitolo 254. Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento, per 50 anni, al 4 per cento, del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 (articolo 4 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, numero 505), (12ª rata), lire 3,999.24.

Capitolo 255. Somma annua dovuta dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato in corrispondenza dell'onere per l'esercizio delle linee ex-statali Lecce-Zollino-Gallipoli e Zollino-Otranto, concesse alla Società anonima italiana per le ferrovie del Sud-Est in base a convenzione 14 ottobre 1931, approvata e resa esecutoria con Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480, convertito nella legge 25 aprile 1932, n. 459 (articolo 4 del Regio decreto-legge medesimo), lire 2,800,000.

Capitolo 256. Interessi compresi nell'annualità dovuta dal comune di Napoli per 50 anni, con decorrenza dal 1º gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno, in restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (15ª annualità), lire 1,561,225.98.

Capitolo 257. Interessi compresi nell'annualità dovuta dal comune di Napoli per 30 anni, a cominciare dal 1935, con versamenti entro il 31 dicembre di ogni anno, per restituzione della somma anticipata nel decennio di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1757, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (1ª annualità), lire 4,263,665.42.

Capitolo 258. Interessi dell'1 per cento sulle ratizzazioni delle scoperture dei danneggiati di guerra verso gl'Istituti autorizzati a concedere, con fondi erariali, anticipazioni in conto risarcimento dei danni di guerra (legge 1º maggio 1930, n. 467), lire 800,000

Capitolo 259. Interessi sulle anticipazioni ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di Rapallo (Regio decreto-legge 26 settembre 1921, n. 1289, e Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 160, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 1,850,000.

Capitolo 260. Interessi 3 per cento compresi nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati ed operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo stesso dal Tesoro dello Stato, ai sensi del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1199, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 445 e modificato con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211 (8² delle 14 annualità), lire 531,464.92.

Capitolo 261. Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Istituto delle case popolari in Roma, in restituzione delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato pel complessivo importo di lire 68,000,000 (Regi decretilegge 30 novembre 1919, n. 2318, 10 marzo 1926, n. 386 e 23 ottobre 1927, n. 1967, convertiti rispettivamente nelle leggi 7 febbraio 1926, n. 253, 25 novembre 1926, n. 2087 e 14 giugno 1928, n. 1325), lire 3,545,051.05.

Capitolo 262. Versamento dalla Cassa depositi e prestiti delle annualità dovute da provincie in ammortamento delle anticipazioni loro concesse per far fronte al disavanzo dei propri bilanci per l'anno 1932, od alle spese residue (articolo 6 del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 2039), lire 6,800,000.

Capitolo 263. Entrate derivanti dallo stralcio e dalla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari (articolo 3 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1921, n. 1867, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per memoria.

Capitolo 264. Ricupero da amministrazioni varie e da privati delle spese fatte per loro conto coi fondi del traffico marittimo per la gestione dell'esercizio navigazione di Stato relativa al periodo 1º gennaio 1920-30 giugno 1921 (articolo 3 del Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1465), per memoria.

Capitolo 265. Versamento delle attività finanziarie del soppresso fondo per la emigrazione, a' termini del Regio decreto 18 giugno 1927, n. 1036, *per memoria*.

Capitolo 266. Versamenti da effettuarsi dall'Istituto poligrafico dello Stato, a norma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 265, convertito nella legge 28 maggio 1934, n. 974, per rimborso allo Stato dell'importo del patrimonio conferito e valutato ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, per memoria.

Capitolo 267. Interessi 0.50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui ai Regi decreti-legge 15 settembre 1923, n. 1997, 6 novembre 1924, n. 1881 e 3 gennaio 1926, n. 66, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473, 21 marzo 1926, numero 597 e 24 maggio 1926, n. 898 (articolo 1 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, numero 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43), per memoria.

Capitolo 268. Interessi dovuti dal Consorzio autonomo del porto di Genova, sulle anticipazioni effettuategli dal Tesoro dello Stato, in lire 50,000,000, per opere portuali supplementari (Regio decreto-legge 28 luglio 1932, numero 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469), per memoria.

Capitolo 269. Interessi dovuti dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, costituito dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari per l'articolo 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sulle anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato ai sensi del testo unico 9 aprile 1922, n. 932 e leggi successive, per il decennio di sospensione dell'ammortamento (Regio decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 16, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 520), lire 1,300,000.

Capitolo 270. Interessi sui mutui alle industrie ed ai commerci fiumani (Regi decretilegge 8 luglio 1925, n. 1249 e 3 novembre 1927, n. 2139, convertiti rispettivamente nelle leggi 18 marzo 1926, n. 562 e 7 giugno 1928, n. 1341), lire 100,000.

Capitolo 271. Interessi maturati sulle somme provenienti dal prestito di 100 milioni di dollari, contratto dal Tesoro dello Stato con la Casa Morgan degli Stati Uniti d'America,

ai sensi del Regio decreto-legge 18 novembre 1925, n. 1964, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252, per memoria.

Capitolo 272. Interessi per il quinquennio di proroga di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405, sulle annualità dovute dagli Istituti di credito agrario in dipendenza di anticipazioni di cui alle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 16 luglio 1914, n. 665, ed ai Regi decreti-legge 10 novembre 1920, numero 1636, 29 luglio 1925, n. 1317 e 12 dicembre 1926, n. 2241, convertiti rispettivamente nelle leggi 27 luglio 1922, n. 1090, 18 marzo 1926, n. 562 e 18 dicembre 1927, n. 2555, per memoria.

Capitolo 273. Quote, in conto interessi, di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie od altre opere di pubblica utilità, lire 2,125,388.08.

Capitolo 274. Quota parte, corrispondente agli interessi, dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati in Eritrea e in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 78, convertito nella legge 8 gennaio 1928, n. 34, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1817, convertito nella legge 30 dicembre 1926, n. 2491, lire 802,388.96.

Capitolo 275. Somma da versare dal Comune di Milano in corrispettivo della cessione di taluni stabili demaniali, ai sensi della Convenzione 28 luglio 1931, per la sistemazione dei servizi statali in detta città, approvata e resa esecutoria con Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1266, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1766, per memoria.

Capitolo 276. Somma da versare dal Banco di Napoli e dall'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli in corrispettivo della cessione di taluni stabili demaniali, ai sensi delle convenzioni 15 aprile e 22 aprile 1932, approvate e rese esecutive rispettivamente con gli articoli 2 e 3 della legge 26 maggio 1932, n. 699, recante provvedimenti per la sistemazione dei servizi governativi nella città di Napoli, per memoria.

Capitolo 277. Annualità dovute dal Governo austriaco ad estinzione del suo debito per somministrazione di viveri non previste nel regolamento relativo ai buoni « Relief » (articolo 6 dell'Accordo di Vienna del 24 novembre 1930, approvato con legge 31 marzo 1932, n. 325). (Scadenza 1º gennaio 1936), lire 5,462,563.50.

Capitolo 278. Somma da versare dall'ente concessionario della Lotteria automobilistica di Tripoli, a' termini dell'articolo 15, lettera g) del regolamento approvato con Regio decreto 24 agosto 1933, n. 1342, per gli scopi dallo stesso articolo indicati, per memoria.

Capitolo 279. Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio, lire 20,000,000.

Totali delle entrate diverse straordinarie, lire 107,536,747.15.

Categoria II. Movimento di capitali. — Vendita di beni ed affrancamento di canoni. — Capitolo 280. Vendita di beni immobili, per memoria

Capitolo 281. Ricavo dall'alienazione di immobili, di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altra sede, per memoria.

Capitolo 282. Somma da versare dal Fondo speciale delle Corporazioni a saldo delle rate di cui al Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1686, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, già dovute dall'ente autonomo « Fiera di Milano campionaria internazionale » per acquisto di parte di terreno demaniale nella già piazza d'armi di San Siro in quella città. (Seconda ed ultima rata; articolo 5 del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1583), lire 2,062,987.36.

Capitolo 283. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili — Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia), lire 325,000.

Capitolo 284. Versamento da parte della Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute — (11ª annualità), lire 21 milioni 500,000.

Totali dei proventi per vendita*di beni ed affrancamento di canoni, lire 23,887,987.36.

Accensione di debiti. — Capitolo 285. Somma da provvedersi per far fronte al rimborso di passività redimibili varie, lire 205 milioni 930,069.10.

Capitolo 286. Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti e da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato od in corso di costruzione, per memoria.

Capitolo 287. Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie indicate all'articolo 3 della legge medesima, lire 1,013,031.49.

Capitolo 288. Somma da ricavarsi con emissioni di titoli per far fronte alle spese inerenti al riscatto delle ferrovie in Sardegna, già esercitate dalla Compagnia Reale, passate in esercizio allo Stato ai termini della legge 7 agosto 1919, n. 1443, lire 6,500,000.

Capitolo 289. Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni del debito pubblico al 3.50 per cento, denominate « Obbligazioni delle Venezie », per il pagamento delle indennità dovute per risarcimento dei danni di guerra (Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per memoria.

Capitolo 290. Anticipazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da parte della Cassa depositi e prestiti, del prezzo di espropriazione dei terreni a' termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, per memoria.

Capitolo 291. Somministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e di altre zone, nonchè per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (articoli 10 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, numero 647 e successive modificazioni), lire 25 milioni.

Totali delle accensioni di debiti, lire 238 milioni 443,100.59.

Emissione di monete. — Capitolo 292. Valore nominale delle monete di bronzo, da centesimi 5 e 10, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per memoria.

Capitolo 293. Valore nominale delle monete di nichelio puro, da centesimi 50 e di buoni di cassa da lire 1 e da lire 2, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per memoria.

Capitolo 294. Valore nominale delle monete d'argento, da lire 5 e lire 10, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 345, per memoria.

Capitolo 295. Valore nominale delle monete d'argento, da lire 20, da emettersi ai sensi del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1121, per memoria.

Gapitolo 296. Valore nominale di monete di nichelio puro da centesimi venti (Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 627, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per memoria.

Riscossione di crediti. — Capitolo 297. Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche per parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988), lire 400,000.

Capitolo 298. Annualità quindicennali scadenti il 31 ottobre di ogni anno a cominciare dal 1922, dovute da Società esercenti ferrovie e tramvie per rimborso di sussidi corrisposti ai sensi del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 175; Regio decreto 17 aprile 1918, n. 596; Regio decreto 25 maggio, 1919, n. 1221; Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1976 e Regio decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2493, convertito nella legge 30 gennaio 1921, n. 47, lire 151,740.60.

Capitolo 299. Annualità dovuta dalla Società d'elettricità e delle piccole ferrovie di Abbazia, esercente la tranvia elettrica Mattuglie-Abbazia-Laurana, per rimborso a saldo del sussidio straordinario accordatole ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 aprile 1922, n. 742, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 (articolo 4 della legge 8 luglio 1929, n. 1225), lire 24,078.70.

Totali delle riscossioni di crediti, lire 575 mila 819.30.

Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro. Capitolo 300. Rimborso dal comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il Tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi, lire 918,000.

Capitolo 301. Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dal comune di Napoli, per 50 anni, con decorrenza dal 1º gennaio 1921 e scadenza al 31 dicembre di ogni anno, in restituzione della somma anticipata dal Tesoro nel decennio di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (15ª annualità), lire 265,872.50.

Capitolo 302. Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dal comune di Napoli, per 30 anni, a cominciare dal 1935, con versamenti entro il 31 dicembre di ogni anno, per restituzione della somma anticipata dal Tesoro nel decennio di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1757, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 (1ª annualità), lire 1.283,486.08.

Capitolo 303. Restituzione dal comune di Parma, mediante trenta rate annuali, uguali e costanti, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, delle somme ad esso anticipate a mente degli articoli 2 e 3 della legge 21 giugno 1928, n. 1583, per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente (7ª delle 30 annualità), lire 466,666,66.

Capitolo 304. Annualità a carico di provincie, comuni ed altri enti morali, per debiti vari verso lo Stato, ratizzati in dipendenza di leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni, lire 1,700,000.

Capitolo 305. Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma, dell'annualità di estinzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai termini delle leggi 17 giugno 1908, n 286 e 18 giugno 1914, n. 557 e dei Regi decreti-legge 18 aprile 1920, n. 481 e 11 marzo 1923, n. 584, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e 6 novembre 1924, n. 1961, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, lire 2,254,162.16.

Capitolo 306. Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma ed all'Istituto fisioterapico di Santa Maria e S. Gallicano in Roma (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286 e articolo 8 del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1619), lire 20,000,000.

Capitolo 307. Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 250,000.

Capitolo 308. Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità, relative a ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1921, cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (articolo 4 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 114, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), per memoria.

Capitolo 309. Ricupero, dal comune di Rieti, mediante ritenuta sull'annuo canone di affitto dello stabile di sua proprietà, adibito a sede della Regia Intendenza di finanza, delle spese anticipate per l'adattamento dello stabile stesso, e relativi interessi 3 per cento (ultima delle nove rate), lire 34,333.

Capitolo 310. Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei ti-

toli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie, lire 118,395,681.90.

Capitolo 311. Rimborso, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (articolo 1º paragrafo XIV, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2637), lire 166,901.33.

Capitolo 312. Annualità di estinzione della anticipazione di lire 3,000,000 (e relativi interessi), autorizzata con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 704, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a favore del Governo di Rodi, per opere urgenti di pubblica utilità, da trattenere sul contributo annuo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, a pareggio del bilancio dell'amministrazione di quell'isola (articolo 2 del Regio decreto-legge predetto: 12ª delle 15 annualità), lire 289,026.87.

Capitolo 313. Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi in scritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (articolo 58 del Testo unico 9 aprile 1922, n. 932), per memoria.

Capitolo 314. Ricupero da enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già attinte al conto corrente istituito dall'articolo 19 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (articolo 1 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1034), per memoria.

Capitolo 315. Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico delle somme anticipate dal Tesoro in dipendenza dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo 1923 e reso esecutivo con Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1867, per memoria.

Capitolo 316. Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie (ora Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, per il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1056) ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge luogotenenziale 24 marzo 1919, numero 497, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, per memoria.

Capitolo 317. Quota parte, in conto capitale, della annualità dovuta dal Banco di Napoli per ammortamento della somministrazione di lire 2 milioni fatta alla Cassa di credito agrario per la Basilicata ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (8ª delle 40 annualità — decreto-legge luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 346, convertito nella legge 15 ottobre 1923, n. 2293), per memoria.

Capitolo 318. Rimborso delle anticipazioni concesse ai comuni ed alle provincie dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (Regi decreti 26 settembre 1921, n. 1289 e 2 febbraio 1922, n. 160, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 840,000.

Capitolo 319. Quota annua di lire 1,000,000 dovuta sui proventi delle tasse portuali, dal Consorzio autonomo del porto di Genova per gli esercizi finanziari dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1941, ai termini dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 43, lire 1,000,000.

Capitolo 320. Rimborso dal Consorzio autonomo del porto di Genova, in conto capitale, delle anticipazioni avute dal Tesoro dello Stato in lire 50,000,000 per opere portuali supplementari (articolo 2 del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469), per memoria.

Capitolo 321. Maggiore tassa di lire 0.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata o sbarcata sulla stazione marittima di Venezia o a Porto Marghera a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del Regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), lire 500,000.

Capitolo 322. Contributo del comune di Livorno per il periodo di venti anni a decorrere dal 1º gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (articolo 5 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, convertito nella legge 7 febbraio 1926, numero 262), lire 200,000.

Capitolo 323. Tasse portuali stabilite dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1014, e devolute all'erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli, autorizzate col Regio decreto medesimo, lire 1,000,000.

Capitolo 324. Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (articolo 5 del Regio decreto-legge 20 gennaio

1924, n. 239, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1014), *per memoria*.

Capitolo 325. Provento della tassa portuale di lire 0.50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, convertito nella legge 18 maggio 1926, n. 562, destinato a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'Erario come all'articolo 1, secondo comma, del Regio decreto medesimo e degli interessi 6 per cento, lire 1,000,000.

Capitolo 326. Rimborso dovuto dalle Amministrazioni provinciali delle somme anticipate dallo Stato, e relativi interessi, ai Consorzi per i depositi dei cavalli stalloni ai sensi del Regio decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 617, per memoria.

Capitolo 327. Ricupero, a carico dei beni compresi nel perimetro del cessato Consorzio idraulico di terza categoria del fiume Mera, in 15 rate annuali, della somma di lire 280,500, erogata dal Ministero dei lavori pubblici, giusta l'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2010, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per il pagamento delle passività del detto Consorzio (articolo 4 del Regio decreto medesimo) (7ª rata), lire 18,700.

Capitolo 328. Rimborso dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale, lire 10,500,000.

Capitolo 329. Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 253, per lavori telefonici, ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsata dal Tesoro in base al Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1123, lire 2,893,175.28.

Capitolo 330. Quota parte, in conto capitale, dell'annualità dovuta dall'Istituto delle case popolari in Roma in restituzione delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato pel complessivo importo di lire 68,000,000 (Regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318, 10 marzo 1926, n. 386 e 23 ottobre 1927, n. 1967, convertiti rispettivamente nelle leggi 7 febbraio 1926, n. 253, 25 novembre 1926, n. 2087 e 14 giugno 1928, n. 1325), lire 549,302.

Capitolo 331. Quota parte, in conto capitale, compresa nell'annualità dovuta dal fondo di garanzia per il servizio della cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e operai dipendenti dallo Stato, ad estinzione della

sovvenzione di lire 30 milioni effettuata al fondo medesimo dal Tesoro giusta l'articolo 1 del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1199, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 445 (articolo 2 del Regio decreto-legge medesimo — 8ª delle 15 annualità), lire 2,468,535.08.

Capitolo 332. Quote in conto capitale di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie od altre opere di pubblica utilità, lire 942,664.62.

Capitolo 333. Quota parte, in conto capitale, dele annualità di estinsione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati, in Eritrea ed in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 78, convertito nella legge 8 gennaio 1928, n. 34, nonchè dell'annualità di estenzione di mutui industriali di colonie dell'Africa Orientale, ai sensi del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1817, convertito nella legge 30 dicembre 1926, numero 2491, lire 831,830.38.

Capitolo 334. Rimborso da parte dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume delle anticipazioni per l'esecuzione di lavori portuali di cui all'articolo 6 del Regio decretolegge 25 aprile 1929, n. 594, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1168, per memoria.

Capitolo 335. Rimborso delle somme anticipate sino al 31 marzo 1932, per interessi sul prestito obbligazionario di lire 105,000,000, contratto dall'Ente autonomo Adige-Garda in base al Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2275, convertito nella legge 12 maggio 1930, n. 693 (articolo 2 della legge 23 maggio 1932, n. 637) (ultima delle cinque annualità), lire 793,000.

Capitolo 336. Somma da versare dal Comune di Potenza in ammortamento del mutuo di lire 1,400,000 concessogli per la ricostruzione del palazzo di giustizia (articolo 6, lettera a, del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592), lire 28,000.

Capitolo 337. Somma da versare dal Comune di Potenza in ammortamento del mutuo di lire 4,200,000 concessogli per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari e destinato alla ricostruzione di case popolari ed economiche (articolo 6, lettera c, del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 591), per memoria.

Capitolo 338. Somma da versare dal Comune di Melfi in ammortamento del mutuo di lire 800,000 concessogli per la costruzione del palazzo di giustizia (articolo 6, lettera b, del

Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592), lire 16,000.

Capitolo 339. Somma da versare dal Comune di Matera in ammortamento del mutuo di lire 6,000,000 concessogli per la costruzione di case popolari (articolo 6, lettera d, del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 592), per memoria.

Totali dei rimborsi di somme anticipate dal Tesoro, lire 169,605,337.86.

Partite che si compensano nella spesa. — Capitolo 340. Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle colonie per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, istituti, stabilimenti militari ed enti aeronautici, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo e degli enti a terra della Regia marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049 e articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958), lire 74,500,000.

Capitolo 344. Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafogli pei pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (articolo 7 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319), lire 104,200,000.

Capitolo 342. Somme poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalla Regia Avvocatura dello Stato, per competenza di avvocati e procuratori, a funzionari della stessa Avvocatura, e spese gravanti le competenze medesime, lire 2,640,000.

Capitolo 343. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali, lire 3,000,000.

Capitolo 344. Entrate proprie del fondo di previdenza pei ricevitori del lotto (articolo 19 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 623), lire 1,415,000.

Capitolo 345. Interessi sulla rendita consolidato 3.50 per cento, inscritta a nome del Demanio per l'esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico (legge 22 gennaio 1931, n. 28), lire 713,538.

Capitolo 346. Somma da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati e ai salariati dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso, lire 926,000.

Capitolo 347. Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'articolo 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446, lire 9,310.04.

Capitolo 348. Provento della tassa portuale di lire 0,90 e lire 0.40 sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Civitavecchia (articolo 2 del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e articolo 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3057), lire 770,000.

Capitolo 349. Contributo del Ministero dei lavori pubblici nell'onere relativo all'annualità da corrispondere dal Ministero delle finanze alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto (articolo 1 del Regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (11ª rata), lire 480,000.

Capitolo 350. Provento della tassa portuale di lire 0.80 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (articolo 2 del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1391), lire 300,000.

Capitolo 351. Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione, dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti, giusta l'articolo 13 del Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'articolo 32 del Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, convertito nella legge predetta, lire 2,530,489.52.

Capitolo 352. Somma versate da istituti sovventori per sconto di annualità da destinare ad esecuzione di opere o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784, per memoria.

Totali delle partite che si compensano nella spesa, lire 191,484,337.56.

Proventi speciali riservati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno. — Capitolo 353. Introiti da versare alla Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928,

n. 1781 e Regio decreto-legge 28 aprile 1930,
n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931,
n. 1711), per memoria.

Capitolo 354. Contributo della parte effettiva del bilancio, in corrispondenza a maggior provento sperato dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al Regio decreto 28 aprile 1930, n. 423, destinato alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711), per memoria.

Ricuperi diversi. — Capitolo 355. Capitale compreso nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'articolo 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325, lire 171,809.22.

Capitolo 356. Rimborso dei mutui di favore concessi per opere di bonifica agraria ed idraulica nell'Agro Romano ed in altre zone, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (Testo unico delle leggi per il bonificamento dell'Agro Romano 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni), lire 21,000,000.

Capitolo 357. Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 35 del testo unico 2 febbraio 1928, n. 263, lire 900,000.

Capitolo 358. Ricupero di somme anticipate ad agenti della Milizia nazionale forestale per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 138 del regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997), per memoria.

Capitolo 359. Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari, lire 283,365.

Gapitolo 360. Rimborso graduale dei mutui alle industrie ed ai commerci fiumani (Regi decreti-legge 8 luglio 1925, n. 1349 e 3 novembre 1927, n. 2139, convertiti rispettivamente, nelle leggi 48 marzo 1926, n. 562 e 7 giugno 1928, n. 1341), per memoria.

Totali dei ricuperi diversi, lire 22 milioni 355,174.22.

Riassunto per titoli. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Redditi patrimoniali dello Stato, lire 124 milioni 651,897.38.

Prodotti netti delle Aziende delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi, dei telefoni e dei monopoli di Stato, lire 245,994,864.60. Tributi:

Imposte dirette, lire 4,452,925,000.

Tasse sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze, lire 3,468,780,000.

Imposte indirette sui consumi, lire 4 milioni 780,200,000.

Monopoli, lire 2,944,200,000.

Lotto, lire 500,000,000.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle comunicazioni, lire 12,000,000.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli affari esteri, lire 18,000,000.

Proventi di servizi pubblici minori, lire 176,433,500.

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 670 milioni 959,108.26.

Entrate diverse, lire 464,403,387.50.

Totali della categoria I (parte ordinaria), lire 17,858,547,757.74.

Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 22,363,182.10.

Entrate diverse, lire 107,536,747.15.

Totali della categoria I (parte straordinaria), lire 129,899,929.25.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Vendita di beni ed affrancamento di canoni, lire 23,887,987.36.

Accensione di debiti, lire 238,443,100.59.

Emissione di monete, nulla.

Riscossione di crediti, lire 575,819.30.

Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro, lire 169,605,337.86.

Partite che si compensano nella spesa, lire 191,484,337.56.

Proventi speciali riservati alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno, nulla. Ricuperi diversi, lire 22,355,474.22.

Totali della categoria II, lire 646,351,756.89. Totali del titolo II. — Entrata straordinaria), lire 776,251,686.14.

Totali dell'entrata (ordinaria e straordinaria), lire 18,634,799,443.88.

PRESIDENTE. Riassunto per categorie — Categoria I. Entrate effettive:

Parte ordinaria, lire 17,858,547,757.74.

Parte straordinaria, lire 129,899,929.25.

Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*), lire 646,351,756.89.

Totali generali, lire 18,634,799,443.88.. Pongo a partito questo totale.

(E approvato).

Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

CAPO I. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e bilanci speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza.

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

ART. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(E approvato).

ART. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(È approvato).

ART. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro delle finanze, in applicazione del disposto dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(E approvato).

Акт. 5.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1935-1936, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1935.

(È approvato).

Авт. 6.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1935-1936.

(E approvato).

ART. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1935-36 - nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1934-35 - la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 settembre 1920, n. 1827 e del Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1935-36, l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

` (È approvato).

ART. 8.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1935-36, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(È approvato).

ART. 9.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1935-36, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso, debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

(È approvato).

Акт. 10.

Il termine per il passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali e per la custodia dei detenuti, come pure per la somministrazione dei locali e dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione agli uffici giudiziari, già prorogato al 1º luglio 1933, con l'articolo 1 del Regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1668 ed al 1º luglio 1935, con l'articolo 8 della legge 8 giugno 1933, n. 646, è prorogato al 1º luglio 1937. (È approvato).

ART. 11.

Ferma la devoluzione degli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, a norma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711, modificato con l'articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, è sospeso, per l'esercizio 1935-36, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424 e 2 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 365.

(E approvato).

ART. 12.

L'assegnazione da inscriversi ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 365 e dall'articolo 11 della legge 12 giugno 1931, n. 752, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1935-36, per contributi diretti mediante rilascio delle speciali obbligazioni per la ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, è ridotta da lire 40 milioni a lire 20 milioni. I rimanenti 20 milioni, a complemento dell'importo previsto dalla legge 27 giugno 1929, n. 1069, saranno inscritti nell'esercizio finanziario 1940-41.

 $(E\ approvato).$

ART. 13.

È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1935-36, dell'assegnazione di lire 900,000,000 per corrispondere, all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, la sovvenzione occorrente alla copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio medesimo.

(E approvato).

ART. 14.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1935-36, l'assegnazione straordinaria di lire 610,000 per contributo straordinario pel funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

(È approvato).

ART. 15.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

È inoltre autorizzato a provvedere le disponibilità occorrenti per la estinzione di passività redimibili scadenti nell'esercizio 1935-36.

 $(E\ approvato).$

ART. 16.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936, ai termini del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928,

n. 3474 in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle $B \in C$).

(È approvato).

ART. 17.

L'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

- a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella D);
- b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco B, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà l'Amministrazione del Fondo di Massa autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati.

(È approvato).

Capo II. — Stato di previsione dell'Entrata.

ART. 18.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie ed a fare affluire, nelle casse dello Stato, le somme e i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella F).

È, altresi, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo. •

(È approvato).

ART. 19.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decretolegge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, la quota | votato a scutinio segreto.

percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1935-36, nelle seguenti misure:

a) in ragione dell'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

(È approvato).

ART. 20.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936, cioè:

RIEPILOGO.

Entrata e spesa effettiva.

Entrata						L.	17,988,447,686.99
Spesa .						»	19,645,666,826 .39
					•		
Disavanz	0 -	eff	ett	iv	0.	L	-1,657,219,139.40

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entra	\mathbf{a}						L.		646,351,756.89
Spesa))		571,691,245.86
	A	.V8	1.£	nz(ο.		L.		74,660,511.03

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata Spesa	a . a . m a u a . a m	
Disavanzo finale	L. — 1,582,558,628	 3.37

(E approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno sarà pol

Approvazione del disegno di legge: Disposizioni per un organico concentramento delle istituzioni destinate ai fini dell'istruzione superiore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per un organico concentramento delle istituzioni destinate ai fini dell'istruzione superiore. (Stampato n. 634-A).

È aperta la discussione generale su questo

disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

« Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge potrà disporsi, con decreti Reali, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze, la soppressione, l'istituzione o la fusione di Facoltà, Scuole e insegnamenti universitari, nonchè l'aggregazione di Regi Istituti superiori alle Regie Università e la revisione dei ruoli organici dei posti di professore di ruolo.

« Nei decreti medesimi saranno stabilite le opportune modalità, e potrà, occorrendo, derogarsi alle vigenti disposizioni, esclusa la possibilità di maggiori oneri a carico dello

Stato ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 423, che autorizza i Comuni ad emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso di segnalazioni acustiche degli autoveicoli anche nelle ore di giorno in determinate zone e vie cittadine.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 423, che autorizza i Comuni ad emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso di segnalazioni acustiche degli autoveicoli anche nelle ore del giorno in determinate zone e vie cittadine. (Stampato n. 632-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne`dia lettura.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

« È convertito in legge il Regio decretolegge 17 gennaio 1935-XIII, n. 423, che autorizza i comuni ad emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso di segnalazioni acustiche, degli autoveicoli anche nelle ore del giorno, in determinate zone e vie cittadine, con l'aggiunta del seguente articolo 4:

« A parziale deroga del VII comma dell'articolo 59 delle norme approvate con Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è data facoltà ai conducenti di autoveicoli che circolino nelle ore notturne nei centri abitati ove esista divieto di segnalazioni acustiche, di usare i fari abbaglianti per dare avviso del loro approssimarsi. L'uso dei fari è obbligatorio in prossimità degli incroci, delle biforcazioni, delle curve stradali ovvero anche nei sorpassi di altri autoveicoli. In tutti i casi suddetti la proiezione della luce dovrà essere effettuata a brevi intermittenze ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1935-XIII, n. 432, riflettente la concessione di un contributo annuo a favore dell'Ente per la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1935-XIII, n. 432, riflettente la concessione di un contributo annuo a favore dell'Ente per la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica. (Stampato n. 633-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

« È convertito in legge il Regio decretolegge 18 marzo 1935-XIII, n. 432, riflettente la concessione di un contributo annuo a favore dell'Ente per la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decretolegge 7 marzo 1935-XIII, n. 264, concernente la rettifica e la delimitazione delle circoscrizioni del Governatorato di Roma e dei Comuni finitimi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 264, concernente la rettifica e la delimitazione delle circoscrizioni del Governatorato di Roma e dei Comuni finitimi. (Stampato n. 568-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Domando al Governo se consente che la discussione si svolga sul testo proposto dalla Commissione.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione. SCARFIOTTI, Segretario, legge:

«È convertito in legge il Regio decretolegge 7 marzo 1935-XIII, n. 264, concernente la rettifica e la delimitazione delle circoscrizioni del Governatorato di Roma e dei comuni finitimi, con la modificazione seguente:

« All'articolo 1 del decreto è sostituito il

« Le circoscrizioni del Governatorato di Roma e dei comuni di Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ariccia, Bracciano, Capena, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Genzano di

Roma, Lanuvio, Nemi, Sant'Angelo Romano e Tolfa sono rettificate in conformità delle delimitazioni risultanti dalla carta topografica annessa al presente decreto e vidimata dal Ministro proponente » (1).

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Stato degli ufficiali del Regio Esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato degli ufficiali del Regio Esercito.

THAON DI REVEL, Ministro delle fi-

nanze. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Chiedo il rinvio della discussione di questo disegno di legge a mercoledì prossimo.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Ministro delle finanze, chiede che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata a mercoledì prossimo. Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così resta stabilito).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decretolegge 17 gennaio 1935-XIII, n. 289, concernente la esclusione dal beneficio della franchigia doganale delle pneumatiche e camere d'aria per ruote da veicoli introdotte nella zona franca del Carnaro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 289, concernente l'esclusione dal beneficio della franchigia doganale delle pneumatiche e camere d'aria per ruote da veicoli introdotte nella zona franca del Carnaro. (Stampato n. 636-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

⁽¹⁾ V. in fine della presente tornata.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

«È convertito in legge il Regio decretolegge 17 gennaio 1935-XIII, n. 289, col quale sono escluse dal beneficio della franchigia doganale le pneumatiche e le camere d'aria per ruote da veicoli introdotte nella zona franca del Carnaro».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decretolegge 4 aprile 1935-XIII, n. 494, che modifica il regime doganale del fosforo bianco, giallo e rosso e dei solfuri di fosforo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 494,, che modifica il regime doganale del fosforo bianco, giallo e rosso e dei solfuri di fosforo. (Stampato n. 637-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

«È convertito in legge il Regio decretolegge 4 aprile 1935-XIII, n. 494, che modifica il regime doganale del fosforo bianco, giallo e rosso e dei solfuri di fosforo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decretolegge 4 aprile 1935-XIII, n. 495, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 495, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni. (Stampato n. 638-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

« È convertito in legge il Regio decretolegge 4 aprile 1935-XIII, n. 495, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 504, per la concessione d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 504, per la concessione d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico. (Stampato n. 639-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, Segretario, legge:

« È convertito in legge il Regio decretolegge 4 aprile 1935-XIII, n. 504, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Disposizioni per il personale giudiziario e per le circoscrizioni giudiziarie del Regno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per il personale giudiziario e per le circoscrizioni giudiziarie del Regno. (Stampato n. 640-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. SCARFIOTTI, Segretario, legge:

ART. 1.

A decorrere dal 1º luglio 1935, il numero dei giudici e sostituti procuratori del Re, addetti al Ministero di grazia e giustizia, fissato nella tabella B, annessa al Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, è diminuito di tre, ed i relativi posti sono portati in aumento del numero complessivo dei giudici e sostituti procuratori del Re, risultante dalle attuali piante organiche. (È approvato).

ART. 2.

Ai concorsi per l'ingresso nelle carriere della Magistratura sono ammessi i laureati in giurisprudenza di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai trenta, alla data dei relativi bandi di concorso, ferme restando le disposizioni vigenti per l'elevamento dei limiti di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

(È approvato).

ART. 3.

Per un quinquennio dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge è in facoltà del Ministro di grazia e giustizia di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti stabiliti complessivamente in 350 dalle tabelle A e B allegate alla legge 17 aprile 1930, n. 421, purchè siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo delle Preture e di quelli dei Tribunali e delle Corti, globalmente considerati.

È abrogata la prima parte dell'articolo 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557.

(E approvato).

ART. 4.

È istituita la sede della Pretura nel comune di Galeata, con giurisdizione sui comuni di Civitella di Romagna, di Galeata e di Santa Sofia. A tale effetto i comuni di Civitella di Romagna e di Galeata sono distaccati dalla Pretura di Forlì e il comune di Santa Sofia è distaccato dalla Pretura di Bagno di Romagna.

I comuni di Sarsina e di Sorbano sono distaccati dalla Pretura di Cesena ed aggregati alla Pretura di Bagno di Romagna.

(E approvato).

ART. 5.

A decorrere dal 1º luglio 1935 il Tribunale di Taranto è distaccato dalla Corte d'appello di Bari ed è aggregato alla Sezione di Corte d'appello di Lecce.

(È approvato).

ART. 6.

Con Regi decreti, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, anche per quanto riguarda la data in cui andranno in vigore le modificazioni stabilite dall'articolo 4, e sarà provveduto alla istituzione presso gli uffici giudiziari dei posti di giudice o sostituto procuratore del Re indicati nell'articolo 1º.

Nulla è innovato al disposto degli articoli 26, capoverso 2º, della legge 5 giugno 1933, n. 557 e 17 del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1849.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

(S. E. il Capo del Governo lascia l'Aula — L'Assemblea sorge in piedi — Il Presidente ordina il Saluto al Duce — La Camera risponde: A Noi! — Vivissimi prolungati applausi).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, Ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera, per incarico di Sua Eccellenza il Capo del Governo, Ministro della marina, il disegno di legge:

Modificazione agli articoli 4 e 8 della legge 18 dicembre 1930, n. 1684, circa il trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi

di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti, collocati in tale posizione direttamente dal S. P. E. (672)

Ho l'onore di presentare alla Camera anche i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 maggio 1935-XIII, n. 606, concernente agevolazioni tributarie in materia di tasse di registro. (673)

Conversione in legge del Regio decretolegge 9 maggio 1935-XIII, n. 586, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti. (674)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati alle Commissioni competenti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936. (439)

Disposizioni per un organico concentramento delle istituzioni destinate ai fini dell'istruzione superiore. (634)

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 gennaio 1935-XIII, n. 423, che autorizza i Comuni ad emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso di segnalazioni acustiche degli autoveicoli anche nelle ore di giorno in determinate zone e vie cittadine. (632)

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 marzo 1935-XIII, n. 432, riflettente la concessione di un contributo annuo a favore dell'Ente per la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica. (633)

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 marzo 1935-XIII, n. 264, concernente la rettifica e la delimitazione delle circoscrizioni del Governatorato di Roma e dei Comuni finitimi. (568)

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 gennaio 1935-XIII, n. 289, concernente la esclusione dal beneficio della franchigia doganale delle pneumatiche e camere d'aria per ruote da veicoli introdotte nella zona franca del Carnaro. (636)

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 aprile 1935-XIII, n. 494, che modifica il regime doganale del fosforo bianco, giallo e rosso e dei solfuri di fosforo. (637)

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 aprile 1935-XIII, n. 495, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni. (638)

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 aprile 1935-XIII, n. 504, per la concessione d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico. (639)

Disposizioni per il personale giudiziario e per le circoscrizioni giudiziarie del Regno. (640)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936: (439)

(La Camera approva).

Disposizioni per un organico concentramento delle istituzioni destinate ai fini dell'istruzione superiore: (634)

Presenti e votanti 266
Maggioranza 134
Voti favorevoli 4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 gennaio 1935-XIII, n. 423, che autorizza i Comuni ad emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso di segnalazioni acustiche degli autoveicoli anche nelle ore di giorno in determinate zone e vie cittadine (632)

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 marzo 1935-XIII, n. 432, riflettente la concessione di un contributo annuo a favore dell'Ente per la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica: (633)

Presenti e votanti . . . 266
Maggioranza 134
Voti favorevoli . . . 266
Voti contrari . . . —
(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decretolegge 7 marzo 1935-XIII, n. 264, concernente la rettifica e la delimitazione delle circoscrizioni del Governatorato di Roma e dei Comuni finitimi: (568)

Presenti e votanti . . . 266
Maggioranza 134
Voti favorevoli . . . 266
Voti contrari . . . —
(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decretolegge 17 gennaio 1935-XIII, n. 289 concernente la esclusione dal beneficio della franchigia doganale delle pneumatiche e camere d'aria per ruote da veicoli introdotte nella zona franca del Carnaro: (636)

Presenti e votanti. . . . 266
Maggioranza 134
Voti favorevoli . . . 263
Voti contrari 3
(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 aprile 1935-XIII, n. 494, che modifica il regime doganale del fosforo bianco, giallo e rosso e dei solfuri di fosforo: (637)

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 aprile 1935-XIII, n. 495, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni: (638)

Presenti e votanti . . . 266
Maggioranza 134
Voti favorevoli . . . 266
Voti contrari . . . —
(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 aprile 1935-XIII, n. 504, per la concessione d'un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico: (639)

(La Camera approva).

Disposizioni per il personale giudiziario e per le circoscrizioni giudiziarie del Regno: (640)

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Albertini — Alessandrini — Amato — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Arcidiacono — Ardissone — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Asinari di San Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barenghi — Begnotti — Belelli — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Besozzi di Carnisio — Bianchini — Bibolini — Biffis — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Calza-Bini — Canelli — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Cilento — Clavenzani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Coselschi — Costamagna — Cro — Crollalanza — Cupello.

Da Empoli — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — Dentice di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo.

Ercole.

Fani — Fassini — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti di Castelferretto — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno

— Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco — Frignani.

Galleni — Gangitano — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Gorio — Griffey — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Landi — Lantini — La Rocca — Lembo — Leoni — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lucentini.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Magini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Medici del Vascello — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Motolese.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso. Olivetti — Olmo — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pennavaria — Perna — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pirrone — Pocherra — Postiglione — Preti — Proserpio — Putzolu.

Rabotti — Razza — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossoni.

Sacco — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Starace — Steiner — Suppiej — Suvich.

Talarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Usai.

Varzi — Vecchini Aldo — Vecchioni — Ventrella — Viale — Vidau — Vignati — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Ascione.

Chiesa — Corni.

Fantucci — Ferretti Lando.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Giovannini — Guglielmotti.

Motta.

Rotigliano.

Urso.

Valery — Velo.

Sono ammalati:

Dolfin.

Foschini.

Lanfranconi.

Marchi.

Verdi.

Assenti per ufficio pubblico:

Aghemo — Allegreni — Amicucci — Andreoli

Basile — Bertagna — Bifani — Bonaccini — Bonfatti — Borriello.

Caccese — Caffarelli — Colombati.

Dalla Bona — Del Giudice — Donella — Durini.

Fregonara.

Garbaccio — Gervasio — Ghigi — Giunti Pietro — Gorini.

Luzzati.

Maraini — Marchini — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mendini — Menegozzi — Moncada di Paternò — Morselli — Muzzarini.

Oggianu — Oppo Cipriano Efisio.

Parodi — Pesenti Antonio — Pottino di Capuano — Puppini.

Racheli.

Serpieri.

Richiamati alle armi per mobilitazione:

Barni

Oddo Vincenzo.

Pettini.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno per la prossima seduta, che avrà luogo mercoledì 22 corrente:

I. — Discussione dei disegni di legge:

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, relativo ai limiti di età pel collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione. (660)

2 — Conto consuntivo del fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931-IX al 30 giugno 1932-X. (83)

- 3 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1933 al 30 giugno 1934. (452)
- 4 Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1932-33. (459)
- 5 Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 1, recante norme per la disciplina delle dichiarazioni alla Banca d'Italia sulle variazioni delle posizioni di credito verso l'estero e della proprietà di titoli esteri o italiani emessi all'estero. (502)
- 6 Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 327, concernente la istituzione di un Ispettorato del teatro alla dipendenza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda. (575)
- 7 Scioglimento e liquidazione della Cassa di previdenza dell'Istituto L. U. C. E. (642)
- 8 Proroga delle norme sulle fusioni delle società commerciali e sulla emissione di azioni privilegiate. (643)
- 9 Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del testo unico delle leggi sull'assistenza e beneficenza pubblica. (645)
- 10 Estensione ai militari e graduati di truppa delle disposizioni sull'annullamento dei provvedimenti di stato relativi agli ufficiali ed ai sottufficiali. (648)
- 11 Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1935-XIII, n. 545, riguardante la costruzione della strada litoranea libica tra il confine tunisino e quello egiziano. (649)
- 12 Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 560, contenente disposizioni per la devoluzione di parte del fondo di garanzia delle Associazioni sindacali a scopi di assistenza di interesse nazionale. (650)
- 13 Costituzione del comune di Pontinia in provincia di Littoria. (652)
- 14 Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova. (653)
- 15 Trasformazione in ente perpetuo della fondazione tenente pilota aviatore Enrico Hermann. (655)
- 16 Nuovo ordinamento dei componenti il Consiglio d'Amministrazione del Registro Italiano, Navale ed Aeronautico. (656)
- 17 Fissazione del nuovo termine entro il quale il comune di Genova dovrà compiere la costruzione del nuovo Palazzo per gli Uffici finanziari. (659)
- 18 Provvedimenti concernenti la riduzione della tassa di concessione governativa

- per porto di fucile a favore degli iscritti alle Sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori e dei giovani inscritti ai Fasci Giovanili di Combattimento. (661)
- 19 Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 590, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale fra l'Italia e la Gran Bretagna stipulati in Roma, mediante scambio di Note, il 18 marzo 1935 e il 27 aprile dello stesso anno. (662)
- 20 Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 608, che ha dato approvazione all'Accordo (scambio di Note) italo-svizzero dell'8 aprile 1935, concernente la circolazione dei veicoli automobili fra i due Paesi. (664)
- 21 Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 609, che ha dato approvazione al Protocollo fra l'Italia e l'Ungheria stipulato in Roma il 20 aprile 1935, per la istituzione e il funzionamento di un Ufficio doganale ungherese nel porto di Fiume. (665)
- 22 Completamento dell'acquedotto e della fognatura nella città di Enna ed opere idrauliche riflettenti il bacino del Pergusa. (667)
- 23 Stato degli ufficiali del Regio esercito. (635)
- 24 Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli. (400)

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936. (441)

Approvazione dell'Accordo italo-britannico-egiziano per la delimitazione del confine fra la Libia ed il Sudan, Accordo stipulato in Roma mediante scambio di Note il 20 luglio 1934, con effetto dallo stesso giorno. (543)

Approvazione dell'Accordo italo-britannico per la delimitazione del confine tra la Somalia italiana ed il Chenia, firmato a Firenze il 17 dicembre 1927, e dell'Accordo relativo, stipulato in Londra il 22 novembre 1933, mediante scambio di Note. (546)

La seduta termina alle 17.45.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Avv. Carlo Finzi

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI